Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 144
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 febbraio 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 5
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 19

Commissioni congiunte

1ª (Afferi costituzionali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale-Senato) e I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro pubblico e privato-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 25

4ª (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 27
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . » 28

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) . . . . . *Pag.* 29

1ª (Affari costituzionali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea):

Plenaria . . . . . » 30

2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri):

Plenaria . . . . . » 34

2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Plenaria . . . . . » 36

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio ambientale, beni ambientali):

Plenaria . . . . . » 55
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) . . . . . » 57
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) . . . . . » 57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 58
Plenaria . . . . . » 59

2ª - Giustizia:

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 63
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) . . . . . » 66
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 66
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50) . . . . . » 69

3ª - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) . . . . . » 70
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) . . . . . » 70
Plenaria . . . . . » 71

5ª - Bilancio:

Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 78
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 86

6ª - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21) . . . . . » 91
Plenaria . . . . . » 91

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36) . . . . . » 95
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 95
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 99

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 103
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 105

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 108
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54) . . . . . » 109

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria . . . . . » 110

12ª - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66) . . . . . » 118
Plenaria . . . . . » 118
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67) . . . . . » 126

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria . . . . . » 127

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) . . . . . » 130
Plenaria . . . . . » 130

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . *Pag.* 133

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 134

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . » 156
Plenaria . . . . . » 156
Sottocommissione permanente per l'Accesso . . . . » 184

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) . . . . . » 189
Plenaria . . . . . » 189

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
Plenaria . . . . . » 193
Ufficio di Presidenza . . . . . » 194

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 195

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 200

Per la semplificazione:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 202

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

19ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 9,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc.* IV-*bis,* n. 1) *Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2019 e proseguito nella seduta del 7 febbraio 2019.

Il Presidente relatore GASPARRI *(FI-BP)* comunica la volontà di trasmettere, per il tramite della Presidenza del Senato, alla competente Procura di Catania, in spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato, i due documenti a firma del Presidente Conte e dei Ministri Di Maio e Toninelli, allegati alla memoria depositata dal Ministro Salvini ai sensi del comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, richiamati anche nel resoconto sommario della seduta del 7 febbraio 2019.

La Giunta prende atto.

Il Presidente relatore GASPARRI *(FI-BP)* fa presente, relativamente alla natura ministeriale del reato, che l'autorizzazione a procedere, di cui al combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, applicabile ai soli reati «ministeriali» (ossia per i reati commessi dal ministro in occasione dell'e-

sercizio delle proprie funzioni), differisce totalmente dalle inviolabilità previste al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, estendendosi queste ultime a misure restrittive della libertà personale per procedimenti penali relativi a tutti i tipi di reati posti in essere dal parlamentare (a prescindere quindi dalla connessione o meno con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato elettivo). L'inviolabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione si configura quindi come un'autorizzazione *ad acta*, circoscritta al singolo provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria (ad esempio una richiesta di carcerazione preventiva) e contempla tutti gli atti indicati nell'articolo 68 secondo comma della Costituzione, anche quelli assunti per procedimenti penali relativi a reati commessi dal parlamentare anteriormente all'assunzione della carica.

L'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 differisce anche dall'autorizzazione a procedere prevista nel testo originario dell'articolo 68 della Costituzione (vigente anteriormente alla legge costituzionale n. 3 del 1993), che contemplava per i procedimenti penali riguardanti i parlamentari un'autorizzazione a procedere *tout court*, senza tuttavia circoscrivere il contenuto delle valutazioni spettanti alla Camera di appartenenza. Invece, l'articolo 9, comma 3, della sopracitata legge costituzionale circoscrive espressamente l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze (distinte tra di loro), ossia sul fatto che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale.

Come già precisato nella relazione introduttiva, il recinto delle attribuzioni riservato al ramo del Parlamento, una volta pervenuta la comunicazione dal Procuratore della Repubblica ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, conosce tre possibili soluzioni: può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e tuttavia negare l'autorizzazione a procedere sulla scorta dei requisiti *ex* articolo 9, comma 3; può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e concedere l'autorizzazione a procedere, con rimessione degli atti al Collegio di cui all'articolo 7 (ossia al Tribunale dei Ministri) perché continui il procedimento secondo le norme vigenti; infine, può disconoscere la natura ministeriale del reato e disporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

La prima decisione, quindi, che la Giunta è chiamata ad assumere è quella attinente alla verifica della sussistenza della natura ministeriale del reato, che si configura quindi come una «precondizione», necessaria ma non sufficiente. Un reato può essere infatti valutato come ministeriale, in quanto commesso in occasione dell'esercizio di funzioni ministeriali, e tuttavia non essere ispirato dalle finalità di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Un reato di corruzione, ad

esempio, può essere commesso da un Ministro in occasione dell'esercizio delle funzioni ministeriali e tuttavia non essere giustificato dal perseguimento di un interesse pubblico, atteso che nella fattispecie corruttiva si persegue un ingiusto profitto di natura privatistica, rispetto al quale è inconcepibile qualsiasi finalità di interesse pubblico governativo.

Si richiama a tale proposito la giurisprudenza della Cassazione penale, che fin dalla sentenza a Sezioni Unite del 1º agosto 1994, n. 14 e poi nella sentenza del 30 luglio 1998, n. 8854, ha chiarito che per la configurabilità del reato ministeriale occorre non solo *«la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso»,* ma anche *«il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito (rectius* dell'ipotesi di illecito*) e le funzioni esercitate dal ministro, che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto*».

Se invece, ad esempio, un Ministro compie un reato di lesioni personali, tale reato non avrebbe il carattere della ministerialità e seguirebbe pertanto l'*iter* ordinario dei reati «comuni».

È in questa fase che si collocano, sul piano sistematico e procedurale, le riflessioni – emerse nel dibattito pubblico di questi giorni – circa la non configurabilità dei reati ministeriali in relazione a fattispecie criminose che ledano in modo irreversibile determinati diritti fondamentali. Si osserva a tal proposito che, in via meramente esemplificativa, un «omicidio di Stato» non sarebbe mai configurabile nel nostro ordinamento costituzionale, non superando il vaglio preliminare circa la ministerialità del reato e venendo quindi a ricadere nell'area dei cosiddetti reati comuni, sottratti in quanto tali alla competenza del Tribunale dei ministri e sottratti anche al «filtro» dell'autorizzazione a procedere del Senato.

Nel caso di specie sia il procuratore della Repubblica di Palermo, sia il Tribunale dei Ministri di Palermo, sia il procuratore della Repubblica di Catania che il Tribunale dei Ministri di Catania hanno riconosciuto la natura ministeriale dell'eventuale reato. Quattro organi giudiziari diversi, operanti ciascuno nell'ambito di propria competenza, hanno manifestato un avviso univoco circa il riconoscimento della ministerialità del reato in riferimento alla vicenda in questione.

In particolare, il Tribunale dei Ministri di Catania, valutata la riconducibilità della condotta del Ministro Salvini all'ipotesi di reato astrattamente ipotizzata di sequestro di persona, ha espressamente ravvisato la natura «ministeriale» del reato e pertanto ha proceduto alla formulazione del capo di imputazione, sul quale il Senato sarà chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 per il rilascio dell'autorizzazione a procedere.

Il relatore propone che la Giunta aderisca a tale valutazione univoca dell'autorità giudiziaria (come detto, sia del pubblico ministero di Palermo e di Catania che del Tribunale dei Ministri, di Palermo e di Catania) e propone di riconoscere quindi la sussistenza nel caso di specie della «precondizione» attinente alla natura ministeriale del reato, essendo evidente che il reato oggetto dell'accusa è stato commesso in occasione dell'eser-

cizio di funzioni ministeriali. Di conseguenza, riconosciuta la natura ministeriale del reato, viene esclusa preliminarmente la configurabilità della fattispecie prevista al comma 4 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, inerente all'incompetenza del Senato per la natura non ministeriale del reato.

Relativamente alla natura «politica», amministrativa o di «alta amministrazione» della decisione in questione, preso atto del riconoscimento della natura ministeriale del reato effettuato dal Tribunale dei Ministri e convenuto su tale riconoscimento, occorre quindi che la Giunta verifichi se sussista, nel caso di specie, una delle due esimenti *extra ordinem* previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ossia se l'interessato abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Se sulla natura ministeriale del reato concordano pubblico ministero e Tribunale dei Ministri, non vi è invece concordanza sull'imputazione, atteso che il pubblico ministero di Catania ha chiesto l'archiviazione per infondatezza della *notitia criminis*, mentre il Tribunale dei Ministri non ha accolto tale richiesta di archiviazione ed ha formulato un'imputazione coatta.

Come già evidenziato nel corso dell'esposizione introduttiva, il Tribunale, soffermandosi sulla configurazione del reato ipotizzabile e sulla sua qualificazione giuridica (pagine 15 e seguenti della relazione del Tribunale), ritiene che le risultanze delle indagini preliminari consentano di ritenere fondata la *notitia criminis* a carico del Ministro Salvini in ordine al delitto di sequestro di persona contemplato dall'articolo 605 del codice penale. Ad avviso del Collegio procedente è ipotizzabile che quest'ultimo, nella sua veste di Ministro e pubblico ufficiale, abbia abusato delle funzioni amministrative attribuitegli nell'ambito dell'*iter* procedurale per la determinazione del *place of safety*, ponendo – «arbitrariamente», secondo lo stesso Tribunale – il proprio veto all'indicazione del POS da parte del competente Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione, quale atto amministrativo propedeutico e necessario per autorizzare lo sbarco. In tal modo avrebbe determinato la forzosa permanenza degli immigrati a bordo dell'unità navale «Diciotti», con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile e al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Il Tribunale dei Ministri rileva che nel caso di specie l'atto in questione non sia inquadrabile nel novero degli «atti politici», in quanto tali sottratti al sindacato dell'autorità giudiziaria, ma in quelli amministrativi, come tali sindacabili dal giudice penale.

Come noto, la rilevanza della distinzione tra atti politici, atti amministrativi e atti di alta amministrazione, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si rivela soprattutto alla luce del fatto che, per preservare l'indipendenza e l'autonomia degli organi politico-costituzionali, l'ordinamento considera gli atti politici insindacabili in sede giurisdizionale, essendo gli stessi suscettibili di un controllo esclusivamente politico. Tale principio è attualmente sancito, in sede di giustizia amministrativa, dall'ar-

ticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi del quale *«Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico».*

Per ciò che concerne gli atti politici, è stato chiarito che *«l'atto politico, adottato da organi politici o di governo, è libero nel fine e, a differenza degli atti amministrativi, realizza interessi generali e non settoriali»* (V. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502).

Se l'atto amministrativo promana dagli organi della pubblica amministrazione ed è preordinato alla cura in concreto degli interessi pubblici ad essi affidati, gli atti di natura politica, invece, *«costituiscono espressione della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico del Paese»* (v. Consiglio di Stato , sez. V , 06/10/2009 , n. 6094); pertanto, l'atto politico è *«connotato da due elementi, uno soggettivo (dovendo provenire da organo preposto all'indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica) e l'altro oggettivo (dovendo riguardare la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione)»* (T.A.R. Lazio, Roma, III Sez., 16 novembre 2007, n. 11271; Consiglio di Stato, IV Sez., 12 marzo 2001 n. 1397).

Per ciò che riguarda infine gli atti di alta amministrazione, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, essi *«svolgono un'opera di raccordo fra la funzione di governo e la funzione amministrativa e rappresentano il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo; essi costituiscono manifestazioni d'impulso all'adozione di atti amministrativi, funzionali all'attuazione dei fini della legge e sono pacificamente ritenuti soggetti al regime giuridico dei provvedimenti amministrativi che vede l'applicazione, in primo luogo, degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, non potendo soffrire alcun vuoto di tutela giurisdizionale»* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 marzo 2012, n. 2223).

Gli atti di alta amministrazione sono quindi connotati da una forte discrezionalità, paragonabile per certi versi a quella degli atti politici, ma non altrettanto liberi nei fini.

Si tratta ordinariamente di atti – quali ad esempio i provvedimenti di nomina e revoca dei dirigenti di più elevato grado della pubblica amministrazione – i quali, seppure espressione di ampissima discrezionalità, sono sottoposti al sindacato giurisdizionale amministrativo.

La problematica, tuttavia, non investe l'oggetto delle valutazioni che la Giunta è chiamata ad effettuare, atteso che la sopracitata distinzione, elaborata prima dalla giurisprudenza amministrativa e poi da quella penale, ha rilievo rispetto all'autorità giudiziaria, ma non certo rispetto al Senato, che da un lato è legittimato in altra sede a sindacare anche gli atti politici del Governo (ad esempio, mediante atti di sindacato ispettivo) e dall'altro è chiamato ora a valutare un elemento estrinseco rispetto alla predetta distinzione, ossia l'interesse pubblico governativo, che può teoricamente sussistere anche con riferimento agli atti amministrativi o di alta amministrazione.

La circostanza che tale elemento sia irrilevante rispetto al Senato si può desumere indirettamente anche dal fatto che il Tribunale dei Ministri, pur ritenendo che l'atto sia di natura amministrativa (e quindi non politica), rimette comunque al Senato la valutazione della sussistenza o meno delle finalità governative alla base di quest'ultimo. Infatti lo stesso Tribunale (pagina 48 della relazione) sottolinea, per quanto attiene alla valutazione delle ragioni «governative» che hanno «condizionato» il corretto *iter* amministrativo della procedura di rilascio del POS, che su tale aspetto il sindacato del Tribunale dei Ministri debba necessariamente escludersi, costituendo tale materia prerogativa esclusiva della Camera di appartenenza del Ministro, alla quale spetta la valutazione se rilasciare, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, l'autorizzazione a procedere.

In conclusione, si ribadisce che il profilo che il Senato è chiamato a valutare non consiste nella natura, politica o viceversa amministrativa o di alta amministrazione dell'atto, in quanto anche un atto amministrativo (o di alta amministrazione) può avere finalità governative.

Quanto alla differenza tra l'esimente di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e la scriminante di cui all'articolo 51 del codice penale, il relatore ricorda che il Collegio (pagine 34 e seguenti della relazione del Tribunale) esclude nel caso di specie la configurabilità di una causa di giustificazione *ex* articolo 51 del codice penale (e cioè la scriminante dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). Si osserva, con riferimento a tale ultimo profilo, che le cause oggettive di esclusione del reato (o cause di giustificazione, o anche scriminanti) sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (articoli 50 e seguenti del codice penale).

La dottrina dominante ritiene che le scriminanti ineriscano alla struttura del reato, come cause di esclusione dell'antigiuridicità oppure come elementi negativi del fatto, che devono quindi mancare perché il fatto costituisca reato.

Rispetto ad un reato di sequestro di persona la scriminante dell'adempimento di un dovere può in astratto escludere la configurabilità del reato, ossia può escludere che il fatto accertato possa essere qualificato come penalmente rilevante. L'accertamento della presenza o meno di una scriminante è tuttavia demandato all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, l'unica alla quale nel nostro ordinamento costituzionale è attribuito il potere di accertare la sussistenza degli elementi costituitivi del reato (quindi anche di quelli «negativi», ossia l'assenza di cause di giustificazione).

L'ambito della scriminante di cui all'articolo 51 del codice penale è quindi palesemente diverso rispetto a quello dell'esimente di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n.1 del 1989, su cui si fonda la procedura del Senato.

Nel primo caso ci si basa sul principio di non contraddizione (se l'ordinamento prevede un dovere non può comminare anche la punizione di comportamenti necessari per l'adempimento del dovere stesso), mentre

nel secondo caso ci si occupa della salvaguardia della funzione di Governo.

Essendo diversa la *ratio* delle due fattispecie prima richiamate, risulta del tutto differente il criterio valutativo adottabile in ordine alle stesse. Infatti, se nella scriminante dell'adempimento del dovere la giurisprudenza penale ha configurato una serie di requisiti senza i quali la scriminante non sussiste (ad esempio la stretta correlazione, sul piano della necessità ed indispensabilità, tra atto contrario a norme penali e adempimento del dovere), al contrario l'esimente di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, proprio per la sua valenza *extra ordinem* e proprio per la sua funzione diversa rispetto alle comuni scriminanti, non può essere valutata con gli stessi criteri delle scriminanti ordinarie. In particolare, nel caso di esimente di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, la valutazione può prescindere dalla stretta necessità tra l'atto e la funzione governativa, nel senso che il Ministro è scriminato anche se l'interesse pubblico governativo poteva essere parimenti realizzato con un comportamento diverso. Si osserva a tal proposito che l'autonomia della funzione di governo presuppone anche un'autonomia nella scelta dei mezzi e non solo quindi dei fini da perseguire. Una diversa ricostruzione renderebbe del tutto inutile l'esimente di competenza del Senato che, se intesa in tale accezione, finirebbe per coincidere sostanzialmente con la scriminante dell'adempimento del dovere, di cui all'articolo 51 del codice penale e comporterebbe il rischio di un'interferenza di competenze tra la valutazione che spetta all'autorità giudiziaria e quella spettante al Senato che altrimenti, finirebbe per vertere sugli stessi profili, come se quest'ultimo fosse una sorta di «quarto grado» giurisdizionale, con confusione di poteri e di ruoli.

Anche in tal caso la conferma della correttezza di tale ricostruzione si ha leggendo la relazione del Tribunale dei Ministri, nella quale si afferma che non sussiste la causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del codice penale e purtuttavia si demanda alla prerogativa esclusiva del Senato la valutazione della particolare esimente costituzionale relativa al perseguimento dell'interesse pubblico governativo, come detto del tutto diversa dalla scriminante ordinaria dell'adempimento del dovere.

Chiarito il quadro metodologico entro cui deve muoversi la Giunta, occorre ora chiedersi se, in questo caso, il perseguimento di un interesse pubblico governativo abbia caratterizzato o meno, nelle sue finalità, il comportamento assunto dal Ministro.

La risposta a tale quesito va data innanzitutto alla luce degli elementi oggettivi dai quali si evince la valenza «governativa» delle politiche di contrasto all'immigrazione adottate in concreto.

In sede di informativa sulla vicenda della nave «Diciotti», nella seduta del Senato del 12 settembre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri – nel ricostruire le varie fasi degli eventi – ha precisato testualmente che «*Sin dai giorni successivi all'arrivo nel porto di Catania, esperiti inutilmente i tentativi di intesa con le autorità maltesi, che confermavano la loro posizione di non voler interferire e di non assumersi alcuna respon-*

sabilità, il Governo italiano avviava interlocuzioni con le istituzioni europee, al fine di condividere un piano di ripartizione dei migranti, analogamente a quanto già avvenuto in occasione dello sbarco verificatosi nel porto di Pozzallo [...]» (brano estratto dal resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea del Senato del 12 settembre 2018).

Già con riferimento a questo primo elemento appare del tutto infondata l'obiezione, emersa nel dibattito pubblico di questi giorni, relativa alla mancata adozione di una formale delibera del Consiglio dei Ministri su tale vicenda. Infatti l'indirizzo politico non sempre e non necessariamente si estrinseca attraverso atti formali. Il coordinamento della politica dell'Esecutivo, spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri, in molti casi si attua attraverso comportamenti concludenti, che non hanno necessariamente la forma della deliberazione del Consiglio. L'informativa al Parlamento sulla vicenda «Diciotti» costituisce un indice sintomatico decisivo circa la «valenza governativa» delle scelte adottate.

Infatti, come si evince dalla predetta informativa del Presidente Conte, il Governo italiano, nei giorni in cui avveniva la vicenda in questione, stava operando un confronto con le autorità maltesi prima e poi con le istituzioni europee per definire un piano di ripartizione degli immigrati.

Tra l'altro, in questo caso, l'informativa all'Assemblea del Senato non è assimilabile certamente ad un'intervista giornalistica, rivestendo una valenza istituzionale ed in quanto tale idonea ad esprimere l'indirizzo politico del Governo in materia.

Proseguiva il Presidente Conte nella sopracitata informativa al Senato: «*Il 24 agosto veniva convocata a Bruxelles una riunione, alla quale ovviamente partecipavano anche i delegati del Governo italiano, proprio al fine di verificare la praticabilità di un piano di ripartizione dei migranti, che ovviamente era stato anche proposto e suggerito dall'Italia».*

Peraltro, la valenza governativa degli interessi pubblici perseguiti nella vicenda «Diciotti» appare evidente anche alla luce delle circostanze emerse successivamente ed in particolare del fatto che solo dopo che siano stati esperiti i tentativi in sede europea e all'esito negativo degli stessi, il Governo abbia autorizzato lo sbarco degli immigrati, evidenziando implicitamente che il divieto allo sbarco costituiva pertanto un mezzo scelto, nell'autonomia della funzione di Governo, per esercitare una pressione sulle istituzioni europee e per indurle a concordare un piano di riparto degli immigrati. A tal proposito il Presidente del Consiglio precisava testualmente, sempre nella predetta informativa all'Assemblea del Senato del 12 settembre 2018: *« Esaurito negativamente il tentativo di risolvere la questione a livello europeo, il 25 agosto, ovvero il giorno dopo la riunione a Bruxelles, è stato comunque autorizzato lo sbarco dei migranti nel porto di Catania. L'operazione è stata conclusa senza alcuna criticità nella notte tra il 25 e il 26, con il loro trasferimento presso l'hotspot di Messina».*

In relazione a tali profili, si precisa che il 24 agosto 2018 si è tenuto un vertice a Bruxelles tra i consiglieri per gli Affari europei dei *leader* di

12 Paesi (Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Malta, Grecia e Irlanda) al fine di trovare soluzioni comuni a lungo termine sugli sbarchi degli immigrati; durante tale incontro è stato affrontato anche il caso «Diciotti». Tale riunione si è chiusa senza alcun accordo sulla redistribuzione degli immigrati a bordo della predetta nave.

A seguito di tale esito, si sono registrate esternazioni pubbliche fortemente critiche sia da parte del Presidente Conte, sia del Ministro Di Maio, che ha minacciato di «tagliare» i fondi all'Unione europea da parte dell'Italia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver terminato il resoconto in merito alla vicenda «Diciotti», ha ritenuto (sempre nel corso dell'informativa del 12 settembre 2018) di formulare alcune osservazioni e considerazioni di insieme, che si ritiene utile riportare testualmente: *«Le autorità maltesi, pur avendo assunto formalmente sin dall'inizio la responsabilità del coordinamento dell'intervento, con il trascorrere delle ore hanno dimostrato – e attestato concretamente – l'intendimento di non procedere alle operazioni di soccorso, limitandosi a indicare ai migranti, anche scortandoli, la rotta nella direzione dell'area SAR di competenza italiana.*

Si è continuato a chiedere a Malta, senza ottenere alcuna risposta, di indicare il porto di sbarco. Infatti, nonostante la situazione di grave pericolo per le persone – evidenziata dallo stato di precarietà del barcone, inabissatosi poi nelle ore successive – avesse reso necessario l'intervento delle unità navali italiane, era evidente che permaneva la competenza maltese nella definizione delle operazioni. Questo in accordo con la normativa internazionale. Va comunque precisato che, nei giorni in cui la nave Diciotti è stata ormeggiata nel porto etneo, è stata costantemente assicurata ogni necessaria assistenza ai migranti. Non è stata, invece, una bella pagina per l'Europa, che ha perso l'occasione per dare concretezza e attuazione immediata a quei princìpi di solidarietà e responsabilità che pure vengono costantemente e diffusamente evocati, a destra e a manca, come valori fondativi dell'intero ordinamento eurounitario.

Il Governo italiano ha ribadito, fin dall'avvio del caso Diciotti, la propria convinzione che esso dovesse necessariamente essere affrontato in linea con i princìpi di solidarietà e di condivisione tra i Paesi dell'Unione europea in materia di gestione dei flussi migratori».

La valenza «governativa» del caso «Diciotti» emerge in modo palese ed indiscutibile da tali valutazioni fatte a suo tempo dal Presidente Conte.

È utile evidenziare che tale politica governativa precedeva il caso «Diciotti» e continuava anche dopo tale evento, facendo parte di un tentativo strategico dell'Esecutivo di risolvere in maniera strutturale il problema del contrasto all'immigrazione irregolare.

Precisa a tal proposito il Presidente Conte, sempre nella sopracitata informativa del 12 settembre 2018: «*Già prima, quindi, che si verificasse il caso Diciotti, e ancora successivamente ad esso, il Governo italiano si è fatto promotore di una insistita e determinata iniziativa, volta a sollecitare*

le istituzioni europee affinché vengano tempestivamente attuate le conclusioni adottate, all'unanimità, all'esito del Consiglio europeo dello scorso fine giugno [...]

La nostra politica sull'immigrazione non risponde a logiche emergenziali o a contingenze transeunti. Abbiamo fatto di più: abbiamo proposto un'articolata e complessa strategia che mira ad offrire una regolamentazione e una gestione dei flussi migratori in via strutturale, consegnata ad un documento che abbiamo proposto alle istituzioni europee sin dai primi incontri sul tema, articolato in sei premesse e dieci obiettivi. Tale proposta è quindi documentata anche nelle nostre posizioni ufficiali che abbiamo successivamente sostenuto in occasione dei vari consessi europei».

Si ricordano ulteriori interventi del Presidente Conte, svolti nelle sedi parlamentari in ordine alla materia dell'immigrazione.

In data 5 giugno 2018 il Presidente del Consiglio Conte – in sede di dichiarazioni programmatiche dinanzi all'Assemblea del Senato – in materia di immigrazione ha evidenziato l'intendimento del governo di superare la precedente disciplina dei flussi migratori, con l'obiettivo di ottenere, in ambito europeo, *«il superamento del Regolamento di Dublino al fine di ottenere l'effettivo rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità e di realizzare sistemi automatici di ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo».*

Ha esternato quindi la volontà di *«riorganizzare e rendere efficiente il sistema dell'accoglienza, assicurando trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici ed eliminando ogni forma d'infiltrazione della criminalità organizzata»*, precisando che, ove non ricorrano i presupposti di legge per la permanenza degli immigrati, il governo si adopererà *«al fine di rendere effettive le procedure di rimpatrio e affinché in sede europea tutti i Paesi terzi che vorranno stringere accordi di cooperazione con un Paese membro dell'Unione accedano alla sottoscrizione di accordi bilaterali di gestione dei flussi migratori».*

Nella seduta di Assemblea del Senato del 27 giugno 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, in sede di comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018, ha ribadito gli obiettivi del Governo in tema di immigrazione.

Ha riferito che il Governo ha elaborato una proposta che mira ad offrire una diversa regolamentazione ed una gestione efficiente dei flussi migratori, anche dal punto di vista dell'interesse del Paese e dei cittadini, facendo peraltro accantonare una bozza di proposta europea sull'immigrazione, circolata anticipatamente, inadeguata ad offrire un'efficace soluzione al problema.

Il Presidente del Consiglio ha precisato trattarsi della *European multilevel strategy for migration, «proposta articolata, organica, basata su un nuovo approccio, che consenta all'Europa di uscire da una gestione intesa in base a una logica emergenziale e di entrare, invece, in una nuova dimensione, che prevede una gestione basata su una logica strutturale, da riconoscere definitivamente come priorità dell'Unione europea».*

Ha quindi individuato, sempre in materia di immigrazione, una serie di obiettivi, tra i quali si richiama l'attenzione su quelli di seguito indicati.

Quinto obiettivo: superamento del criterio del Paese di primo arrivo in quanto non è un criterio idoneo per gestire i flussi in modo efficace e sostenibile, affermando il principio secondo cui chi sbarca in Italia sbarca in Europa.

Sesto obiettivo: assunzione di una *«responsabilità comune europea»* da parte dell'Unione europea e degli Stati membri sulle persone, gli uomini, le donne e i bambini salvati in mare. Si esclude che la responsabilità in ordine alle richieste di asilo ricada esclusivamente sul Paese di primo arrivo. Si prevede il superamento del concetto di «attraversamento illegale» per le persone soccorse in acque internazionali. Si ritiene che occorra rivedere anche la disciplina delle attività di *search and rescue*. Viene affermato che *«Bisogna* [...] *scindere il piano dell'individuazione del porto sicuro di sbarco dal piano dell'individuazione dello Stato competente a esaminare le richieste di asilo. L'obbligo di salvataggio, in accordo con il diritto del mare e le convenzioni internazionali, non può diventare obbligo di processare tutte le domande per conto di tutti».*

Ottavo obiettivo: creazione di centri di accoglienza in più Paesi europei per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare ovviamente, al contempo, problemi di ordine pubblico e di sovraffollamento. Si afferma la necessità che *«nel quadro di ripartizione delle responsabilità, vengano realmente portati a termine i cosiddetti ricollocamenti e rinforzare i meccanismi e le modalità di rimpatrio al fine di rendere i rimpatri più effettivi».*

Nella seduta di Assemblea del Senato del 16 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, in sede di comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, ha nuovamente affrontato alcuni profili inerenti al tema dell'immigrazione.

Il Presidente Conte ha – in particolare – riferito come la *«prima sfida»* sia quella di lavorare per una *«gestione condivisa multilivello dei flussi migratori, che consenta di affrontare un problema ormai di carattere globale con un cambio di paradigma* [...] *privilegiando un approccio strutturale a un approccio emergenziale, partendo dai movimenti primari per arrivare a quelli secondari»*. Ha evidenziato la necessità di *«dare una risposta comune, con la definizione di un meccanismo stabile e sostenibile già nelle fasi di sbarco, redistribuzione e rimpatrio, senza oneri aggiuntivi per i Paesi come l'Italia di primo arrivo».*

Ha sostenuto di considerare irrinunciabile che Stati membri e istituzioni comunitarie siano coerenti con il cambio di prospettiva assunto nel precedente Consiglio europeo del mese di giugno. A tale proposito ha fatto riferimento ad un approccio europeo alla gestione della migrazione che vada *«in direzione di un indispensabile equilibrio fra movimenti primari e movimenti secondari, di un riconoscimento del principio degli sforzi condivisi per gestire i migranti a seguito di un salvataggio in mare».*

Ha quindi riferito di ritenere indispensabile che il Consiglio europeo riaffermasse l'impegno dell'Unione europea a rafforzare la collaborazione con i Paesi di origine e di transito e a investire di più e meglio nella gestione dei movimenti primari.

Nella seduta di Assemblea del Senato dell'11 dicembre 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, in sede di comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, ha riferito la sua intenzione di ribadire ai colleghi europei la necessità di dare corpo ad una regolazione e gestione dei flussi migratori di matrice autenticamente europea, non più elusiva della sfida prioritaria dei movimenti primari e della gestione dei salvati in mare.

Ha a tale proposito affermato*: «In particolare, non può più gravare sui Paesi di primo arrivo l'onere legato alla gestione degli sbarchi ed occorre – lo rivendico dall'estate – un coordinamento europeo fin dalla fase di sbarco. Un meccanismo di gestione dei salvati in mare richiede, inoltre, uno sforzo condiviso e azioni congiunte, proprio per aderire alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno, in tre* [...] *componenti fondamentali: in primo luogo, lo sbarco, che deve vedere uno sforzo condiviso degli Stati membri, col coordinamento, ovviamente, della Commissione europea. In secondo luogo, la redistribuzione, su cui ribadirò la necessità ineluttabile che gli Stati membri (e non solo quelli costieri e pertanto di primo arrivo) si facciano carico di uno sforzo realmente condiviso* [...] *Terzo aspetto, anch'esso fondamentale, riguarda i rimpatri dei salvati in mare non aventi diritto alla protezione internazionale. Occorre che si dia finalmente sostanza a una europeizzazione dei rimpatri, ad esempio attraverso il mutuo riconoscimento, almeno negli Stati membri che vorranno procedere in questa direzione, delle decisioni in materia ed attraverso l'utilizzo della cooperazione allo sviluppo come incentivo per una migliore cooperazione con i Paesi terzi».*

Dopo aver ribadito alcuni aspetti inerenti alla riforma del regolamento di Dublino, nonché al rifinanziamento del *trust fund* per l'Africa, il Presidente Conte ha ritenuto di soffermarsi anche su un altro aspetto ritenuto *«cruciale»* nel dibattito europeo sulla migrazione, e cioè sull'aggiornamento del mandato dell'operazione *Sophia*, per evitare che gli sbarchi degli immigrati, salvati dalle navi dell'operazione, avvengano soltanto in Italia. Ha sottolineato a tale proposito che *«Anche su questo tema occorre che tutti gli Stati membri si chiedano davvero se valga la pena di mettere in pericolo un'operazione di forte valenza politica, in primo luogo per la sicurezza del Mediterraneo, per reiterare una chiusura netta a un aggiornamento del mandato che l'Italia chiede allo scopo di ottenere finalmente uno sforzo condiviso sugli sbarchi».*

Il relatore conclude facendo presente che il primo elemento che consente di ravvisare in maniera indiscutibile l'esimente del perseguimento di un interesse pubblico inerente alla funzione di Governo può essere desunto attraverso un ragionamento *«a contrario»*. Se nel caso di specie non fosse ipoteticamente ravvisabile il predetto interesse pubblico, occorre chiedersi

di quale natura sarebbe stato l'interesse perseguito dal Ministro nel caso di specie.

Se ci trovassimo di fronte ad un reato di peculato, la risposta sarebbe evidente e scontata, essendo il profitto proprio o altrui un elemento costitutivo della fattispecie in questione. Un Ministro accusato di peculato non potrebbe mai invocare l'interesse pubblico governativo, essendo il peculato ontologicamente orientato al perseguimento di un interesse privato. Nell'esempio ipotizzato, il reato di peculato sarebbe ministeriale (in quanto commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni) ma l'esimente dell'interesse pubblico governativo non sarebbe sicuramente configurabile.

Sempre ragionando secondo una prospettiva logica *«a contrario»*, ipotizziamo che l'interesse perseguito dal Ministro sia di tipo «politico-partitico» e non governativo. Anche tale ipotesi non regge ad un vaglio oggettivo, avendo assunto il Presidente del Consiglio Conte una posizione ufficiale rispetto alla vicenda in questione, nel contesto (si sottolinea «ufficiale» o meglio istituzionale) dell'informativa all'Assemblea del Senato del 12 settembre 2018. Solo una presa di posizione contraria, espressa in tale sede istituzionale, avrebbe legittimato una diversa configurazione del profilo teleologico della condotta del ministro Salvini. In particolare, se il Presidente del Consiglio – che ha compiti di coordinamento della politica del Governo – avesse assunto una posizione di distanza o di contrarietà rispetto alle decisioni del Ministro Salvini sul caso «Diciotti», allora avremmo potuto ipotizzare un interesse partitico e non governativo. Ma questo non è avvenuto nella vicenda in esame.

Tale ricostruzione risulta confermata anche alla luce dalla posizione espressa in sede di Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, in relazione alla quale è stata dal Ministro Salvini citata nella memoria la «nota verbale» del 19 agosto 2018. In tale «nota verbale» si precisa che «*soltanto un'azione decisa da parte delle istituzioni europee, che l'Italia è naturalmente pronta a sostenere, potrà consentire di superare le attuali difficoltà che impediscono l'individuazione di un porto di sbarco delle persone soccorse dalla nave »Diciotti«»* (vedi pagina 10 della memoria del Ministro Salvini).

Va inoltre evidenziato che, nella riunione del 13 giugno 2018 del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Direttore Generale del dipartimento Informazioni per la Sicurezza sottolineava rischi terroristici legati ai flussi migratori (vedi pagina 14 della memoria del Ministro Salvini), prospettando in tal modo un pericolo per l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale – senza dubbio preminente – ed una conseguente esigenza di tutela dello stesso.

È appena il caso di precisare che, nelle sedi «politiche», ciascun parlamentare potrà sindacare le scelte governative assunte in ordine alla vicenda «Diciotti» con interrogazioni o interpellanze, ma nell'ambito della Giunta tale sindacato deve essere escluso, confondendosi altrimenti la valutazione della prerogativa – prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 – con la valutazione dell'azione di Governo, attività del tutto diverse

per oggetto, per modi e per finalità. In sede di esame di Giunta per reati ministeriali occorre limitarsi quindi al riscontro obiettivo della finalità perseguita dal Governo, espressa istituzionalmente innanzitutto dal Presidente Conte nella più volte richiamata seduta di Assemblea del 12 settembre 2018. In altri termini, superato il vaglio preventivo in ordine alla ministerialità del reato – nei termini precedentemente precisati e con riferimento ai criteri valutativi individuati per la verifica di tale «precondizione» , volti ad escludere che la fattispecie in esame rientri nei reati cosiddetti «comuni» – il sindacato della Giunta non può che limitarsi al riscontro delle finalità indicate nell'articolo 9, comma 3 della legge costituzionale n. 1 del 1989, senza estendere quindi la propria valutazione a profili che ineriscono alla scelta dei mezzi per conseguire le predette finalità atteso che, come già evidenziato, l'autonomia della funzione di Governo – che costituisce la *ratio* giustificativa dell'esimente *extra ordinem* di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 – presuppone anche un'autonomia nella scelta dei mezzi e non solo quindi dei fini da perseguire. Quindi, la Giunta non deve valutare se l'interesse pubblico inerente all'esercizio di una funzione governativa meriti o meno una tutela, né se lo stesso sia o meno condivisibile. Deve invece valutare se quest'ultimo sia stato o meno oggetto di «rappresentazione» da parte del Ministro Salvini e degli altri membri del Governo, aspetto che emerge in maniera sicura e indiscutibile. Il concetto di interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo non può essere quindi riportato ad un parametro oggettivo e assoluto, ma deve essere al contrario riportato al parametro soggettivo *(rectius* teleologico) della finalità governativa perseguita dal Ministro.

Escluso il «movente» privato, escluso il «movente» politico-partitico, rimane quindi in piedi, ad avviso del relatore, esclusivamente il «movente» governativo, che ha ispirato l'azione del Ministro Salvini e che è pertanto idoneo a configurare il presupposto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 per il diniego dell'autorizzazione a procedere. Le dichiarazioni del Presidente Conte nell'Assemblea del Senato del 12 settembre 2018, come pure quelle espresse dallo stesso in altre sedi parlamentari sono tutte orientate in tale direzione.

Alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate, il relatore sottolinea l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere di cui al documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

Plenaria

20ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 16,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc.* IV-*bis,* n. 1) *Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2019 e proseguito nelle sedute del 7 e 13 (antimeridiana) febbraio 2019.

Il Presidente relatore GASPARRI *(FI-BP)* ricorda preliminarmente che la propria proposta conclusiva – illustrata nell'odierna seduta antimeridiana – è volta al diniego della richiesta di autorizzazione a procedere di cui al documento in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* evidenzia che nella relazione del Tribunale dei Ministri di Catania sono presenti una serie di incongruenze e contraddizioni. I particolare, tale Tribunale confonde l'obbligo di salvataggio in mare con l'accoglienza a tempo indeterminato nel territorio dello Stato delle persone sbarcate senza documenti e senza alcun permesso.

Le convenzioni internazionali ravvisabili in ordine a tale materia vengono citate in maniera parziale e strumentale dal Tribunale dei Ministri, facendo lo stesso riferimento solo alle parti funzionali alla tesi accusatoria. In particolare, il Tribunale evidenzia che la convenzione SAR configura in termini specifici l'obbligo di salvataggio delle persone in mare, omettendo tuttavia di sottolineare che tali normative sono state emanate per le navi commerciali, che in quanto tali debbono subire la minore deviazione di rotta possibile in caso di salvataggio. La nave Diciotti invece non è certamente un'imbarcazione di tipo commerciale, appartenendo alla Marina militare.

Un'altra palese incongruenza è quella relativa alla contraddittorietà tra l'ipotesi di reato formulata dal Tribunale di Catania per il periodo dal 20 al 25 agosto, nel quale la nave Diciotti era ormeggiata nel porto,

e la valutazione invece di insussistenza del fatto criminoso per il periodo antecedente, in cui la nave era ormeggiata nella rada di Lampedusa. Il Tribunale dei Ministri dei Catania, preso atto che il Tribunale di Palermo non aveva ravvisato alcun comportamento penalmente rilevante rispetto ai giorni in cui la nave era ancorata a Lampedusa, ha voluto a tutti i costi individuare una fattispecie di reato e per raggiungere tale obiettivo ha prospettato argomentazioni del tutto inconferenti e inadeguate, confondendo il concetto di POS con il concetto di *hotspot*. In particolare, se il POS è contemplato da norme internazionali, al contrario l'*hotspot* è disciplinato da una fonte normativa secondaria, ossia da un regolamento ministeriale.

Rileva altresì il senatore Pillon che la richiesta di POS va fatta all'autorità procedente, che nel caso di specie è quella maltese. Quest'ultima ebbe tre richieste di POS e nonostante le stesse si limitò ad accompagnare il barcone nelle acque territoriali italiane. In particolare, due vedette maltesi viaggiarono a fianco dell'imbarcazione dei migranti per 24 ore, con un'operazione che l'oratore non esita a definire «un atto corsaro».

Il Governo italiano, a fronte di tale situazione emergenziale, ha il dovere di controllare i confini nazionali, che negli ultimi anni sono stati violati sia nella parte nord-occidentale del Paese, con migranti accompagnati via terra dalla Francia, sia nella parte nord-orientale del Paese, con migranti extracomunitari provenienti dal territorio sloveno, e sia nella parte meridionale, per via delle imbarcazioni provenienti dalle acque maltesi.

In tale complessa situazione di crisi internazionale il Governo ha avuto l'esigenza di usufruire di tempi necessari alla risoluzione della difficile situazione in questione. Gli immigrati hanno nel frattempo avuto un'adeguata assistenza medica e ogni genere di conforto.

A conclusione del proprio intervento, il senatore Pillon rileva che la proposta conclusiva del relatore offre spunti approfonditi e prospetta argomentazioni ineccepibili su un piano giuridico-costituzionale, senza quindi scendere in ambiti di tipo meramente politico. La cornice giuridica individuata dal relatore risulta adamantina e chiara, facendo riferimento alle esimenti di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* rileva preliminarmente che l'articolata proposta conclusiva del relatore fornisce un'impostazione metodologica atta a sciogliere taluni nodi, oggetto del dibattito pubblico degli ultimi giorni.

Rileva poi che il senatore Pillon, nel corso del proprio intervento in discussione generale, è entrato in profili che esulano dalla competenza del Senato e della Giunta, investendo ambiti di esclusiva pertinenza del giudice penale. Come il Presidente relatore ha evidenziato nella proposta conclusiva, la Giunta è chiamata a decidere solo in ordine alla sussistenza o meno di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente all'esercizio di funzione di Governo, esulando invece dall'ambito delle competenze parlamentari valutazioni inerenti alla sussistenza della condotta criminosa.

Relativamente agli obblighi inerenti al POS, sui quali si è soffermato il senatore Pillon, sottolinea che le argomentazioni prospettate dal Tribunale dei Ministri di Palermo evidenziano la sussistenza del reato solo a partire dal 20 agosto, momento in cui appare evidente che gli apparati maltesi non rispondono alle richieste inviate agli stessi. È da quel momento quindi che si configura la fattispecie criminosa e tale orientamento è seguito anche dal Tribunale di Catania, territorialmente competente per gli episodi verificatisi in tale lasso temporale.

Lo stesso relatore, nella rigorosa e dotta disamina metodologica, prende correttamente atto di alcuni dati, sottratti al sindacato della Giunta e riservati all'esclusiva competenza del giudice penale, e conseguentemente non entra nel merito di profili estranei all'ambito valutativo del Senato, rivendicando invece le prerogative parlamentari in relazione al riscontro delle esimenti previste nella legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il relatore – prosegue l'oratrice – riporta i contenuti dell'informativa all'Assemblea del Senato del Presidente Conte del 12 settembre 2018, con la quale si evidenzia che l'obiettivo perseguito dall'Esecutivo era quello di indurre i Paesi europei a concordare un piano di riparto dei migranti. Tale posizione appare tuttavia in contrasto con le dichiarazioni politiche riportate dai mezzi di stampa nelle settimane antecedenti alla predetta data. Rileva a tal proposito che le dichiarazioni del Presidente Fico e del Ministro Salvini, rilasciate nel corso di diverse interviste, appaiono del tutto contrastanti e contraddittorie. Addirittura il Ministro Salvini aveva sfidato apertamente il Presidente Conte, minacciando una crisi di Governo, come riportato dai mezzi di stampa nella giornata del 23 agosto 2018. Alla luce di tale quadro complessivo, appare del tutto disomogenea la posizione assunta dalle forze politiche di Governo in ordine alla vicenda Diciotti. Peraltro – rileva l'oratrice – nel periodo in questione non c'era un problema di flussi migratori particolarmente accentuato, essendosi registrata una diminuzione degli sbarchi.

La senatrice Rossomando conclude il proprio intervento evidenziando che nel caso di specie il diniego dell'autorizzazione a procedere è suscettibile di compromettere i fondamenti dello Stato di diritto, nel quale ogni mezzo ed ogni azione deve essere lecita. In ordine alla vicenda in questione non si ravvisa nessun interesse pubblico, atteso che i pericoli di terrorismo paventati dal Ministro Salvini nella propria memoria scritta risultano del tutto generici ed infondati.

Il senatore BALBONI *(FdI)*, nel dichiarare il proprio sostegno sulla proposta conclusiva illustrata dal Presidente, ricorda che nel 1997 il Governo Prodi attuò un blocco navale nei confronti dell'Albania per fronteggiare l'emergenza degli sbarchi provenienti da quel Paese. In quella circostanza, né il Presidente del Consiglio né i Ministri competenti furono indagati per il reato di violenza privata, essendo indiscutibile che il Governo di allora avesse agito a salvaguardia di un preminente interesse pubblico.

Nel caso in esame, invece, benché fosse altrettanto evidente che l'azione di Governo fosse determinata a tutela di un preminente interesse

pubblico, il Tribunale dei Ministri ha deciso di inquisire il Ministro dell'interno, senatore Salvini, per il reato di sequestro di persona. In tal modo, osserva che la decisione assunta dall'autorità giudiziaria competente enfatizza il ruolo dello stesso Ministro nel suo obiettivo di contrastare l'immigrazione irregolare.

Nel merito della vicenda, ritiene indubitabile che il Ministro dell'interno non abbia agito per perseguire un interesse personale; inoltre, appare del tutto opinabile che la sua condotta sia stata tale da recare vantaggi alla parte politica a cui appartiene. È invece incontrovertibile che il Ministro Salvini abbia agito nell'interesse nazionale poiché non adottare una politica fortemente restrittiva nei confronti degli sbarchi consente di aprire le maglie verso le partenze che sono gestite dai cosiddetti «mercanti di carne umana».

Peraltro, l'azione del Ministro dell'interno va inserita in un preciso contesto che ha visto un altro Stato sovrano, Malta, che ha compiuto un vero e proprio atto ostile nei confronti dell'Italia, atto che non poteva essere accettato passivamente. Inoltre, rispondeva a un preciso interesse dello Stato italiano porre all'attenzione della comunità internazionale l'atteggiamento non collaborativo addebitabile allo Stato di Malta.

Un ulteriore aspetto da evidenziare e che comprova la sussistenza dell'esimente del preminente interesse pubblico è legato al fatto che da parte degli apparati di *intelligence* si è più volte segnalato che attraverso gli sbarchi degli immigrati clandestini possano giungere nel nostro Paese anche soggetti potenzialmente pericolosi e in grado di pianificare o commettere azioni terroristiche. Appare inoltre evidente che i migranti trattenuti nella nave Diciotti, ormeggiata nel porto di Catania, sono stati assistiti con tutte le misure del caso. Anche per questa ragione, l'ipotesi di sequestro di persona di carattere omissivo, configurata nelle tesi del Tribunale dei Ministri, risulta oggetto di forti riserve poiché la fattispecie del sequestro di persona omissivo rappresenta più che altro un caso di scuola che assai raramente è stato registrato nei decenni scorsi dalla giurisprudenza penale.

In conclusione, dopo aver ricordato che i documenti provenienti dal Presidente del Consiglio Conte e dal Vice Presidente del Consiglio Di Maio e dal ministro Toninelli rimarcano la collegialità di una scelta, soprattutto per ragioni di carattere politico, reputa che l'azione condotta dal Ministro dell'interno rientri completamente nell'ambito della esimente configurata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, avendo lo stesso Ministro perseguito un preminente interesse pubblico.

La senatrice TESEI *(L-SP-PSd'Az)*, nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva avanzata dal Presidente, anche sulla base degli atti contenuti nei fascicoli a disposizione dei componenti della Giunta, richiama l'attenzione sul periodo preciso – che va dal 20 al 25 agosto 2018 – in cui i migranti furono trattenuti sulla nave Diciotti. A tal riguardo va anche considerato che in occasione del Consiglio europeo tenutosi alla fine del giugno dell'anno scorso, fu adottato il criterio della

ripartizione volontaria dei migranti da parte degli Stati membri dell'Unione europea: tale criterio evidentemente richiede un maggior coordinamento tra gli stessi Stati al fine di individuare la loro concreta disponibilità ad accogliere tali soggetti. Conseguentemente, tale ricerca di disponibilità può comportare anche tempi lunghi.

Ebbene, tale situazione generale va considerata per contestualizzare nella maniera più corretta quanto accaduto nel periodo compreso tra il 20 e il 25 agosto dal momento che i migranti furono trattenuti nella nave Diciotti in attesa che si verificasse in concreto la disponibilità degli Stati membri di accoglierli.

Peraltro occorre considerare anche altri elementi: in primo luogo, dal 20 al 22 agosto del 2018 la nave Diciotti ha battuto bandiera gialla, a riprova del fatto che venivano effettuati controlli sanitari; in secondo luogo, espletati tali controlli sanitari, saliva a bordo il procuratore Patronaggio che ha rilevato il rispetto delle condizioni in cui i passeggeri della nave erano tenuti, non individuando alcuna ipotesi di reato né adottando specifiche misure. In terzo luogo, appare significativo che in quegli stessi giorni sulla nave Diciotti – nave italiana che si trovava sul suolo italiano – salgono a più riprese diversi parlamentari che hanno svolto verifiche dalle quali non è emerso alcuno stato di segregazione dei soggetti presenti a bordo.

Ricorda poi che sulla stampa sono emerse critiche da parte dell'Unione europea che lamentava il fatto che i migranti, una volta sbarcati, sono stati destinati a Rocca di Papa, salvo poi appurare che di molti di loro si erano perse le tracce. A tale riguardo, alcuni Stati avevano addirittura richiesto che fossero posti in stato di detenzione, cioè che fossero adottate nei loro confronti misure restrittive della libertà personale.

In conclusione, tenuto conto che la richiesta di POS risulta in linea con i tempi previsti in casi analoghi, reputa che l'azione del Ministro dell'interno si sia svolta nell'ambito di un preminente interesse pubblico che deve considerare sia la difesa dei confini italiani sia la tutela della sicurezza nazionale, anche in virtù del fatto che vi sono numerose segnalazioni da parte degli apparati di *intelligence* e delle forze dell'ordine sulla eventualità che soggetti pericolosi possano giungere in Italia attraverso gli sbarchi non regolari.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* rileva che l'obiettivo sotteso alla creazione dei POS è orientato nell'ottica della deburocratizzazione, non essendo invece funzionale ad altri fini. Infatti, nel caso di salvataggio in mare, è a carico del conduttore del mezzo nautico l'obbligo di recarsi a terra nel posto più vicino e più agevole per lo sbarco.

Il senatore Pillon ritiene erroneamente che la disciplina della SAR riguardi esclusivamente le navi commerciali, non tenendo conto della circostanza che il trattenimento indebito della Diciotti nel porto di Catania ha impedito alla stessa di svolgere i propri compiti militari e marittimi.

Inoltre, nel caso di specie, intervengono convenzioni internazionali che in quanto tali si collocano nell'ambito della gerarchia delle fonti a un livello più alto della legislazione ordinaria.

Rileva poi il senatore De Falco che nella vicenda in questione sono ravvisabili omissioni rispetto ad atti dovuti.

Inoltre, il comportamento delle autorità maltesi, grave ed esecrabile, avrebbe richiesto una reazione da parte dell'Italia più adeguata, come ad esempio il ritiro dell'ambasciatore italiano da Malta, senza quindi adottare comportamenti ingiustificati e illeciti, come avvenuto nel caso di specie.

Alla luce di tale situazione complessiva, non sussistono le condizioni per il diniego dell'autorizzazione a procedere, che pertanto va concessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali)
e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera
BRESCIA

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BRESCIA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione sulle relative linee programmatiche

Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 26 settembre scorso.

Il presidente BRESCIA ricorda che nella seduta del 26 settembre 2018 si è svolta la relazione della Ministra Bongiorno, nonché gli interventi di alcuni parlamentari.

Avverte quindi che, poiché la 1ª Commissione del Senato è convocata alle ore 11, l'audizione dovrà concludersi entro le ore 10,45 circa.

Ricorda inoltre che, in occasione della precedente seduta di audizione, dopo la relazione svolta dalla Ministra, alcuni parlamentari avevano posto domande e svolto considerazioni e avverte che darà quindi la parola ai commissari che intendano intervenire ulteriormente per svolgere considerazioni o porre domande e poi alla Ministra per rispondere alle domande poste.

Anche a nome dei Presidenti della 1ª Commissione del Senato, della XI Commissione della Camera e della 11ª Commissione del Senato e unitamente a tutti i colleghi senatori e deputati presenti ringrazia la Ministra per la sua presenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati ALAIMO *(M5S),* VISCOMI *(PD)* e SERRACCHIANI *(PD),* ai quali replica la ministra BONGIORNO, che fornisce altresì le risposte ai quesiti posti dai parlamentari intervenuti nella seduta precedente.

I deputati RAVETTO *(FI)* e SISTO *(FI),* il senatore GRASSI *(M5S)*, il deputato MUSELLA *(FI),* la senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* e i deputati TONELLI *(Lega)* e MOSCHIONI *(Lega)* intervengono per svolgere ulteriori osservazioni e quesiti, in relazione ai quali la ministra BONGIORNO si riserva di trasmettere le risposte in forma scritta.

Il presidente BRESCIA ringrazia la Ministra e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 13 febbraio 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 11

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COCER-INTERFORZE, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE RECANTI «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE DEL PERSONALE MILITARE» (C. 875 CORDA E C. 1060 MARIA TRIPODI)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COCER-INTERFORZE, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE RECANTI «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE DEL PERSONALE MILITARE» (C. 875 CORDA E C. 1060 MARIA TRIPODI)

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
TESEI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTT. GIUSEPPE SCANDONE, DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DELLA POLIZIA DI STATO, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 791 (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PERSONALE FORZE DI POLIZIA)

COMMISSIONI 1ª e 14ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

14ª (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 11,25.

AFFARI ASSEGNATI

(*Doc.* CCXXXVI, n. 1) ***Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976***

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione di una risoluzione: *Doc*. XXIV, n. 4)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 dicembre 2018.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ricorda che l'ordinamento italiano ha già previsto una soglia di sbarramento pari al 4 per cento, con la legge n. 10 del 2009. Tale scelta, a suo avviso, è stata incomprensibile, non essendo giustificata dall'esigenza di favorire la stabilità di governo, considerato che per l'elezione dei membri del Parlamento europeo si applica un sistema proporzionale.

Peraltro, il nuovo articolo 3, comma 2, dell'atto elettorale, come modificato dalla decisione (UE, Euratom) 2018/994, non sarebbe applicabile in Italia, poiché nessuna delle cinque circoscrizioni nazionali ha più di trentacinque seggi, requisito che determinerebbe l'applicazione di una so-

glia non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento per l'attribuzione dei seggi. Tale disposizione, infatti, riguarda solo alcuni Paesi europei, in particolare la Germania e la Spagna.

Il presidente LICHERI, preso atto dell'assenza di ulteriori interventi in discussione generale, ribadisce l'urgenza di procedere all'approvazione della decisione del Consiglio UE e ricorda che diversi Stati membri hanno provveduto a ratificare la decisione.

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice per la 14ª Commissione, illustra quindi uno schema di risoluzione, concordato con la senatrice Saponara, relatrice per la 1ª Commissione.

Nello schema di risoluzione si richiamano i profili di base giuridica relativi alla procedura e si rileva che – come evidenziato dal Governo nella lettera di trasmissione alle Camere – la decisione (UE, Euratom) 2018/994 non necessita di interventi normativi di adeguamento dell'ordinamento italiano, atteso che le disposizioni ivi previste sono già rinvenibili nell'attuale normativa nazionale, dettata dalla legge n. 18 del 1979 e dal decreto-legge n. 408 del 1994, come modificati dal decreto legislativo n. 11 del 2014, nonché dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e n. 223 del 1967.

La relatrice propone di approvare la decisione (UE, Euratom) 2018/994, considerato che, alla data odierna, numerosi Stati membri dell'Unione hanno già provveduto e che le prossime elezioni europee si svolgeranno tra il 23 ed il 26 maggio 2019.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice TESTOR *(FI-BP)* per ribadire la richiesta che, nell'assegnazione degli eventuali tre seggi aggiuntivi spettanti all'Italia in conseguenza dell'uscita del Regno Unito dall'Unione, si tenga conto dell'opportunità di assegnazione di uno degli stessi alle minoranze linguistiche.

La relatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* osserva che, in sede di approvazione della decisione (UE, Euratom) 2018/994, non è possibile apportare modifiche ad altre norme dell'ordinamento interno, che peraltro già prevede una soglia di sbarramento per l'attribuzione dei seggi. Una eventuale modifica dell'attuale ripartizione dei seggi attribuiti all'Italia, a seguito del recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea, quindi, dovrebbe costituire oggetto di uno specifico provvedimento.

Sollecita, infine, la conclusione dell'esame della modifica dell'atto elettorale europeo, in quanto l'approvazione dovrà essere notificata al Consiglio entro il mese di marzo, in vista delle elezioni di fine maggio. A tale riguardo, segnala che 16 Stati membri hanno già ad oggi provveduto all'adempimento delle procedure interne.

Il senatore PARRINI *(PD)* osserva che l'unica modifica di rilievo che introduce l'atto europeo è quella relativa alla soglia di sbarramento, tutta-

via già introdotta nell'ordinamento italiano, e per il quale comunque resta facoltativa: diviene infatti obbligatoria solo per le circoscrizioni elettorali superiori ai 35 eletti, quindi ben più ampie di quelle italiane. Ricorda che l'atto nasce dalla necessità di poter reintrodurre una soglia di sbarramento in Germania, dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima quella precedentemente apposta. Per il nostro Paese, invece, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 239 del 2018, ha ritenuto non manifestamente irragionevole la limitazione dell'accesso alla distribuzione dei seggi, per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, al 4 per cento dei voti validi.

Per il resto, ferma restando l'applicazione di un sistema proporzionale, gli Stati membri possono optare tra il collegio unico nazionale e la costituzione di circoscrizioni elettorali, che sono formate tenendo conto dei risultati dell'ultimo censimento della popolazione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di risoluzione, allegata al resoconto di seduta.

Le Commissioni riunite approvano all'unanimità.

La seduta termina alle ore 11,40.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'AFFARE ASSEGNATO *Doc*. CCXXXVI, n. 1 (*Doc*. XXIV, n. 4)

Le Commissioni riunite 1ª e 14ª,

esaminato il documento CCXXXVI, n. 1, contenente la trasmissione da parte del Governo alle Camere, della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976, ai fini della deliberazione prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per i casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea sia subordinata dal TUE e dal TFUE alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali;

visto l'articolo 223, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui la decisione del Consiglio che stabilisce le disposizioni, uniformi per tutti gli Stati membri, relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo, entra in vigore «previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali», procedura ribadita anche all'articolo 2 della stessa decisione (UE, Euratom) 2018/994;

rilevato che – come evidenziato dal Governo nella lettera di trasmissione alle Camere – la decisione (UE, Euratom) 2018/994 non necessita di interventi normativi di adeguamento dell'ordinamento italiano, atteso che le disposizioni ivi previste sono già rinvenibili nell'attuale normativa nazionale, dettata dalla legge n. 18 del 1979 e dal decreto-legge n. 408 del 1994, come modificati dal decreto legislativo n. 11 del 2014, nonché dai DPR n. 361 del 1957 e n. 223 del 1967;

considerato che, alla data odierna, numerosi Stati membri dell'Unione hanno approvato la decisione (UE, Euratom) 2018/994 e che le prossime elezioni europee si svolgeranno tra il 23 ed il 26 maggio 2019,

approvano la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018.

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(773) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

Il presidente PETROCELLI *(M5S)*, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Il vice ministro Emanuela DEL RE dà conto del deposito di una scheda tecnica che fornisce delucidazioni in merito ad alcuni quesiti precedentemente posti dai Commissari.

Il PRESIDENTE ne prende atto, assicurando che tale scheda verrà trasmessa ai membri delle Commissioni riunite.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 8,55.

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Galli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(844) ***Deputato Angela SALAFIA ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe***, approvato dalla Camera dei deputati

(583) ***Alessandra RICCARDI. – Disposizioni in materia di azione di classe***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente GIROTTO invita i senatori che hanno presentato emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato, ad illustrarli.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, evidenziando gli aspetti critici sottesi alla possibilità che l'adesione all'azione di classe possa avvenire sia dopo l'ordinanza che ammette l'azione, sia dopo la sentenza che definisce il giudizio.

Non essendovi ulteriori interventi in fase di illustrazione degli emendamenti, il presidente GIROTTO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 844

G/844/1/2 e 10

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, di riforma dell'istituto dell'azione di classe, costituisce la riproposizione e dunque la prosecuzione di un lavoro iniziato nella scorsa legislatura, al quale abbiamo proficuamente contribuito;

l'impianto del provvedimento, condivisibile in quanto amplia l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini italiani, necessita tuttavia di alcuni importanti interventi correttivi finalizzati a rendere il nuovo impianto normativo ancora più equilibrato ed efficace sia in termini procedurali che in termini di bilanciamento degli interessi e dei diritti in campo;

inoltre, occorre tenere in adeguata considerazione le misure in fase di approvazione in sede UE proprio sulle materie oggetto del presente provvedimento. L'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, «*New Deal* per i consumatori», al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Il pacchetto contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che mira ad abrogare la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla stessa Commissione europea nella raccomandazione a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi»,

impegna il Governo:

a garantire il coordinamento effettivo tra le norme del provvedimento in esame con la disciplina europea in corso di approvazione, con

particolare riguardo al rispettivo ambito di applicazione, al fine di aderire e armonizzarsi alla emananda direttiva;

a provvedere alla costituzione di un Osservatorio, formato da rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e a rappresentanti delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di svolgere un monitoraggio e una verifica sulla effettiva applicazione della riforma, sulle modalità di funzionamento delle norme, su eventuali criticità, per procedere in questo caso a correzioni e miglioramenti.

G/844/2/2 e 10

I RELATORI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene in senso organico sulla disciplina dell'azione di classe, trasfondendo la disciplina dal codice del consumo all'interno del codice di procedura civile, rendendola uno strumento di più ampia applicazione e portata;

le nuove misure interverranno a tutela di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione alla lesione di diritti individuali omogenei, a tutela di situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, rispetto a imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività;

la nuova disciplina, di cui vengono tratteggiate nel dettaglio le modalità nel codice di rito, istituisce un procedimento con precise caratteristiche di forma, di ammissibilità e modalità di esperimento;

tra gli aspetti maggiormente innovativi si segnalano il nuovo procedimento e le caratteristiche della sentenza che accoglie l'azione di classe di cui agli articoli 840-*quinquies* e seguenti del codice di procedura civile che il provvedimento mira a introdurre, con specifico riferimento alle modalità di adesione all'azione, nonché la nuova disciplina sulle spese del procedimento, con l'introduzione del compenso derivante dalla cosiddetta quota lite di cui all'articolo 840-*novies*;

ritenuto che la nuova normativa miri ad un equo contemperamento della tutela delle prerogative dei portatori di interesse come singoli e come organizzazioni o associazioni con quelle delle imprese e degli enti erogatori di servizi rivolti ad una ampia platea di consumatori e utenti,

impegna il Governo

a verificare gli effetti della prima applicazione della nuova normativa con riferimento alle modalità di utilizzo dei nuovi strumenti e al novero e all'esito dei procedimenti instaurati;

a seguito di tale verifica, ad adottare ulteriori successivi interventi normativi riguardanti i profili procedurali dell'adesione all'azione di classe e del sistema delle spese del procedimento.

Art. 1.

1.1

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis*. (Ambito di applicazione)»*, il primo comma è sostituito dai seguenti:* «I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.».

1.2

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis.* (Ambito di applicazione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, dopo la parola:* «omogenei»*, aggiungere le seguenti:* «di cui al successivo comma» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I diritti individuali sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria.»;

b) *dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* «L'azione di classe tutela i diritti contrattuali della pluralità di componenti della classe

che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. È esclusa l'azione di classe a tutela dei diritti che derivano dal contratto di società di cui al Titolo V, Libro V del Codice Civile».

1.3

GASPARRI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis* (Ambito di applicazione)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o ciascun componente della classe»;

b) *al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «ferma la legittimazione di ciascun componente della classe»;

c) *al secondo comma, secondo periodo, sostituire parole:* «iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia»*, con le seguenti:* «iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

1.4

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*bis*»*, terzo comma, primo periodo, dopo le parole:* «nei confronti di imprese»*, aggiungere le seguenti:* «, pubbliche amministrazioni;».

1.5

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe), *sesto comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'adesione comporta rinuncia a ogni azione individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto all'articolo 840-*quaterdecies*, settimo comma.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*undecies*» (Impugnazione del decreto)», *sopprimere il nono comma.*

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 840-*bis.* (Ambito di applicazione)», *quarto comma, sostituire le parole:* «articolo 840-*undecies*, nono comma»*, con le seguenti:* «articolo 840-*septies*, sesto comma».

1.6

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 840-*quaterdecies* (Accordi di natura transattiva)», *al primo comma, al terzo periodo, sopprimere le parole* «il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.»*, ed inserire, di seguito il seguente periodo:* «Il giudice, contestualmente alla proposta, nomina un Rappresentante comune degli aderenti, ai sensi dell'art. 840-*sexies*, comma 1, lettera *g)*, il quale, sentiti gli altri aderenti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, può aderire alla proposta del giudice e, in caso di accordo tra le parti, essere autorizzato dal giudice a stipulare l'accordo transattivo nell'interesse di tutti gli aderenti.».

b) *al capoverso* «Art. 840-*quaterdecies* (Accordi di natura transattiva)», *sopprimere il settimo comma;*

c) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *al primo comma, dopo il terzo periodo, inserire le seguenti parole:* «L'adesione comporta il conferimento al rappresentante comune degli aderenti del potere di transigere la controversia ai sensi dell'art. 840-*quaterdecies*.»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*septies* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *al comma 1, lettera h), aggiungere ifine le seguenti parole*: «ivi incluso il potere di transigere la controversia»;

e) *al capoverso* «Art. 840-*bis*» (Ambito di applicazione)», *sostituire il sesto comma con il seguente:* «Se il processo si estingue, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'esercizio di una nuova azione di classe».

1.7

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *terzo comma, sopprimere le seguenti parole:* «Non può essere disposto il mutamento del rito.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *sopprimere i commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo;*

c) *al capoverso* «Art. 840-*undecies* (Impugnazione del decreto)», *terzo comma, dopo le parole:* «fondati motivi», *aggiungere le seguenti:* «, anche in relazione all'entità complessiva della somma gravante sul resistente, al numero dei creditori e alle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame».

1.8

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies* (Procedimento)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*» *e sostituire le parole:* ", successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe"*, con le seguenti: «*Con l'ordinanza di cui al presente comma, il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio, specificando gli elementi necessari per l'adesione;

b) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio;

c) dichiara aperta la procedura di adesione;

d) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.»;

2) *dopo il primo comma, aggiungere il seguente:* «Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il tribunale, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso, si applicano le disposizioni del libro II e l'adesione all'azione di classe da parte dei portatori di diritti individuali omogenei è consentita fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.»;

b) al capoverso «Art. 840-*sexies*» (Sentenza di accoglimento), *primo comma, lettera* f) *sostituire la parola*: «adesione» *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

c) al capoverso «Art. 840-*septies*» (Modalità di adesione all'azione di classe), *secondo comma, lettera* h), *sopprimere le seguenti parole:* «, già nominato o che sarà nominato dal giudice,»;

d) al capoverso «Art. 840-*octies*» (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti), *apportare le seguenti modificazioni*:

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)»;

2) *sopprimere il primo comma;*

3) *al secondo comma, sostituire le parole:* «scadenza del termine di cui al primo comma»*, con le seguenti:* «scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, comma 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti»*, con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il resistente può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.»;

5) *al quarto comma, dopo le parole:* «termine di cui al terzo comma»*, aggiungere le seguenti:* «, secondo periodo» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti»*, con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

6) *al quinto comma, sostituire le parole:* «la domanda di adesione»*, con le seguenti:* «il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

e) *al capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies* (Chiusura della procedura di adesione)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica, sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

2) *al primo comma, sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

3) *al secondo comma, sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sopprimere il terzo comma.*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter* (Modalità di adesione all'azione di classe)», *comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «Non può essere disposto il mutamento del rito.»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexies* (Sentenza di accoglimento)», *primo comma, sopprimere le lettere* c)*,* d)*,* e) *e* h).

1.9

CUCCA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*ter*»*, quarto comma, sopprimere la lettera* c).

1.10

GASPARRI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*ter* (Forma e ammissibilità della domanda)», *al quarto comma, dopo la lettera* «d)» *aggiungere la seguente lettera:* «d-*bis)* quando il ricorrente abbia ricevuto finanziamenti, anche non esplicitamente collegati all'azione, da parte di un concorrente del resistente o quando il ricorrente abbia ricevuto un finanziamento direttamente collegato all'azione da parte di terzi non legittimati».

1.11

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 840-*ter*. (Forma e ammissibilità della domanda)», *al quarto comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-*bis)* quando non è corredata da adeguato parere tecnico da parte di soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale».

1.12

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter*. (Forma e ammissibilità della domanda)»*, sopprimere il sesto comma;*

b) *al capoverso* «Art. 840-*quater*. (Pluralità delle azioni di classe)»*, secondo comma, dopo le parole:* «con ordinanza definitiva» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 840-*ter*, comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*».

1.13

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*ter*. (Modalità di adesione all'azione di classe)», *comma 8, dopo le parole:* «le spese»*, aggiungere le seguenti:* «, anche ai sensi dell'articolo 96 e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il quarto comma*;

2) *al quattordicesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Con la sentenza di rigetto, il giudice dispone anche la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.»;

c) *al capoverso* «Art. 840-*setpies*. (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, sopprimere il terzo comma.*

1.14

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento), *comma 1*, *sopprimere le seguenti parole:* «e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c)*. Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*» *e sostituire le parole:* «, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.»*, con le seguenti:* «. Con l'ordinanza di cui al presente comma, il tribunale:

1) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio, specificando gli elementi necessari per l'adesione;

2) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei oggetto del giudizio;

3) dichiara aperta la procedura di adesione;

4) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.».

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *comma 1, lettera* f) *sostituire la parola:* «adesione»*, con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

c) *al capoverso «*Art. 840-*septies*. (Modalità di adesione all'azione di classe)»*, comma 2, lettera* h), *sopprimere le seguenti parole:* «, già nominato o che sarà nominato dal giudice,»;

d) *al capoverso* «Art. 840-*octies*. (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente*: "(Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)";

2) *sopprimere il primo comma*;

3) *al secondo comma, sostituire le parole*: «scadenza del termine di cui al primo comma», *con le seguenti*: «scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, comma 2-*bis*» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il resistente può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.»;

5) *al quarto comma, dopo le parole:* «termine di cui al terzo comma», *aggiungere le seguenti:* «, secondo periodo» *e sostituire le parole:* «progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti», *con le seguenti:* «progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

6) *al quinto comma, sostituire le parole*: «la domanda di adesione», *con le seguenti:* «il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti».

e) *al capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*. (Chiusura della procedura di adesione)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla rubrica, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

2) *al primo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

3) *al secondo comma, sostituire la parola:* «adesione», *con le seguenti:* «di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti»;

4) *sopprimere il terzo comma.*

Conseguentemente:

Al capoverso «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *primo comma, sopprimere le lettere* c)*,* d)*,* e) *e* h).

1.15

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

*Al comma 1, capoverso «*Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *sopprimere il terzo comma.*

1.16

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)», *al terzo comma sostituire le parole:* «a carico del resistente», *con le seguenti:* «a carico solidale di tutte le parti».

1.17

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)»*, sopprimere il quarto comma;*

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)»*, sopprimere il quinto comma.*

1.18

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 840-*quinquies*. (Procedimento)»*, sostituire il quarto comma con il seguente:* «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici nell'applicazione dell'articolo 2729, comma 1, codice civile»;

b) *al capoverso* «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici nell'applicazione dell'articolo 2729, comma 1, codice civile».

1.19

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*quinquies*.»*, all'undicesimo comma, sostituire le parole:* «Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende»*, con le seguenti:* «In caso di rifiuto senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o inadempimento allo stesso, il giudice ordina alla parte di ottemperare entro un certo termine e contestualmente condanna la parte inadempiente a corrispondere all'altra una somma compresa tra euro 10.000 ed euro 100.000, avuto riguardo per il fatturato generato o il volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. Con il provvedimento di condanna, fissa, inoltre, un'ulteriore somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 840-*quinquies*.»*, al dodicesimo comma sopprimere la parola:* «amministrativa»*, e al tredicesimo comma sopprimere la parola:* «amministrative».

1.20

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*.», *al primo comma, lettera* a)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Il giudice, qualora, accerti che l'autore dell'illecito abbia agito con dolo o con sprezzante noncuranza dei diritti altrui, in base ad una analisi costi benefici, anche se non ritenga provato un danno risarcibile, può condannare in ogni caso la parte convenuta ad una indennità omnicomprensiva equitativamente determinata a vantaggio di tutti gli aderenti fino ad un massimo pari a 100.000 euro o al 1 per cento del fatturato generato dalla società o del volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità . L'indennità è commisurata avuto riguardo per il fatturato generato o il volume di affari connesso all'attività posta in essere enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti;».

1.21

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «840-*sexies*.», *primo comma, sopprimere le lettere* e) *e* h).

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *capoverso* «840-*septies*.», *primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.»;

b) *sopprimere il capoverso* «Art. 840-*quinquiesdecies*».

1.22

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*», *primo comma, sopprimere le lettere e)* e *h).*

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *capoverso* «Art. 840-*septies*.», *primo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «L'adesione all'azione di classe è esperibile unicamente entro e non oltre la prima udienza di trattazione della causa.»;

b) *sopprimere il capoverso* «Art. 840-quinquiesdecies.».

1.23

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexies*. (Sentenza di accoglimento)», *primo comma, lettera* e)*, sopprimere le parole:* «dichiara aperta la procedura di adesione e» *e le parole:* «per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)* nonché».

1.24

CUCCA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*septies*.», *sopprimere il terzo comma.*

1.25

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.»*, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

1.26

CUCCA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.»*, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso «Art. 840-*novies*.»;

a) al capoverso «Art. 840-*undecies.*» *secondo comma sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*., sesto e settimo comma.;

b) al capoverso «Art. 840-*duodecies*.» *secondo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.»;

c) al capoverso «Art. 840-*terdecies*.» *terzo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma.»;

d) al capoverso «Art. 840-terdecies.» *quarto comma, al primo periodo, sopprimere le parole:* «tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, quarto comma» *e al secondo periodo sopprimere le parole:* «nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo».

1.27

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*octies*.»*, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma.»

Conseguentemente:

a) *al capoverso* «Art. 840-*novies*.»*, sopprimere il sesto e il settimo comma.*

b) *al capoverso* «Art. 540-*undecies*.» *secondo comma sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

c) *al capoverso* «Art. 840-*duodecies*.» *secondo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

d) *al capoverso* «Art. 840-*terdecies*.» *terzo comma, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 840-*novies*, sesto e settimo comma».

1.28

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)».

Conseguentemente al capoverso «Art. 840-*terdecies*. (Esecuzione forzata collettiva)»*, sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.*

1.29

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies.* (Spese del procedimento)»*, sopprimere il quarto comma.*

1.30

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)»*, al quarto comma, sopprimere le parole:* «aumentare o».

1.31

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, BIASOTTI, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, RONZULLI, VITALI, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*novies*. (Spese del procedimento)»*, sopprimere i commi sesto e settimo.*

1.32

CUCCA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*decies*.»*, secondo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.33

DE POLI, CALIENDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 840-*quaterdecies*. (Accordi di natura transattiva)», *al primo comma, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è efficace soltanto se tutti gli aderenti abbiano dichiarato di voler accedere all'accordo medesimo».

1.34

GASPARRI, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 140-*bis* del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogato».

1.35

RONZULLI, MODENA, BIASOTTI, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, MANGIALAVORI, PAROLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*. (Azione inibitoria collettiva)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il primo comma, con il seguente:* «Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati da atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, possono agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma»;

b) *sopprimere il quarto comma.*

1.36

BELLANOVA, CUCCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, capoverso «Art. 840-*sexiesdecies*.», *secondo comma, dopo le parole:* «nei confronti di imprese» *aggiungere le seguenti:* «di pubbliche amministrazioni».

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 10,10.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (n. 93)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 dicembre 2018.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta le Commissioni riunite hanno avviato l'esame dell'Affare assegnato in titolo, che era già stato iniziato in precedenza dalla Commissione ambiente, che aveva svolto un ampio ciclo di audizioni e di approfondimenti, la cui documentazione è stata messa a disposizione. Sulla base delle intese intervenute con la presidente Moronese e accogliendo le richieste formulate per le vie brevi da molti colleghi, ritiene opportuno svolgere un'ulteriore serie di audizioni per approfondire il tema in esame, atteso che il problema del trattamento dei nitrati di origine agricola riguarda ormai molte regioni italiane.

Nell'invitare quindi i colleghi interessati a segnalare ulteriori audizioni, sia pure da svolgere in tempi rapidi, propone di ascoltare i rappresentanti del Consorzio nazionale biogas, del Consorzio italiano compostatori e dell'Associazione nazionale di compostaggio, in quanto l'attività di compostaggio è ormai una delle principali forme di trattamento dei nitrati di origine agricola. Suggerisce altresì di audire i rappresentanti del Servizio politiche agroambientali della regione Veneto, che su queste tematiche ha maturato una specifica esperienza.

Propone poi di prevedere dei sopralluoghi presso alcuni impianti che hanno messo a punto processi tecnologicamente avanzati per le attività di compostaggio.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* chiede che venga fissato, comunque a breve, un termine per consentire a tutti i componenti delle Commissioni riunite di segnalare eventuali nuovi soggetti da audire, in aggiunta a quelli indicati dal presidente Vallardi.

La senatrice MORONESE *(M5S)*, presidente della 13ª Commissione, concorda con la proposta del presidente Vallardi di aprire, sia pure assicurando che ciò avvenga in tempi contenuti, la fase delle audizioni, al fine di completare ulteriormente il lavoro istruttorio sulla tematica in esame.

Anche la senatrice NUGNES *(M5S)*, relatrice per la 13ª Commissione, si dichiara d'accordo, sottolineando peraltro l'opportunità che un eventuale termine per l'indicazione dei nuovi soggetti da audire sia fissato con una brevissima scadenza visto il lavoro già svolto.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, relatore per la 9ª Commissione, concorda con la proposta del presidente Vallardi, rilevando l'opportunità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi da parte di soggetti qualificati, sia pure con tempi ben definiti.

Il senatore MARTELLI *(Misto)*, in relazione ad una delle proposte avanzate dal presidente Vallardi, evidenzia come, ove si decida di fissare sopralluoghi in impianti che si occupano di compostaggio, è necessario che tali sopralluoghi riguardino sia il compostaggio anaerobico sia quello aerobico.

Il presidente VALLARDI e la relatrice NUGNES *(M5S)* concordano con quanto testé rilevato dal senatore Martelli.

Il senatore TARICCO *(PD)*, nel concordare con le proposte del presidente Vallardi, chiede di fissare il termine entro cui i senatori possono far pervenire proposte per ulteriori audizioni entro la mattinata di lunedì 18 febbraio, sottolineando l'esigenza di approfondire soprattutto le ricadute sulle attività produttive dell'applicazione della «direttiva nitrati».

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare a lunedì prossimo, 18 febbraio 2019, alle ore 10, il termine per l'indicazione di eventuali nuovi soggetti da audire.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI) E DI CISAMBIENTE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 18,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, UECOOP, UNCI AGROALIMENTARE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY *IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Sottocommissione per i pareri

26ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***
(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* avverte che, considerato l'alto numero degli emendamenti inviati dalla Commissione di merito per il parere, intende illustrare una proposta di parere riferita, per il momento, solo agli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2 del testo del decreto-legge in esame.

Il senatore PARRINI *(PD)* chiede che l'esame della proposta di parere degli emendamenti preannunciata dal relatore venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame della proposta di parere è quindi rimesso alla sede plenaria.

(960) ***FERRARA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(962) ***Orietta VANIN ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo del decreto-legge. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritiene che anche gli emendamenti 2.2, 2.8, 2.346 e 2.528 presentino profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, segnala che l'emendamento 2.8, nel prevedere che non hanno diritto al reddito di cittadinanza i coniugi che abbiano ottenuto la separazione o il divorzio dopo il 1º settembre 2018, introduce una dispa-

rità di trattamento, presumendo tra l'altro che le richieste presentate dopo quella data siano di per sé mendaci. Anche l'emendamento 2.346 limita irragionevolmente l'accesso al reddito di cittadinanza, prevedendo che almeno uno dei componenti del nucleo familiare abbia corrisposto imposte e contributi da lavoro. Pur ritenendo condivisibile l'intento di contrastare eventuali comportamenti fraudolenti, ravvisa l'esigenza di stabilire limiti compatibili con le norme costituzionali.

Infine, esprime perplessità sull'emendamento 2.528, che viola il principio di uguaglianza, poiché prevede che non hanno diritto al reddito di cittadinanza solo i cittadini stranieri che abbiano subito una condanna definitiva, e non anche i cittadini italiani che si trovino nella medesima situazione.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* sottolinea che il testo del decreto-legge presenta numerose criticità dal punto di vista della conformità al dettato costituzionale. In particolare, come argomentato da esponenti del Gruppo di Forza Italia nella seduta dell'Assemblea del 5 febbraio, in occasione della discussione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, ritiene che il provvedimento non risponda al requisito dell'urgenza, poiché, per la sua attuazione, saranno necessari molteplici atti successivi. Inoltre, si determina una ingerenza nelle competenze delle Regioni, soprattutto con riferimento al riordino delle funzioni dei centri per l'impiego.

Il senatore GRASSI *(M5S)* ritiene incomprensibili i rilievi di incostituzionalità sul provvedimento, che – al contrario – è volto all'attuazione concreta dei principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.

Sottolinea che le misure previste dal decreto-legge n. 4 del 2019, volte al contrasto della povertà, non hanno una finalità meramente assistenzialistica, ma prevedono interventi di stimolo dell'economia e di sostegno alle imprese che favoriscano il rientro nel mercato del lavoro di quelle persone che abbiano perso l'occupazione.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* chiede un chiarimento sull'emendamento 2.512, sul quale è stato proposto un parere non ostativo condizionato.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, precisa che, sebbene nulla osti nel merito della proposta di modifica, tuttavia, occorre armonizzarne la formulazione con il testo del decreto. Infatti, mentre l'emendamento in esame – ai fini della definizione del nucleo familiare – richiede una certificazione dello Stato d'origine del richiedente, il comma 5 dell'articolo 2 del decreto definisce in via generale il nucleo familiare facendo riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– 1.15 parere contrario limitatamente alla parte in cui introduce il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza;

– 1.18 parere contrario in quanto volto a introdurre una disposizione di delega legislativa;

– 2.3 parere contrario in quanto volto a limitare l'accesso al reddito di cittadinanza ai soli cittadini italiani;

– 2.4 parere contrario in quanto volto a negare in toto l'accesso al reddito di cittadinanza ai cittadini extracomunitari;

– 2.115 e 2.120 parere contrario poiché differenziano la posizione dei cittadini italiani da quella dei cittadini dell'Unione europea;

– 2.126 parere contrario in quanto potrebbe risultare incompatibile con altre disposizioni di cui allo stesso comma 1;

– 2.273 e 2.322 parere contrario in quanto passibili di violare il principio di ragionevolezza;

– 2.509 parere contrario limitatamente alla parte in cui si prevede, per i cittadini extracomunitari, un limite massimo di età per l'ingresso in Italia;

– 2.513 parere contrario in quanto non definisce alcun requisito univoco per il rientro dei cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero;

– 2.532 parere contrario limitatamente alla parte in cui si riferisce non al singolo ma all'intero nucleo familiare;

– 2.577 parere contrario in quanto in contrasto con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo.

Sull'emendamento 2.512 si segnala la necessità di armonizzare la modifica prevista con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2, che, per la definizione del nucleo familiare, fa riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero alla residenza anagrafica e agli ulteriori criteri ivi previsti.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 il parere è non ostativo.

Resta sospeso il parere sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

70ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***
(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI dà conto degli emendamenti di competenza relativi al disegno di legge n. 1018 (d.l. reddito di cittadinanza e pensioni).

Pertanto il presidente OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*, in qualità di relatore, illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* esprime perplessità rispetto al mantenimento di una fattispecie nell'attuale articolo 7 del disegno di legge che punisce le false attestazioni del privato con una pena edittale che risulta sproporzionata rispetto a quanto previsto dalla analoga fattispecie di cui all'articolo 476 del codice penale.

Insiste pertanto perché nella stesura finale del parere si tenga conto del suo suggerimento; sollecita altresì una valutazione favorevole dell'emendamento a sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Deputati MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* interviene in merito al contributo istruttorio presentato dal Sottosegretario alla giustizia segnalando che il materiale fornito dal Ministero è incompleto perché indica soltanto il numero dei procedimenti ma non il numero degli imputati, il numero di coloro che hanno optato per il rito abbreviato, e non consente di effettuare una corretta valutazione di impatto normativo.

Pertanto insiste perché vengano forniti dati più ampi ribadendo con l'occasione il rischio che il disegno di legge possa provocare un eccessivo allungamento dei tempi dei processi.

Sollecita affinché il Ministero fornisca al più presto una vera ed effettiva valutazione di impatto normativo.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la propria disponibilità ad approfondire l'indagine con dati ulteriori purché venga presentata una richiesta analitica che dia conto di tutte le informazioni necessarie.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* insiste nel fatto di aver già effettuato una richiesta di valutazione di impatto. In particolare precisa che i dati necessari debbono riguardare il numero degli imputati, i reati contestati, le conseguenze che la norma in questione possa avere sui processi pendenti e sulle attività dei tribunali e delle corti d'assise, e le conseguenze che l'entrata in vigore di tale norma possa produrre in merito agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione maturati a diritto vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seconda seduta pomeridiana già convocata per oggi mercoledì 13 febbraio, alle ore 19,15 è anticipata alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1018,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

relativamente agli emendamenti 7.1 e 7.2 occorre specificare il concetto di evasione fiscale facendo riferimento alle norme incriminatrici e al calcolo degli interessi e tener conto del fatto che i reati di evasione fiscale sono configurati attraverso soglie di punibilità;

relativamente agli emendamenti 7.21, 7.26, 7.27, 7.30, 10.0.2 occorre meglio chiarire la portata della proposta emendativa rispetto all'applicazione soggettiva della decadenza e decurtazione dei benefici;

relativamente all'emendamento 7.39 si segnala l'esigenza di mantenere un termine esatto;

il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 174 E 662 (COSTRIZIONE MATRIMONIALE NEI CONFRONTI DEI MINORI)

Plenaria

71ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***
(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Il presidente relatore OSTELLARI illustra un nuovo schema di parere (*pubblicato in allegato).*

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, è approvato lo schema di parere testé illustrato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 14 febbraio, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA DOCUMENTAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente OSTELLARI comunica che i documenti consegnati nel corso delle audizioni svoltesi oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 174 e 662 in materia di costrizione matrimoniale nei confronti dei minori saranno resi disponibili, così come quelli che perverranno in seguito, sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1018, richiamato il parere già espresso sul testo del provvedimento,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– relativamente agli emendamenti 7.1 e 7.2 occorre specificare il concetto di evasione fiscale facendo riferimento alle norme incriminatrici e al calcolo degli interessi e tener conto del fatto che i reati di evasione fiscale sono configurati attraverso soglie di punibilità;

– relativamente agli emendamenti 7.21, 7.26, 7.27, 7.30, 10.0.2 occorre meglio chiarire la portata della proposta emendativa rispetto all'applicazione soggettiva della decadenza e decurtazione dei benefici;

il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 19,15 alle ore 19,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,40

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA, JULIAN ISAIAS RODRIGUEZ DIAZ

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL VENEZUELA, FRANCISCO SUCRE

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LXXXVI, n. 2) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***
(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, introduce la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2019, che costituisce il primo esaustivo documento del nuovo esecutivo volto ad illustrare i contenuti e gli obiettivi politici attesi per l'anno in corso in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il testo, che viene presentato a norma della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea, è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al quadro istituzionale e al processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, alla dimensione esterna, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee. Nell'ambito delle questioni istituzionali, la Relazione evidenzia innanzitutto, quale obiettivo prioritario dell'esecutivo italiano, la promozione di un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini, dando impulso ai negoziati per la proposta di riforma dell'istituto dell'iniziativa dei cittadini europei e alla proposta di accordo interistituzionale su un registro di trasparenza obbligatorio. Viene altresì sottolineato l'impegno per conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nel corso del 2019 nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea. Altro obiettivo prioritario indicato nella Relazione, l'impegno a garantire, in relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, un'adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli altri Stati membri

in territorio britannico, a tutela anche della numerosa comunità italiana residente. Viene altresì sottolineato l'impegno a negoziare, nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, insieme alle «nuove» priorità europee come i flussi migratori, la sicurezza, la difesa, la ricerca e il completamento del mercato interno, una ridefinizione degli stanziamenti destinati ai Fondi di coesione e alla Politica agricola comune (PAC), garantendo almeno il mantenimento dei livelli di finanziamento per l'agricoltura italiana.

Fra le politiche settoriali, la Relazione pone in evidenza l'obiettivo prioritario dell'esecutivo italiano per la realizzazione di una strategia europea strutturata su politiche comuni in materia di immigrazione, con una condivisione da parte degli Stati membri delle misure per la protezione dei confini esterni e per una ripartizione equa delle pressioni derivanti dai flussi migratori.

Nell'ambito della parte terza, quella espressamente dedicata alla dimensione esterna dell'Unione europea e, dunque, ai temi di più specifico interesse per la Commissione Esteri, la Relazione programmatica sottolinea innanzitutto l'impegno dell'esecutivo a voler sostenere la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e quella di sicurezza e difesa comune (PSDC), orientandole in senso conforme agli interessi nazionali. Viene inoltre sottolineata la disponibilità a valutare in modo costruttivo la proposta della Commissione di rafforzare l'efficacia di tali politiche attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in alcuni settori (dal tema delle sanzioni a quello dei diritti umani, fino alle missioni civili della Politica di sicurezza e di difesa comune). Sul piano geografico, rilievo prioritario continuerà ad essere assegnato all'area mediterranea, in considerazione della sua instabilità e delle gravi minacce che ne conseguono per la sicurezza dell'Unione. In tale ambito, sarà posto l'accento sul sostegno che la politica estera e di sicurezza comune (PESC) potrà fornire all'elaborazione di efficaci politiche migratorie, sul rafforzamento della posizione unitaria dell'Unione europea sulla Libia, valorizzando la prospettiva italiana per la stabilizzazione del Paese, e sulla collaborazione con i Paesi africani maggiormente interessati al fenomeno migratorio – con particolare riferimento alla rotta del Mediterraneo centrale –, nel quadro di una strategia improntata a un approccio complessivo e orientata verso la lotta ai traffici e alle cause della migrazione, in particolare in Corno d'Africa, Sahel e Nord Africa.

Tra gli ulteriori obiettivi indicati nella Relazione, prosegue la relatrice, vanno menzionati: il contrasto al terrorismo, all'estremismo violento e ai fenomeni correlati, incluso quello dei *foreign fighters*, nonché il sostegno alle azioni dell'Alto Rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna in tema di disarmo, il controllo degli armamenti e la non proliferazione, con particolare riferimento alla preservazione dell'accordo sul nucleare iraniano. Si esplicita, inoltre, l'impegno per la promozione in sede europea dell'approccio italiano alla Siria, basato sull'attuazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2254 e sul sostegno agli sforzi dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite, oltre che sulla necessità di un

confronto con i componenti del cd. «Processo di Astana», *in primis* la Russia. Ulteriori impegni riguardano l'incoraggiamento all'azione dell'Alto Rappresentante per favorire la ripresa del dialogo tra le parti nell'ambito del Processo di pace in Medio Oriente, il supporto all'azione europea per rafforzare le relazioni con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, anche per rilanciare gli sforzi internazionali per una soluzione diplomatica della crisi in Yemen e l'impegno a mantenere alta l'attenzione dell'Unione europea sulla situazione del Venezuela.

Con riferimento alla crisi ucraina, la Relazione rimarca che il Governo continuerà a promuovere un approccio bilanciato da parte dell'Unione europea, al fine di garantire l'attuazione degli accordi di Minsk, e favorendo il sostegno ad ogni iniziativa che prediliga il dialogo con la Federazione russa.

In merito alle relazioni con l'Africa, il documento sottolinea che anche nel 2019 l'esecutivo concentrerà la propria attenzione sul Corno d'Africa e sulla fascia saheliana, terre di origine dei flussi migratori, la cui stabilità è necessario preservare.

Nel capitolo dedicato alla Politica della difesa comune, il testo evidenzia l'impegno dell'esecutivo a sostenere il rafforzamento della difesa europea – a partire dal consolidamento dell'impianto istituzionale della Cooperazione strutturata permanente (PESCO) – in complementarità con la NATO e con l'obiettivo di sviluppare capacità che consentano di far fronte alle esigenze di protezione del territorio e di stabilizzazione del vicinato. Fra i singoli impegni indicati, la relatrice rammenta quello di definire un quadro di regole per l'assegnazione e l'impiego dei finanziamenti del Fondo europeo per la difesa che corrispondano alle aspettative di sviluppo di una base industriale solida, e quello di proseguire nel sostegno all'operazione EUNAVFOR MED SOPHIA, soprattutto per quanto attiene ai compiti di formazione e addestramento della Guardia costiera libica.

Nella Relazione, con riferimento alle prospettive di allargamento dell'Unione, viene sottolineato come il Governo intenda confermare il proprio tradizionale sostegno ai negoziati di adesione in corso e all'assistenza pre-adesione, assicurando un contributo attivo a favore della trasformazione politica, economica e sociale dei Balcani occidentali. Anche nei confronti della Politica europea di vicinato (PEV), il documento ribadisce l'impegno dell'Esecutivo a sostenere l'azione dell'Unione europea, in particolare nei confronti della sua dimensione meridionale, nella convinzione che proprio dalla sponda Sud del Mediterraneo vengano i principali rischi sistemici per l'Europa. Viene, inoltre, sottolineato il forte impegno dell'Italia per la piena implementazione delle strategie macroregionali, con particolare riferimento alla Strategia UE per la regione alpina (EUSALP), che costituisce un esercizio innovativo, stante il coinvolgimento diretto delle regioni, anche in vista del turno italiano di Presidenza, che sarà gestito dalla Regione Lombardia in concerto con le altre regioni e province partecipanti.

Nell'ambito del capitolo dedicato ai rapporti con i Paesi terzi e al commercio internazionale, la Relazione programmatica 2019 si sofferma

in particolare sui rapporti con la Russia, che restano condizionati dalla perdurante crisi in Ucraina e sui quali il Governo intende continuare a sostenere la politica europea del doppio binario – quello che consiste nel calibrare la fermezza nelle ipotesi di violazione del diritto internazionale e il dialogo sui temi di comune interesse – riaffermando l'esigenza di un approccio strategico che vada al di là dello strumento delle sanzioni e punti al sostegno della società civile russa e del settore privato. Nello stesso capitolo viene inoltre ribadita l'importanza di perseguire la normalizzazione del conflitto commerciale con gli Stati Uniti.

Di rilievo, infine, il capitolo dedicato alla cooperazione allo sviluppo e all'aiuto umanitario, in cui viene ribadito l'impegno del Governo a confermare la centralità, rispetto all'agenda europea, delle priorità nazionali di politica estera, quali il vicinato, la lotta alle cause profonde delle migrazioni e l'Africa. Il testo sottolinea, a tal riguardo, come sia da valutare positivamente l'impegno della Commissione a riconoscere il tema migratorio quale priorità orizzontale dell'azione europea, dedicandogli un obiettivo di spesa pari al 10 per cento delle risorse. L'Italia poi si impegnerà per favorire un incremento delle risorse per il vicinato e l'Africa sub-sahariana. La relatrice ricorda che nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione europea ha proposto l'istituzione di un nuovo Strumento per il Vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI), su cui la nostra Commissione si è espressa favorevolmente, formulando un'apposita Risoluzione lo scorso ottobre *(Doc.* XVIII n. 6).

Da ultimo, la Relazione, con riferimento al Servizio europeo di azione esterna, sottolinea come anche nel 2019 proseguirà l'azione dell'esecutivo volta a consolidare ed accrescere la presenza italiana nelle posizioni apicali del Servizio e fra gli agenti temporanei.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esposizione testé svolta, aprendo, al contempo, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1014) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017***

(Esame e rinvio)

La senatrice PACIFICO *(M5S)*, relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza sottoscritto dall'Italia e dall'Argentina nel maggio 2017.

Come si evince dalla relazione introduttiva, la scelta di sottoscrivere una apposita convenzione bilaterale in tale materia è stata dettata dalla

mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo l'Argentina aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

Il Trattato bilaterale oggetto della presente ratifica è, infatti, finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua o di eseguire la misura di sicurezza nel proprio Paese di origine.

Il testo, composto da 21 articoli, disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4) e le modalità per richiederlo (articoli 6-9), e stabilisce altresì le procedure per la consegna della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza (articolo 11). Altri articoli sono poi espressamente dedicati alle condizioni di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento (articolo 12), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 13), alla cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 14) e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa (articolo 15). Il Trattato stabilisce, quindi, le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contrenti (articolo 16), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti derivanti dall'applicazione delle misure dell'accordo bilaterale (articolo 17) e la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 20).

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 24.000 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esposizione testé svolta, aprendo, al contempo, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1015) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017***

(Esame e rinvio)

Il senatore VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica del Trattato di estradizione sottoscritto dall'Italia e dall'Uruguay nel maggio 2017.

Come si evince dalla relazione introduttiva, l'accordo bilaterale si inserisce nell'ambito degli strumenti internazionali finalizzati al rafforzamento dei rapporti di cooperazione del nostro Paese con realtà *extra*-euro-

pee, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

Nello specifico, il Trattato di estradizione tra l'Italia e l'Uruguay è finalizzato a promuovere e regolamentare i rapporti bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale, superando la disciplina attualmente vigente che risale ad una Convenzione del 1879. Attraverso il nuovo accordo, i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul territorio di uno dei due Stati per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) disposta dalle rispettive autorità giudiziarie.

Più in dettaglio, il Trattato, composto da 24 articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi, obbligatori e facoltativi, per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4).

Il testo individua, quindi, le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione ad opera delle autorità centrali designate dalle Parti – per l'Italia, il Ministero della Giustizia –, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-9).

L'accordo bilaterale dispone altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 10), e pone un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11). Il testo disciplina inoltre i casi di arresto provvisorio della persona richiesta per situazioni di urgenza (articolo 12) e di richiesta di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), e pone norme in relazione alle modalità di consegna della persona richiesta (articoli 14 e 15) e per le procedure semplificate di estradizione nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata (articolo 16).

Da ultimo, fra le ulteriori norme, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 18), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 19) e per la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'accordo bilaterale (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 23.000 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per l'estradizione delle per-

sone condannate, per le missioni dei loro accompagnatori e per la traduzione degli atti.

Il relatore conclude rilevando che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esposizione testé svolta, aprendo, al contempo, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 48 (Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, mercoledì 30 gennaio scorso, il Direttore del giornale *online* «Africa ExPress», Massimo Alberizzi, giovedì 31 gennaio scorso, rappresentanti del Ce.S.I. (Centro Studi Internazionali) e rappresentanti dell'Associazione «Partecipazione e sviluppo», e giovedì 7 febbraio scorso l'Ambasciatore dell'Eritrea, Fessahazion Pietros Menghistu, che hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L'ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 47 (Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, mercoledì 30 gennaio scorso, l'Ambasciatore Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, e martedì 12 febbraio scorso rappresentanti dell'ente internazionalistico «Nodo di Gordio», i quali ha fatto pervenire della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

120ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARINO *(PD)*, con riferimento alla posticipazione della presente seduta, convocata originariamente alle ore 10 e poi rinviata prima alle ore 12 e quindi alle ore 13,30, lamenta la mancanza di regolarità dei lavori della Commissione, che rende problematico ai componenti attendere ad impegni comunque connessi al mandato parlamentare. Sottolinea, pertanto, la necessità di garantire maggiore certezza nella programmazione delle sedute, anche perché la loro frequenza non sembra andare a vantaggio della produttività della Commissione.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, con particolare riferimento all'esame del disegno di legge n. 1018, condivide l'esigenza di ottimizzare i lavori della Commissione, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari per il completamento dell'istruttoria sugli emendamenti e per la predisposizione delle risposte da parte del Governo, valutando anche la pratica realizzabilità di quanto previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, in primo luogo, si unisce alla richiesta di maggiore regolarità nei lavori della Commissione, anche al fine di affermare il ruolo non sussidiario della Commissione bilancio

rispetto alle Commissioni di merito. Con specifico riguardo al disegno di legge n. 1018, chiede che la Commissione abbia a disposizione tempi adeguati per l'esame degli emendamenti, in considerazione dell'importanza del provvedimento e del fatto che si è ancora alla prima lettura.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere il proprio rincrescimento per il disagio determinato dalla doppia posticipazione della seduta, determinata anche dai tempi necessari al Governo per elaborare le risposte ai chiarimenti richiesti, assicura che farà tesoro delle sollecitazioni dei senatori per la programmazione dei lavori, pur evidenziando la complessità dell'esame alla luce del numero degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione al disegno di legge n. 1018, pur in presenza di un numero di emendamenti molto significativo, non rileva particolari problemi politici, almeno per quanto riguarda le forze di maggioranza, che infatti non hanno presentato molte proposte di modifica. Concorda, comunque, sull'opportunità di un'ottimizzazione dei lavori, anche mediante la concentrazione dell'esame dopo aver dato tempo adeguato agli uffici per il completamento dell'istruttoria.

Il senatore MARINO *(PD)*, nel ritenere ragionevole le considerazioni del rappresentante del Governo, propone di definire fin da ora, in linea di massima, la tempistica dell'esame del provvedimento in questione, a cui far seguire le interlocuzioni, per i dettagli, tra gli uffici del Parlamento e quelli del Governo.

Il senatore MISIANI *(PD)* si dichiara disponibile ad attivarsi presso il proprio Gruppo al fine di agevolare l'adeguamento del calendario dei lavori, che al momento appare incompatibile con la mole di lavoro richiesta dal provvedimento.

Il senatore STEFANO *(PD)*, nel condividere le parole del sottosegretario Garavaglia, invita la Presidenza a tutelare il ruolo e l'autonomia della Commissione bilancio, anche a fronte delle sollecitazioni e delle richieste provenienti da altre Commissioni, che sembrano non tenere nel debito conto la delicatezza della funzione da essa svolta per la salvaguardia dei conti pubblici.

Il PRESIDENTE, nel far presente di aver sempre riportato le rimostranze dei componenti della Commissione al proprio Capogruppo in vista della programmazione dei lavori del Senato, auspicando che analogamente sia fatto da parte degli altri Gruppi, ritiene ragionevole procedere alla sconvocazione delle sedute già previste per domani, e si impegna a verificare le condizioni per assicurare una maggiore certezza alle sedute successive, pur non potendo dare, al momento, garanzie sulla tempistica, alla luce dell'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

(960) ***FERRARA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota recante le risposte ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, si riserva, sulla base degli elementi acquisiti, di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(997) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ACCOTO *(M5S)*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle lettere *a)* e *b)* con le seguenti: "*a)* quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, euro 6.800.000 per l'anno 2019 ed euro 20.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *b)* quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *c)* quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(728) ***VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA deposita una relazione tecnica positivamente verificata.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* si riserva di predisporre uno schema di parere sulla base della relazione tecnica appena depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)*, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: valuti il Governo, per ragioni di trasparenza e di corretta programmazione delle risorse, di assicurare, per il futuro, la copertura dell'intero fabbisogno richiesto per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, attraverso la dotazione finanziaria

dell'apposito fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.».

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta ai voti approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dopo aver completato l'illustrazione delle risposte fornite dal Governo ai rilievi posti dalla Commissione, avviata nella seduta di ieri, mette a disposizione dei senatori la relativa nota istruttoria.

Il PRESIDENTE, con riferimento ai rilievi formulati dalla Commissione in merito all'articolo 12, ravvisa l'opportunità di approfondire, nel corso dell'esame del provvedimento, i profili connessi alle modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al rafforzamento delle capacità assunzionali dell'INPS.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, soffermandosi sulle tematiche relative all'articolo 20, ritiene giusto assicurare ai lavoratori sottoposti integralmente al sistema contributivo la facoltà di riscattare tutti i periodi potenzialmente utili, previo versamento della somma dovuta e degli eventuali interessi, osservando che una misura di tal genere potrebbe dare un grande contributo ad alleviare situazioni di disagio economico e sociale.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel condividere le considerazioni del senatore Pichetto Fratin, fa presente come l'intervento previsto dall'articolo 20 vada proprio in questa direzione, seppure non abbia ancora l'ampiezza auspicata dal senatore, anche per alcune resistenze che sono emerse da parte dell'INPS.

I RELATORI, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e degli interventi dei senatori, illustrano la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato

che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi; per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008; in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri; con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebito, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziate per il provvedimento; in merito all'articolo 9 (assegno di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili; in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione »quota 100«) e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato); per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi; in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la Relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva; con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive; in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul

pubblico impiego). Altresì con riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile; non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL; con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale; in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6.

Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23", e con la seguente osservazione: si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati).».

Il senatore FANTETTI *(FI-BP)*, con riferimento all'articolo 5, comma 6, chiede chiarimenti sulla copertura degli oneri per l'emissione della carta Rdc, ritenendo insufficiente e contraddittoria la risposta fornita dal Governo ai rilievi sollevati dalla Commissione al riguardo, risposta che richiama una gara ad evidenza pubblica del 2017, antecedente all'attivazione non solo del Rdc, ma anche del Rei.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, intervenendo sull'articolo 6, evidenzia la mancanza di una risposta puntuale del Governo sulla richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione in ordine alla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali ivi previste. In secondo luogo, chiede delucidazioni in ordine alla copertura degli oneri correlati alle ulteriori attività poste a carico dei Comuni dal medesimo articolo 6, ritenendo del tutto implausibile che le funzioni amministrative e di controllo loro affidate possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento alle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, ribadisce la capienza delle risorse del pro-

gramma operativo nazionale (PON), richiamato dalla relazione tecnica, sottolineando al riguardo come il problema, per i fondi europei, non riguardi tanto la disponibilità delle risorse, quanto piuttosto la capacità di spenderle.

Si esprime, comunque, in senso favorevole alla proposta di parere illustrata dai relatori e, scusandosi con la Commissione, fa presente di essere costretto a lasciare i lavori per l'esigenza di partecipare ad un importante impegno istituzionale già programmato, al quale si è sovrapposta la seduta a seguito della successive posticipazioni.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, pur riaffermando la propria stima per il sottosegretario Garavaglia, non può esimersi dall'esprimere il proprio dispiacere e disappunto per la decisione del rappresentante del Governo di abbandonare la seduta, che non sembra tenere adeguatamente conto del ruolo del Parlamento.

Il senatore MISIANI *(PD)* non considera accettabile né regolare procedere alla votazione del parere su un provvedimento di grande importanza e di enorme valore finanziario in assenza del Governo.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, pur dichiarando di essere favorevole, in termini politici, alla previsione di una misura generale di contrasto alla povertà, giudica poco costruttiva e non rispettosa del ruolo della Commissione l'assenza di una risposta chiara e convincente ai rilievi finanziari mossi su alcuni profili del provvedimento, peraltro di importanza non secondaria.

Il senatore MANCA *(PD)* condivide il giudizio sulla impossibilità di procedere, in assenza del rappresentante del Governo, alla conclusione dell'esame sul testo di un provvedimento di tale rilievo finanziario, nonché in mancanza di certezze sulle coperture di alcune disposizioni.

Il senatore FANTETTI *(FI-BP)*, nel richiamare quanto già osservato in ordine alle incongruenze emergenti dalle risposte del Governo sulle modalità di copertura degli oneri per l'emissione della carta Rdc, invita la Presidenza ad assicurare la credibilità del ruolo della Commissione, chiamata a vigilare sul rispetto delle regole di finanza pubblica.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, nel prospettare la possibilità di inserire nella proposta di parere alcune osservazioni emerse dal dibattito, reputa comunque marginali le obiezioni sollevate dalle opposizioni su alcuni profili finanziari, in quanto i dati presenti nella relazione tecnica e le ulteriori rassicurazioni fornite dal Governo sono comunque idonei a suffragare la capienza delle risorse poste a copertura di oneri che, in alcuni casi, risultano di non agevole quantificazione.

Il PRESIDENTE, in relazione alle richieste di chiarimento emerse dal dibattito e in considerazione della momentanea assenza del rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta successiva, che propone di posticipare alle ore 16.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

121ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente PESCO ricorda che, nella precedente seduta, il senatore Errani aveva posto due quesiti sull'articolo 6 riguardanti, rispettivamente, la quantificazione dei costi per l'istituzione delle piattaforme digitali e la copertura degli oneri per i servizi svolti dai comuni; altresì, il senatore

Fantetti aveva avanzato una richiesta di chiarimento concernente l'articolo 5, per quanto riguarda l'erogazione dei corrispettivi al gestore della carta per il reddito di cittadinanza.

Con riguardo alla quantificazione del costo della piattaforma, rammenta come la relazione tecnica attesti l'assenza di oneri ulteriori. In merito ai servizi svolti dai comuni, fa presente che è ritenuta congrua la copertura a valere sul fondo per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Relativamente, infine, alla gestione della carta per il reddito di cittadinanza, sottolinea come siano disponibili i fondi predisposti per il finanziamento delle gare precedenti funzionali all'attivazione della carta acquisti e della carta per il reddito di inclusione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel concordare con le osservazioni del Presidente, si riserva di integrare le risposte già fornite dal Governo, alla luce dei nuovi quesiti avanzati.

Il PRESIDENTE prospetta quindi la possibilità di inserire nel parere un'ulteriore osservazione incentrata sulla opportunità di acquisire elementi precisi sulla quantificazione dei costi per le piattaforme digitali.

Il senatore MISIANI *(PD)* propone l'inserimento di un'ulteriore osservazione volta a prevedere la trasmissione al Parlamento dei rapporti periodici sull'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del provvedimento.

I relatori Marco PELLEGRINI *(M5S)* ed Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* integrano, quindi, la proposta di parere illustrata nella precedente seduta con le due ulteriori osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Propongono, pertanto, la votazione della seguente proposta: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi; per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008; in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri; con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebito, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziate per il provvedimento; in merito all'articolo 9 (assegno di ricollocazione), viene data

conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili; in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione »quota 100«) e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato); per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi; in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la Relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva; con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive; in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile; non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL; con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento

della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale; in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6.

Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23",

e con le seguenti osservazioni:

– si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati);

– sarebbe opportuno acquisire elementi puntuali sulla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali previste dall'articolo 6, nel presupposto dell'adeguatezza delle risorse poste a copertura;

– si raccomanda al Governo la trasmissione alle Camere del Rapporto sull'attuazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 (Monitoraggio Rdc)».

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso favorevole sulla proposta avanzata dai relatori.

Il senatore MISIANI *(PD)* dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere dei relatori sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, alla luce dell'elevato numero di emendamenti presentati all'atto Senato n. 1018, superiore a 1.600, reputa opportuno sconvocare le sedute di domani, per consentire l'avvio dell'attività istruttoria, mantenendo, al momento, le sedute già convocate alle ore 10 e alle ore 15 di venerdì 15 febbraio.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* invita il Presidente a prendere gli opportuni contatti con la Presidenza del Senato, al fine di consentire una rimodulazione del calendario dell'Assemblea. Infatti, in considerazione dell'ingente numero di emendamenti, è estremamente difficile che

il disegno di legge n. 1018 possa essere licenziato per l'Assemblea già il prossimo 21 febbraio. Pertanto, una rimodulazione del calendario consentirebbe sia alla Commissione bilancio sia alla Commissione lavoro di usufruire di tempi più adeguati all'esame di un provvedimento di estrema importanza.

Il PRESIDENTE si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti, pur nella consapevolezza che l'attuale calendario dell'Assemblea prevede una tempistica a cui le Commissioni dovrebbero cercare di adeguarsi.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione, già convocate per domani, giovedì 14 febbraio 2019, alle ore 10 e alle ore 15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 10,20 alle ore 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI riferisce in merito agli esiti dell'ampio e articolato dibattito che si è testé svolto in sede di Ufficio di Presidenza allargato con gli interventi dei senatori De Bertoldi, Sciascia, Bottici, D'Alfonso, Grimani e Fenu. Specifica in primo luogo che la Commissione procederà all'audizione del professor Paolo Savona, proposto quale Presidente della Consob, nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo concernente la proposta di nomina; si è convenuto che la procedura si svolga in con-

giunta con la Commissione Finanze della Camera dei deputati; la Presidenza si riserva di convocare l'audizione alle ore 21 del 21 febbraio previo accordo con la Camera. Entro la metà di marzo potrà invece essere svolta l'audizione dell'attuale Presidente vicario, professoressa Genovese, riguardo l'operatività della Consob. Successivamente verrà programmata l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in merito ai lavori dell'Ecofin, tenuto conto che sopravvenuti impegni istituzionali precludono la possibilità della partecipazione del ministro Tria alla seduta pomeridiana di domani, nella quale era già programmata l'audizione.

Fa quindi presente che nelle prossime settimane la Commissione procederà all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1, riguardante la Banca Carige, rammentando che per tale procedura la Commissione potrà svolgere i propri lavori nelle settimane nelle quali si riunisce l'Assemblea. Prosegue facendo presente che la Commissione riprenderà l'indagine conoscitiva sulla semplificazione, nell'ambito della quale verrà innanzitutto programmata l'audizione delle agenzie fiscali, a partire dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la cui audizione, già prevista la scorsa settimana, non ha avuto luogo.

Avverte infine che l'esame dell'Atto comunitario COM (2018) 135 definitivo, già programmato in questa settimana, è rinviato, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

È stata invece riservata ad un successivo Ufficio di Presidenza la valutazione dell'avvio di disegni di legge di iniziativa parlamentare sollecitati, tra gli altri, dal senatore De Bertoldi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1) ***Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*** (Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il relatore GRIMANI *(PD)* presenta e illustra l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato.

Il presidente BAGNAI osserva che l'emendamento 1.100 non reca conseguenze di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il presente comma non si applica alle attività espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

Orario: dalle ore 10,20 alle ore 11,40

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI MULTIPLEX (ANEM) E DELLA FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA IN MERITO AL COSIDDETTO «*BONUS *CULTURA»*

Plenaria

56ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)*, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(*Doc.* LXXXVI, n. 2) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARILOTTI *(M5S)* riferisce sul documento in titolo, cui sono allegati il Programma di lavoro della Commissione europea 2019 – un programma di fine mandato – e il Programma del trio di Presidenze, formato dalle presidenze rumena, finlandese e croata, dal 1º gennaio 2019 al 30 giugno 2020. Si tratta della prima Relazione di questo tipo presentata dal Governo in carica, con la quale si delineano gli orientamenti della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea a pochi mesi dalle elezioni del nuovo Parlamento europeo e, di conseguenza, dalla formazione di una nuova Commissione europea. Di specifico interesse per la 7ª Commissione sono i capitoli 5 (Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio), 14, (Istruzione, gioventù e sport) e 15 (Cultura).

Segnala preliminarmente che, nell'ambito delle politiche per audiovisivo e media, il Governo intende favorire l'accesso transfrontaliero ai contenuti e al patrimonio audiovisivo, rafforzando l'internazionalizzazione del settore audiovisivo, potenziando il grado di attrazione degli investimenti esteri, promuovendo nuovi modelli di *business*, accrescendo il grado di competitività delle imprese italiane del settore, e modernizzando il quadro normativo che regola il diritto d'autore.

Per ciò che concerne gli ambiti della Ricerca e dello sviluppo tecnologico, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 approvato nel 2016 e in coerenza con le direttrici di *policy* tracciate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), si provvederà ad aggiornare il piano finanziario triennale dando così nuovo impulso alle azioni da avviare nel secondo triennio di vigenza del PNR, da un lato provvedendo ad affrontare le criticità relative al livello ancora non soddisfacente delle competenze digitali e alla scarsa omogeneità sul territorio nazionale nell'entità degli investimenti in ricerca e innovazione, dall'altro dando attuazione, tempestivamente, agli interventi relativi agli otto *Cluster* tecnologici nazionali già avviati (Aerospazio, Agrifood, Chimica verde, Fabbrica intelligente, Mobilità e trasporti, Salute, *Smart Communities*, Tecnologie per gli ambienti di Vita), nonché allo sviluppo e al potenziamento dei quattro nuovi *Cluster* nelle aree tematiche previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (Tecnologie per il Patrimonio culturale; Design, Creatività e *Made in Italy*; Economia del Mare; Energia). Si provvederà, inoltre ad assistere e sostenere i ricercatori attivi in Italia e a promuovere e sviluppare progetti di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, perseguendo il rafforzamento dell'investimento nei luoghi di contaminazione («*Contamination Lab*») tra studenti universitari e dottorandi di discipline diverse e di impulso della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Sarà incrementata la trasparenza

dell'azione amministrativa attraverso la pubblicazione di tutti i dati relativi ai progetti di ricerca – di base e applicata – finanziati dal MIUR negli ultimi dieci anni. Proseguiranno poi, nel corso del 2019, la partecipazione a progetti nel campo della *cybersecurity* afferenti al programma «Horizon 2020», nonché tutte le iniziative relative al «Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-2020»; inoltre, si continuerà a curare le collaborazioni e gli investimenti sulle grandi infrastrutture di ricerca internazionali e proseguirà l'impegno del Governo per l'evoluzione di Rete verso il «sistema 5G», che spingerà lo sviluppo verso reti altamente performanti dal punto di vista della capacità di banda offerta tanto dall'infrastruttura fissa in fibra ottica quanto dalle varie tecnologie di accesso mobili. L'aggiornamento del «Programma nazionale per le ricerche» (PNR) comporterà ulteriore rilancio e incisività alle strategie del settore aerospaziale e delle politiche che vi sottostanno, anche al fine di implementare lo sviluppo di un sistema della ricerca che allarghi ricadute e benefici, rafforzando il proprio ruolo preminente nel panorama europeo e internazionale, anche nell'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare.

In materia di Istruzione, aree prioritarie di intervento riguarderanno il rafforzamento del ruolo e della qualità dell'istruzione e della formazione per fornire un contributo alla costruzione della Strategia europea *Education and Training post 2020*, con l'obiettivo di compiere ulteriori passi avanti nella creazione di uno «Spazio europeo dell'Istruzione», anche attraverso il miglioramento del sistema di sviluppo professionale continuo dei docenti. In particolare, fra gli obiettivi prioritari vi saranno la promozione di un'istruzione di qualità che favorisca il miglioramento delle opportunità di apprendimento permanente e di maggiore coesione sociale e territoriale; la riduzione del livello di dispersione scolastica e del numero di giovani e adulti con scarsi livelli di competenze; l'incremento del numero di coloro che potranno avvalersi di un titolo di istruzione superiore; il miglioramento del livello delle competenze-chiave quali le competenze linguistiche e le competenze trasversali, comprese quelle per la prima infanzia; il miglioramento dello sviluppo e della promozione del dialogo interculturale e dell'inclusione sociale; la valorizzazione delle iniziative che supportano l'innovazione e la digitalizzazione delle Scuole, con particolare riferimento a progetti di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, anche tramite progetti di consorzi regionali; il consolidamento della cooperazione e degli scambi con Paesi non membri dell'Unione, in particolare con quelli dell'area del Mediterraneo; il consolidamento del programma comunitario per l'istruzione, la formazione Erasmus+, insieme con opportune politiche della gioventù volte in particolare a favorire l'impegno civico dei giovani e la loro partecipazione attiva alla vita democratica, in un più ampio contesto di azioni finalizzate di solidarietà, al volontariato e al dialogo interculturale.

In materia di Sport, il Governo parteciperà e darà nuovo impulso ad attività, già avviate negli anni precedenti, tra cui spiccano in particolare, di là di una «sana gestione», la tutela dei minori nello sport, la parità di genere, l'inclusione sociale, disabilità, ambiente, contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati sportivi.

Nel 2019 il Governo lavorerà sulla centralità e sul ruolo sociale di Cultura e patrimonio, proseguendo nell'azione di interconnessione delle politiche culturali con le altre politiche di settore e promuovendo in particolare la partecipazione degli studenti alle attività culturali e alla sensibilizzazione su queste tematiche, considerando anche l'«Anno europeo del patrimonio culturale». Spiccano, tra le priorità, allineate tra quanto stabilito dal Consiglio europeo con l'azione di Governo, la sostenibilità del patrimonio culturale, con particolare riguardo al cambiamento climatico e alla *governance* partecipativa; la coesione sociale e la qualità dell'ambiente, quale bene comune, in linea con la Dichiarazione di Davos adottata nel gennaio 2018; il supporto agli artisti, ai professionisti culturali e creativi; l'attenzione ai «contenuti europei», in specie nella coproduzione cinematografica e nella competitività del settore musicale, la parità di genere nei settori culturale e creativo, le relazioni culturali internazionali. Il Governo vigilerà sulla restituzione dei beni culturali, nonché sull'esportazione di beni culturali e sull'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, anche ai fini diretti e/o indiretti di finanziamento di attività terroristiche che ne possono derivare, dal momento che è senza dubbio una priorità della Commissione europea quella di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata a tale riguardo, soprattutto se si considera che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenta e rappresenterà un'azione chiave dell'Europa.

Infine, per quanto concerne l'attività di comunicazione e formazione, da non trascurare, la Relazione programmatica indica alcune priorità per il 2019 tra cui l'impegno a promuovere una migliore conoscenza degli atti fondanti dell'UE, a favorire la conoscenza della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, migliorando la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza ed incoraggiando la partecipazione al dibattito sul futuro dell'Europa, in particolare dei giovani. In tale ambito il Governo intende promuovere una campagna di comunicazione istituzionale in vista delle elezioni europee e promuovere eventi per la ricorrenza dei quaranta anni dalle prime elezioni per il Parlamento europeo svoltesi nel 1979.

A tale riguardo sottolinea come non vi sia oggi in Parlamento forza politica che non metta in discussione gli attuali assetti della *governance* dell'Unione europea; occorre, a suo giudizio, discutere in modo aperto sul futuro dell'Europa, un tema sul quale egli anticipa l'intendimento di realizzare in Senato, con il diretto coinvolgimento della Biblioteca e dell'Archivio Storico del Senato, progetti che promuovano una migliore conoscenza dell'Unione europea con eventi, dibattiti ed incontri, auspicando un coinvolgimento della 7ª Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)*, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

indi della Vice Presidente
MONTEVECCHI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Luciano Cannito, presidente dell'Associazione nazionale coreografi italiani e vicepresidente commissione lirica della Società italiana autori ed editori (SIAE), accompagnato da Monica Ratti, coordinatrice nazionale del comitato nazionale per la tutela dell'arte coreutica italiana e Andrea Morelli, rappresentante RSU Tersicorei fondazioni liriche italiane.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di un esperto

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del signor Cannito, esperto.

Il signor CANNITO svolge il suo intervento.

Interviene per porre quesiti il senatore CANGINI *(FI-BP)*.

Rispondono il signor CANNITO, la signora RATTI e il signor MORELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia il signor Cannito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione che si è appena conclusa sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 70)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* sull'atto n. 70, che reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare agli enti culturali individuati dalla tabella 1 della legge n. 448 del 2001 relativamente all'anno finanziario 2019.

Si tratta del primo riparto di questo tipo ad essere esaminato nella XVIII legislatura; lo stanziamento assegnato al cap. 3670 è, per il 2019, è pari a 15.062.991 euro, registrando un aumento di 245.158 euro, pari percentualmente circa all'1,65 per cento, rispetto all'importo del 2018.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia che il procedimento di ripartizione è vincolato dalla sedimentazione delle posizioni iniziali delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive leggi istitutive a cui, negli anni, sono stati applicati matematicamente i tagli o gli aumenti lineari derivanti dalle riduzioni o dagli aumenti delle risorse. La ripartizione per il 2019 registra un aumento proporzionale di tutte le voci già ripartite per l'anno 2018.

Dopo aver ricordato la disciplina legislativa che dispone e regola il contenimento e la razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, sottolinea come gli enti beneficiari dei contributi in esame siano individuati da norma di rango primario, in quanto inclusi nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001, e come dunque non sia possibile intervenire al riguardo con un atto amministrativo. Tuttavia, in sede di esame parlamentare di precedenti provvedimenti di riparto, le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno più volte chiesto al Governo di avviare una riflessione in vista di una revisione dei criteri e delle modalità di definizione della tabella ora ricordata.

Passa quindi a illustrare i contenuti dello schema di decreto in titolo: l'articolo 1 indica l'importo complessivo da ripartire per l'anno 2019, prima richiamato. L'articolo 2 reca la sottoripartizione tra singoli destinatari o gruppi di destinatari di una quota parte, pari a 10.549.753,10 euro: tale gruppo di contributi include, in primo luogo, tre finanziamenti da attribuire – a seguito di bando e conseguente valutazione – a convegni culturali, pubblicazioni ed Edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; a premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; nonché per il funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale. In secondo luogo, include cinque finanziamenti a importanti istituzioni culturali: si tratta della Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; delle Fondazioni «La Biennale» di Venezia, «La Triennale» di Milano, «La Quadriennale» di Roma.

L'articolo 3 opera la ripartizione della ulteriore quota parte, pari a 4.513.237,90 euro destinata agli ulteriori enti inseriti nella tabella allegata alla legge n. 448: si tratta di contributi a dodici istituzioni culturali e di un finanziamento – quello destinato agli archivi privati di notevole interesse storico – da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione.

Conclude segnalando che il Governo, nella relazione che accompagna il provvedimento in titolo, evidenzia come la mancanza di indicazioni dei destinatari per alcune voci derivi dal fatto che le relative procedure concorsuali sono appena iniziate. Essendo stati trasmessi, come Allegato n. 2 allo schema di decreto, i piani relativi all'esercizio finanziario 2018, possono essere desunti i beneficiari del 2018 relativamente alle voci messe a bando: si tratta dei contributi alle biblioteche non statali, di un piano convegni e di un piano pubblicazioni, tutti riferiti al 2018.

Alla senatrice IORI *(PD)* che chiede chiarimenti sui tempi e le modalità di esame dell'atto del Governo in titolo, risponde la PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta una documentazione scritta che era stata sollecitata, non potendo la Commissione svolgere tutte le audizioni richieste nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo e non già inserite nel suo programma; tale documentazione, al pari delle altre che eventualmente perverranno, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La PRESIDENTE propone che la seduta plenaria antimeridiana già convocata per le ore 12 sia anticipata alle ore 11, con il medesimo ordine del giorno già diramato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

50ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Alleanza delle Cooperative: Andrea Battiston, Vice Direttore AGCI, Ermanno Belli, Capo Dipartimento Politico Sindacale Confcooperative, Marco Mingrone, Responsabile Settore Ingegneria Progettazione e Consulting Produzione e Servizi Legacoop, e Mariano Gambioli, Funzionario Confcooperative Lavoro e Servizi; per Confedilizia: Giovanni Gagliani Caputo, responsabile rapporti istituzionali, e Alessandra Quattrini, dello Studio Orrick; per la CGIL: Rosario Strazzullo, Coordinatore Area della contrattazione e del mercato del lavoro, Sergio Genco, Area della contrattazione e del mercato del lavoro e Giorgia D'Errico, Cordinatrice segreteria nazionale rapporti con il Parlamento; per la CISL: Andrea Cuccello, Segretario confederale, e Paolo Acciai, del Dipartimento politiche dei servizi e del terziario; per la UIL: Fernando Mariani, funzionario, e Marzia De Marchis, funzionario.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SULL'INTEGRAZIONE DEL CALENDARIO DELLE AUDIZIONI PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute ulteriori richieste di audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: AIPARK – Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità, INVITALIA e Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Propone quindi di acquisire il nulla osta della Presidenza del Senato sulla suddetta integrazione del programma.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizioni di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane, Confedilizia e CGIL, CISL, UIL

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, il dottor GAMBIOLI, il dottor MINGRONE e il dottor BATTISTON.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori NENCINI *(Misto-PSI)*, DI GIROLAMO *(M5S)*, PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, RICCIARDI *(M5S)* e MALLEGNI *(FI-BP)*.

Intervengono in replica il dottor BELLI e il dottor MINGRONE.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 10,55.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di Confedilizia.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, l'avvocato GAGLIANI CAPUTO e l'avvocato Alessandra QUATTRINI.

Intervengono successivamente per porre quesiti la senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* e il presidente COLTORTI *(M5S)*.

Interviene quindi in replica l'avvocato Alessandra QUATTRINI.

La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 11,45.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti della CIGL, CISL e UIL.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, il dottor GENCO, il dottor CUCCELLO e il dottor MARIANI.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* e MALLEGNI *(FI-BP)*.

Interviene quindi in replica il dottor STRAZZULLO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13.

Plenaria

51ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: Fulvio Bonavitacola, coordinatore della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio e vice presidente della regione Campania, Giuseppe D'Angelo, coordinatore tecnico interregionale Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio – regione Campania, Maria Grazia Rando, referente interregionale Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio – regione Campania, Giuseppe Rizzuto, Direttore ITACA, Ivana Malvaso, coordinatore gruppo di lavoro contratti pubblici ITACA, Francesco Carnovale, consulente ITACA, Paolo Alessandrini, dirigente per i rapporti con il Parlamento della Conferenza, Giuseppe Schifini, vice capo Ufficio stampa della Conferenza e Evelina Melone, segreteria Conferenza; per l'UPI-Unione delle Province d'Italia: Emanuele Ramella Pralungo, Presidente Provincia di Biella e componente del Comitato direttivo UPI, e Claudia Giovannini, vice direttore UPI; per l'Osservatorio sull'attuazione del codice dei contratti pubblici di Italiadecide: Alessandro Stefano Barbina, direttore Ufficio ricerche e studi Fondazione Respublica, Maurizio Cafagno, Presidente AEQUA, Mariangela Di Giandomenico, responsabile Osservatorio, Gianfrancesco Fidone, vice presidente AEQUA, Ilaria Gobbato, Fondazione Respublica, Fabio Pinelli, Studio Pi-

nelli Avvocati, e Anna Romano, professore di Diritto e Legislazione dei lavori pubblici – Università Roma Tre.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizioni di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI (Unione Province d'Italia) e dell'Osservatorio sull'attuazione del codice dei contratti pubblici di Italiadecide

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, l'avvocato BONAVITACOLA.

Interviene successivamente per porre quesiti il presidente COLTORTI *(M5S)*.

Interviene in replica la dottoressa MALVASO.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,40.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti dell'UPI-Unione Province d'Italia.

Interviene, per svolgere la sua relazione, il dottor RAMELLA PRALUNGO.

Intervengono successivamente per porre quesiti il senatore D'ARIENZO *(PD)* e il presidente COLTORTI *(M5S)*.

Interviene quindi in replica il dottor RAMELLA PRALUNGO.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,40.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti dell'Osservatorio sull'attuazione del codice dei contratti pubblici di Italiadecide.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, l'avvocato Mariangela DI GIANDOMENICO, la professoressa ROMANO, l'avvocato FIDONE, l'avvocato Ilaria GOBBATO, il professor CAFAGNO e l'avvocato PINELLI.

Intervengono successivamente per porre quesiti il presidente COLTORTI *(M5S)* e il senatore FEDE *(M5S)*.

Intervengono quindi in replica l'avvocato PINELLI, l'avvocato FIDONE, il professor CAFAGNO, la professoressa ROMANO e l'avvocato Mariangela DI GIANDOMENICO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 18.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 17,10.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 178

Il presidente VALLARDI informa che, in seguito alla richiesta da lui trasmessa, a nome della Commissione, la Presidenza del Senato ha assegnato l'affare n. 178 sulle problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori, si deciderà come organizzare le relative attività per l'esame del suddetto affare.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI propone di rinviare ad altra seduta la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 17,15 alle ore 17,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

77ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

indi del Vice Presidente
DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE REFERENTE

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***

– e petizione n. 2 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)* avverte che all'esame del provvedimento sarà abbinato anche quello della petizione n. 2 ad esso attinente.

Fa inoltre presente che nell'odierna seduta avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti, che si svolgerà conformemente a quanto prescritto dall'articolo 100 comma 9 del Regolamento. I testi degli emendamenti trattati nel corso della seduta saranno pubblicati in allegato al resoconto non appena saranno disponibili in formato elettronico.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PATRIARCA *(PD)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'esigenza di procedere alla votazione degli emendamenti solo dopo che la Commissione Bilancio avrà espresso parere sul complesso degli stessi o, in subordine, su quelli relativi agli articoli che compongono complessivamente un Capo del provvedimento.

Si associa la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*, che, lamentando quanto avvenuto in occasione dell'esame del decreto «Concretezza», si augura che in questa occasione i lavori possano procedere in maniera più organica, e che si possa disporre del parere della 5ª Commissione permanente su tutti gli emendamenti prima di iniziare la fase delle votazioni.

La PRESIDENTE relatrice fa rilevare che, in aderenza al dettato regolamentare, la fase di votazione avrà comunque inizio dopo l'acquisizione dei prescritti pareri obbligatori delle Commissioni consultive, man mano che i pareri sugli emendamenti saranno espressi. Assicura comunque che prenderà gli opportuni contatti, in particolare con il Presidente della Commissione Bilancio, affinché la fase di voto proceda in maniera ordinata e continuativa.

Il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)*, nel condividere le parole del senatore Patriarca, avanza l'ipotesi che l'attuale fase procedurale serva essenzialmente alle forze politiche della maggioranza, che peraltro hanno anch'esse sottoscritto emendamenti al testo, per prendere tempo al fine di risolvere questioni politiche rilevanti. Infine, chiede delucidazioni sulla prossima organizzazione dei lavori.

La PRESIDENTE relatrice ricorda che la fase dell'illustrazione degli emendamenti è espressamente prevista dal Regolamento; resta ferma la facoltà di rinunciare da parte dei presentatori degli stessi. Assicura poi che, terminata tale fase e dopo un'interlocuzione con i Presidenti delle Commissioni chiamate ad esprimere parere sugli emendamenti, condividerà con la Commissione una ipotesi di organizzazione dei lavori per i prossimi giorni.

Si inizia quindi l'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice PARENTE *(PD)* in premessa contesta la scelta del Governo di inserire nello stesso provvedimento misure per il contrasto alla povertà e disposizioni per le politiche attive del lavoro e giudica lo strumento del Reddito di cittadinanza una misura assistenziale e sbagliata che non riuscirà a distinguere tra chi ha bisogno di inclusione sociale e chi è alla ricerca di un impiego. Dà quindi brevemente conto degli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.2, a sua prima firma. Chiarisce che l'intento della proposta di modifica è di ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di inclusione e di aumentarne il beneficio mensile; di rafforzare i servizi sociali; di aumentare il Fondo povertà; di istituire il Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro; di permettere alle Regioni nuove assunzioni; di stabilizzare il personale di ANPAL Servizi Spa.

Il senatore BERTACCO *(FdI)* ricorda i principali emendamenti presentati all'articolo 1 dal suo Gruppo, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.15 a sua prima firma, che si pone la finalità di introdurre specifiche misure a sostegno della famiglia e a favore di chi si trova appena al di sopra della soglia di povertà. Nello specifico, l'emendamento propone, tra l'altro, di introdurre un reddito per l'infanzia; di aumentare gli incentivi per le imprese che assumeranno un beneficiario di reddito di cittadinanza e il contributo per chi, tra questi, darà vita invece a una nuova attività; di garantire condizioni agevolate ai mutui prima casa per giovani coppie; di modificare la scala di equivalenza per il calcolo del contributo del reddito di cittadinanza.

Il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)* chiarisce innanzitutto che non è mai stato pregiudizialmente contrario nei confronti di una misura di contrasto alla povertà, il cui varo, anzi, accoglie positivamente, e contesta le critiche di chi considera i cittadini italiani che sono in difficoltà perché non hanno un impiego e magari vivono in un contesto sociale difficile alla stregua di parassiti che preferiranno approfittare di un sussidio a discapito della ricerca di un lavoro. Il tema centrale, a suo parere, è se il reddito di cittadinanza riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi, elemento su cui esprime diverse perplessità. Ritiene infatti che si tratti di uno strumento ibrido, che non restituirà la dignità sociale a chi l'ha perduta né garantirà l'emancipazione e il superamento della marginalità degli interessati dal beneficio. Inoltre paventa il rischio che, in un Paese come l'Italia, un simile sussidio, che potrebbe spingere al lavoro purchessia, invece di fare concorrenza ai bassi salari, possa comprimerne ulteriormente il livello. Tale fenomeno peraltro andrebbe combattuto con l'introduzione di un salario minimo orario, non necessariamente attraverso il varo di un disegno di legge, ma attraverso lo strumento della contrattazione tra le parti.

Mette quindi in guardia dai possibili effetti contrastanti di un obiettivo nobile e dalle eventuali conseguenze della decontribuzione per le imprese in assenza di un ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e invita il Governo a investire anche in sanità, istruzione, formazione professionale, ricerca e sviluppo, innovazione e politiche sociali.

Infine, segnala alcuni degli emendamenti presentati dal suo Gruppo che riguardano il Patto di inclusione, i servizi offerti dai Comuni, la scala di equivalenza, la stabilizzazione del personale di ANPAL Servizi Spa, i centri per l'impiego e gli incentivi per le imprese.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* chiede che, prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti da parte dei proponenti, la Presidente dichiari l'improponibilità degli emendamenti e che sia chiarito quali proposte sono carenti sul piano della copertura finanziaria, così da evitare che il lavoro della Commissione sia assorbito dalla trattazione di proposte destinate a non avere seguito.

La presidente CATALFO, relatrice, assicura che si esprimerà in merito alle eventuali inammissibilità prima della votazione degli emendamenti. Invita nel frattempo i proponenti ad illustrare le rispettive proposte emendative.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* illustra quindi l'emendamento 1.4, rilevando l'inadeguatezza del reddito di cittadinanza rispetto all'obiettivo del contrasto alla povertà, che implica piuttosto l'adozione di misure di incentivo alle imprese. L'emendamento in particolare prevede lo sgravio contributivo per sei anni a favore delle imprese stesse.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*, nell'illustrare i restanti emendamenti all'articolo 1 del proprio Gruppo, sottolinea l'opportunità di prevedere misure di decontribuzione, di aumento delle pensioni minime e di rimodulazione della scala di equivalenza a vantaggio delle famiglie.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* sottolinea la finalità degli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo, volti a intervenire sulla scala di equivalenza per conseguire un assetto più equo a favore delle famiglie e dei disabili. Sollecita quindi la Presidenza ad esprimersi quanto prima in ordine alle inammissibilità degli emendamenti.

Il senatore LAUS *(PD)*, rilevata la convergenza degli obiettivi di maggioranza, Governo e opposizione riguardo alla lotta alla povertà, osserva l'incongruità del provvedimento, che non costituisce una riforma di carattere strutturale. Pone inoltre in evidenza i rischi connessi all'attuale

formulazione dell'articolo 2, svantaggiosa rispetto a famiglie numerose, disabili e minori e suscettibile di incentivare le separazioni.

Il senatore BERTACCO *(FdI)*, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.1, pone in evidenza la necessità del requisito della cittadinanza italiana al fine della fruizione del reddito di cittadinanza.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* illustra l'emendamento 2.566, volto all'esclusione, ai fini del computo del reddito, delle prestazioni erogate a favore dei soggetti disabili.

Il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)*, nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, critica il requisito della residenza decennale, che giudica eccessivo, e richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di illegittimità del requisito della cittadinanza quale fattore di limitazione all'accesso a prestazioni sociali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Ha la parola per l'illustrazione delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo il senatore PATRIARCA *(PD)*, il quale esprime preoccupazione per le conseguenze delle disposizioni sul reddito di cittadinanza nell'attuale fase del ciclo economico. Esprime inoltre riserve circa l'incongrua sovrapposizione dei servizi gestiti dai comuni e i centri per l'impiego. Dopo essersi soffermato sui dubbi riguardanti la legittimità costituzionale del requisito della residenza decennale nel territorio italiano, fa presente la necessità di un adeguato raccordo dell'amministrazione centrale con regioni e comuni, i cui servizi devono essere potenziati. Manifesta forti critiche in merito alla scala di equivalenza, penalizzante nei confronti delle famiglie con minori e disabili, nonché sulla mancanza di misure idonee all'adeguamento dei centri per l'impiego. Fa altresì presente che il suo Gruppo ha presentato emendamenti finalizzati a moderare le sanzioni previste dal decreto-legge in esame. Ricorda infine il parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali riguardo il possesso e la circolazione di una grande mole di dati sensibili.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* ritiene necessario prevedere che l'erogazione del reddito di cittadinanza sia successiva alla presa in carico del beneficiario da parte dei servizi competenti. Si sofferma quindi sull'opportunità di ricorso alle modalità telematiche per le telecomunicazioni con le amministrazioni interessate. Rileva infine l'esigenza di vincolare l'erogazione del beneficio, nel caso dell'avvio di attività autonome, al conseguimento di ricavi.

Il senatore BERTACCO *(FdI)*, nell'illustrare gli emendamenti di cui è firmatario, mette in evidenza l'esigenza di far precedere l'erogazione del reddito di cittadinanza alla verifica della sussistenza dei requisiti. Ri-

chiama quindi l'attenzione sull'opportunità di prevedere un'integrazione pari a cento euro per ogni figlio convivente nel caso di famiglie che hanno contratto mutuo per la casa, nonché di innalzare il livello dell'erogazione a favore delle famiglie con bambini fino a 6 anni. Fa presente inoltre la necessità di una maggiore flessibilità riguardo la gestione delle spese e il prelievo di contante.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* illustra il complesso delle proposte emendative del suo Gruppo, soffermandosi innanzitutto sull'opportunità di un trattamento differenziato dei lungodegenti rispetto ai detenuti. Esprime inoltre dubbi sull'effettiva possibilità di controlli che impediscano abusi nell'utilizzo della carta elettronica non nominativa.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* illustra l'insieme degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, alcuni dei quali concernenti le attività che il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a svolgere partecipando a progetti utili alla collettività presso i Comuni. Ulteriori proposte sono dedicate a migliorare l'attività formativa al fine dell'accesso al lavoro, nonché a prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni nella predisposizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale. Dopo aver segnalato un emendamento diretto a consentire ai comuni minori di accedere ai servizi di altri enti locali più strutturati, illustra infine alcune proposte che dedicano particolare attenzione a figure quali quelle dei disabili e dei *caregiver* al fine di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* dà conto dell'emendamento 4.12, diretto a sanare la previsione che esclude dall'avviamento al lavoro straordinario i portatori di disabilità con residue capacità lavorative. La proposta emendativa prevede pertanto che i componenti il nucleo familiare disabili maggiorenni possano manifestare la loro disponibilità lavorativa ed essere inseriti in un apposito elenco da cui attingere per l'avviamento al lavoro ai sensi della legge n. 68 del 1999.

Il senatore LAUS *(PD)* illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 4 che, contrapponendosi alla eccessiva burocratizzazione prevista nel testo del decreto-legge presentato dal Governo, pongono l'accento sul tema dell'accoglienza. Con tali proposte di modifica si intende pertanto recuperare un proficuo rapporto con le attività svolte dai Comuni e dalle Regioni, nonché con la Conferenza delle Regioni ed il mondo del terzo settore. Ricorda infine alcune proposte emendative concernenti il numero di ore che il beneficiario del reddito di cittadinanza deve mettere a disposizione per lo svolgimento di progetti comunali di utilità sociale.

Il senatore PATRIARCA *(PD)*, alla luce degli emendamenti trattati sinora, chiede se non vi siano anche senatori appartenenti a Gruppi di maggioranza interessati a far conoscere il contenuto delle proprie proposte emendative.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* ritiene che in questa fase, più che i singoli emendamenti, vada illustrata la filosofia complessiva delle proposte di modifica avanzate da ciascun Gruppo. Reputa pertanto che sarebbe di maggior utilità soffermarsi sul contenuto specifico dei singoli emendamenti nella successiva fase di votazione.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, nel condividere le considerazioni della senatrice Toffanin, fa presente che da notizie in suo possesso risulterebbero sconvocate tutte le sedute della Commissione bilancio già previste per la settimana corrente. Così stando le cose, risulterebbe inutile proseguire nell'illustrazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE, relatrice, ricorda che l'illustrazione degli emendamenti, oltre che prevista dal Regolamento, è diretta a consentire ai relatori ed al Governo di prendere cognizione delle proposte di modifica presentate.

La senatrice UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ed il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)* rinunciano ad illustrare le proposte emendative dei propri Gruppi; si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* e il senatore PATRIARCA *(PD)*.

Anche il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*, a nome del proprio Gruppo, rinuncia ad illustrare le proposte emendative presentate.

La senatrice BOTTO *(M5S)* dà ragione dell'emendamento 4.101, in materia di definizione dell'offerta di lavoro congrua, finalizzata a dedicare maggiore attenzione ai nuclei familiari in cui siano presenti anche figli minori o componenti con disabilità.

La presidente CATALFO *(M5S)*, relatrice, constato che nessun'altro chiede di intervenire, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente CATALFO comunica che risultano sconvocate le sedute della Commissione bilancio previste per la giornata di domani, mentre risultano confermate quelle di venerdì.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* manifesta scetticismo sulla possibilità che la Commissione Bilancio sia in grado già da venerdì di fornire i propri pareri sul provvedimento in esame e ribadisce la necessità che la Presidenza si esprima sull'ammissibilità delle proposte presentate prima dell'inizio delle votazioni.

Si apre un breve dibattito – in cui intervengono il senatore PATRIARCA *(PD)*, la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* ed il senatore BERTACCO *(FdI)* – sull'opportunità che i successivi lavori della Commissione possano svolgersi in modo proficuo e senza quelle interruzioni, verificatesi in diverse circostanze, dovute all'assenza dei pareri obbligatori di altre Commissioni.

La PRESIDENTE assicura che le eventuali inammissibilità saranno in ogni caso dichiarate prima dell'inizio delle votazioni sugli emendamenti. Assicura che è suo intendimento garantire che l'esame del provvedimento si svolga in un clima sereno e in modo ordinato ed efficace.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI GIOVEDÌ E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ

In considerazione dell'andamento dei lavori e dell'esaurimento della fase di illustrazione degli emendamenti, la PRESIDENTE comunica che le sedute della Commissione, già previste per la giornata di domani, giovedì 14 febbraio, alle ore 9 e alle ore 14, nonché la seduta antimeridiana di venerdì 15 febbraio, alle ore 9, sono sconvocate. Restano invece confermate le rimanenti sedute della settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,20

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)

Plenaria

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario COLETTO risponde all'interrogazione n. 3-00015.

In via preliminare, fa rilevare che il Ministero della salute è ben consapevole delle criticità rappresentate dall'interrogante, nonché della più generale situazione dell'area territoriale di Reggio Calabria, la cui sanità è, come noto, sottoposta al controllo dei Ministeri affiancanti (Ministero dell'economia e finanze e Ministero della salute).

In relazione allo specifico territorio della Locride, precisa che l'assetto organizzativo programmato dalla Regione dal 2016 – che assegna al Presidio Ospedaliero di Locri il ruolo di Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di I livello - non risulta ancora a regime.

Tale presidio avrebbe dovuto assumere un ruolo rilevante nell'ambito della rete ospedaliera disegnata per l'area territoriale afferente alla Provincia di Reggio Calabria, con l'attribuzione di precise funzioni strategiche, quali il ruolo di «*spoke*» nell'ambito delle reti tempo dipendenti per l'infarto miocardico acuto, per i politraumi e per l'ictus, oltre che delle reti specialistiche.

La qualificazione delle attività assegnate prevedeva un incremento dei volumi delle unità operative a maggiore complessità, a garanzia della qualità e della sicurezza delle cure.

Riferisce quindi che, proprio in relazione ai fatti segnalati nell'interrogazione in esame, il Ministero della salute ha ritenuto di effettuare due ispezioni presso l'Ospedale di Locri e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Dalle visite ispettive è emersa una preoccupante carenza di «*governance*» dell'intera Azienda Sanitaria Provinciale, sia quanto alla gestione economico-patrimoniale sia per gli aspetti di natura sanitaria: criticità che, senza dubbio, si riflettono sulla qualità dell'assistenza sanitaria fornita ai pazienti ed alla popolazione.

Inoltre, presso l'Ospedale di Locri, la visita ispettiva ha fatto emergere serie problematiche legate alla dotazione del personale e dei posti letto, che in alcuni reparti sono stati ridotti.

Tale situazione non è stata invece ravvisata in altri reparti ad indirizzo medico e materno-infantile, che sono apparsi in discrete condizioni di funzionalità e di «*comfort*» alberghiero.

Ulteriori criticità sono, inoltre, emerse rispetto agli aspetti logistico–strutturali.

A tale specifico riguardo, ricorda che con decreto del Ministero della salute del 15 febbraio 2016 è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato «Ristrutturazione e messa a norma del Presidio ospedaliero di Locri«: in relazione a tale intervento la Regione Calabria ha formulato una

richiesta di proroga nel mese di novembre 2017, che è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2018 per l'aggiudicazione dei lavori.

In via più generale, osserva che la carenza di processi di interazione tra le articolazioni aziendali centrali che hanno sede presso l'ASP di Reggio Calabria e il Presidio Ospedaliero rappresenta un significativo elemento di difficoltà nel governo delle competenze ospedaliere, che per loro stessa natura necessitano di interventi organizzativo-gestionali rapidi, mirati e temporalmente congrui riguardo alle problematiche emergenti.

Soggiunge che il continuo intervento posto in essere nell'azione di verifica e di monitoraggio, oltre all'attività ispettiva svolta, non ha avuto riscontro nelle iniziative, da parte della Regione, volte al superamento delle criticità evidenziate: queste ultime hanno determinato la mancata assegnazione delle premialità relative agli anni 2015 e 2016, penalizzando ulteriormente le possibili azioni di recupero dell'efficienza gestionale dell'amministrazione sanitaria.

Ciò posto, reputa utile riportare anche le notizie acquisite dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria.

Già nel novembre del 2017, presso la Prefettura di Reggio Calabria si insediava un tavolo – cui partecipava anche il Commissario e il Sub Commissario *ad acta* per la Sanità della Regione Calabria – finalizzato ad esaminare le questioni connesse all'Ospedale di Locri, concernenti, in particolare, la carenza di organico del personale medico e paramedico, il fabbisogno di risorse tecnologiche e la ristrutturazione dei locali.

Anche grazie a questo ulteriore momento di confronto, il Ministero della salute ha dunque avuto conferma delle importanti criticità, segnalate anche dall'interrogante, che motivavano la convocazione di un ulteriore tavolo ministeriale, avutosi nel dicembre del 2017, all'esito del quale veniva disposta la visita ispettiva nell'Ospedale di Locri di cui si è già detto.

Inoltre, a livello locale si sono svolti ulteriori incontri, in cui sono stati ribaditi i disagi e le difficoltà che affronta l'utenza per accedere alla fruizione dei servizi sanitari di base, e sono state evidenziate l'insufficienza della diagnostica, la mancanza di servizi di assistenza domiciliare in favore dei soggetti più deboli e la carenza di un'idonea rete territoriale di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di guardia medica.

In relazione, infine, all'episodio del decesso di un bambino, avvenuto il 26 maggio 2017 presso l'Ospedale «Santa Maria degli Ungheresi» di Polistena, richiamato nell'interrogazione in esame, la stessa Prefettura ha comunicato che, a seguito della denuncia sporta dal padre del bimbo, la Procura della Repubblica di Palmi ha instaurato un procedimento penale a carico di ignoti per l'ipotesi del reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo).

In conclusione, assicura che le criticità rilevate nella Locride e negli ambiti dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria sono note e già più volte verificate dal Ministero della salute, che intende rafforzare il rapporto di collaborazione con la Struttura Commissariale di recente insediatasi in Calabria, proprio al fine di definire insieme un articolato percorso rivolto al completo superamento di tutte le criticità segnalate.

Il senatore SICLARI *(FI-BP)*, ringraziato il Sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta, vieppiù alla luce della situazione di profonda criticità in cui versa a tutt'oggi l'ospedale di Locri, della quale si sono occupati anche diversi mezzi d'informazione. Considerato che sono passati molti mesi dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo e che nulla di concreto è stato fatto per tutelare il diritto alle cure nell'area della Locride, si aspetta un immediato e risolutivo interessamento da parte del Ministro della salute, riservandosi di incalzare ancora il Governo sino a che il problema in questione non sarà stato risolto.

Il sottosegretario COLETTO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00039.

In merito alle questioni poste dall'atto ispettivo in esame, premette che il Ministero della salute ha appreso di recente, nel corso di una riunione, cui hanno preso parte rappresentanti della Regione Puglia, concernente la verifica effettuata sullo stato di attuazione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) regionali e finalizzata alla specifica indagine della Corte dei Conti, la volontà di quella Regione di modificare il proprio programma regionale. Tale intenzione, tuttavia, non è stata ancora formalizzata in una richiesta al Ministero, e quindi non vi è stata necessità di valutare, ed eventualmente adottare, alcun atto di autorizzazione.

Precisa che, per corrispondere al quesito posto dalla senatrice interrogante, è dunque necessario riferirsi agli elementi informativi trasmessi dalla Regione Puglia proprio in occasione dell'esame di questo atto ispettivo.

Innanzitutto la Regione Puglia ha inteso rammentare di aver approvato, già nel 2013, un primo Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) che prevedeva la realizzazione di tre REMS presso gli ospedali dismessi di Torremaggiore (FG), Mottola (Ta) e Ceglie Messapica (Br).

Tale programma, tuttavia, ha ricevuto, fin dall'inizio, contestazioni da parte delle popolazioni e delle Amministrazioni locali coinvolte, a cui sono seguiti anche taluni contenziosi giudiziari.

A seguito di tali contestazioni, la Regione ha avviato con le competenti Asl interlocuzioni tese alla valutazione di soluzioni alternative, pervenendo, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 del 2014, alla rimodulazione del programma iniziale ed alla riduzione a due del numero di REMS.

Nello specifico, la Giunta Regionale, con la citata delibera, ha approvato il progetto relativo alla realizzazione della prima REMS di Carovigno ed ha demandato a successivi atti programmatori l'individuazione della seconda REMS regionale.

Successivamente, in esito alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2015 a garantire, entro 30 giorni, la presa in carico dei residenti internati negli OPG, la Regione Puglia ha disposto che, nelle more dell'attivazione della REMS definitiva, la Asl di Brindisi provvedesse immediatamente, anche attraverso l'affidamento della ge-

stione ad operatori economici privati, ad attivare una REMS transitoria, poi attivata a partire dal 1º giugno 2016.

Nel contempo, tuttavia, si registrava una reiterata inerzia dell'Amministrazione Comunale di Carovigno, che non rilasciava né il necessario permesso di costruire richiesto dagli uffici tecnici della Asl di Brindisi, né la riclassificazione delle aree ricadenti in «alta pericolosità idraulica», per la quale lo stesso Comune non aveva provveduto a svolgere gli adempimenti previsti per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrologico, pure richiesti dalla medesima Asl.

Inoltre, nessun riscontro veniva fornito dalla Amministrazione Comunale alla ASL sullo stato dell'arte dei procedimenti amministrativi in atto.

Pertanto, in considerazione della situazione di stallo e permanendo la necessità di provvedere a realizzare la REMS nel territorio della Provincia di Brindisi, la Regione Puglia ha optato per una soluzione alternativa, di concerto con l'Asl di Brindisi, prevedendo, all'interno del Protocollo Interistituzionale di approvazione della riconversione dell'Ospedale Civile di San Pietro Vernotico in Presidio Territoriale di Assistenza, nell'ambito delle attività dell'Area Salute Mentale la realizzazione della REMS definitiva pubblica, con 20 posti letto.

Tutto ciò, altresì, in linea con le indicazioni emerse dalla relazione finale sull'attività svolta dal Commissario ad Acta, e presentata dallo stesso nella riunione dell'Organismo Nazionale di coordinamento del superamento degli OPG, in cui il Commissario, avendo verificato che sino a quel momento erano state attivate dalle Regioni solo strutture provvisorie, ha fornito indicazioni e criteri a cui attenersi nell'attivazione delle REMS definitive, evidenziando anche la possibilità di un ripensamento delle progettualità approvate.

Il predetto Protocollo Interistuzionale è stato peraltro recepito dalla ASL di Brindisi che, alla luce dell'ampia condivisione della scelta della nuova allocazione, ha avviato le ulteriori procedure amministrative di competenza.

Con Deliberazione n. 1142 del 14 giugno 2018 la Asl di Brindisi ha, dunque, approvato il progetto esecutivo denominato «Realizzazione di una residenza per l'Esecuzione delle Misure di (REMS) nella Asl di Brindisi presso un'ala del comprensorio sanitario «Ninetto Melli» di S. Pietro Vernotico (BR)».

La progettualità approvata dalla Asl di Brindisi è stata valutata positivamente dalla Regione ed è «*in itinere*» la redazione del nuovo complessivo Piano Puglia di superamento degli OPG, che prevede l'individuazione della nuova allocazione della REMS della provincia di Brindisi presso un'ala della struttura «Ninetto Melli» di S. Pietro Vernotico (BR).

In conclusione, il Sottosegretario assicura che non appena verrà deliberato dalla Giunta Regionale il nuovo Piano della Puglia relativo alla dislocazione delle REMS, esso sarà valutato dal Ministero della salute con la massima attenzione, al fine di riscontrarne la corrispondenza alle alte finalità sanitarie e di recupero che la recente normativa assegna a tali strutture.

La senatrice BELLANOVA *(PD)*, nel ringraziare il Sottosegretario per la ricostruzione della vicenda oggetto di sindacato ispettivo, si dichiara non soddisfatta, ritenendo che su un problema che riguarda la salute di tante persone siano state sin qui adottate solo misure a carattere dilatorio.

Il sottosegretario COLETTO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00530.

Premette che l'Atto parlamentare in esame riguarda una questione di particolare rilevanza e, per alcuni profili anche controversa, attinente alla presunta mancanza di legittimità ad erogare prestazioni sanitarie al di fuori di quelle riconosciute nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte delle Regioni sottoposte ad un piano di rientro da eccessivo *deficit* del settore sanitario.

In particolare, il caso sollevato riguarda la Regione Puglia.

Fa presente che la Regione, a seguito di una nota di chiarimenti da parte del Ministero della salute, aveva dato disposizione ai direttori generali delle ASL di vigilare per evitare eventuali prescrizioni redatte in difformità della disposizione ministeriale, nei confronti dei pazienti affetti da malattie rare come la fibrosi cistica, al fine di evitare possibili contenziosi.

Nel merito, evidenzia che l'aspetto più controverso della vicenda riguarda lo specifico ambito dell'assistenza farmaceutica nei confronti dei pazienti affetti da tale patologia rara, e che, in proposito, la direzione generale competente del Ministero della salute, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha formalizzato quanto segue.

Nel confermare l'impossibilità, per le Regioni soggette a Piano di Rientro per la riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale, di erogare prestazioni «extra-LEA», ha evidenziato che, con riferimento alle Malattie Rare, di cui all'elenco allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, l'ambito di applicazione del decreto ministeriale n. 279 del 2001 non si estende all'assistenza farmaceutica, che resta regolamentata dalle norme specifiche anche per le persone affette da malattia rara: farmaci in classe A, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e farmaci in classe C, a totale carico del cittadino.

Secondo le disposizioni nazionali vigenti, quindi, agli assistiti affetti da malattia rara non possono essere erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale né i farmaci classificati dall'AIFA in classe C, né tanto meno i prodotti non classificati come farmaci, e la loro eventuale erogazione gratuita costituisce un Livello di assistenza ulteriore che può essere garantito, con fondi propri, solo dalle Regioni che non si trovano in piano di rientro.

Tuttavia, fa rilevare che il Ministero ha confermato quanto già precedentemente rappresentato in risposta ad un analogo quesito posto dalla Regione Campania sull'erogazione di prodotti *extra*-LEA a pazienti affetti da malattie rare. Segnatamente, in data 1ºsettembre 2015, aveva già chiarito che «...resta ferma la possibilità, che la famiglia presenti una specifica istanza alla Asl per l'emanazione di un provvedimento *ad hoc* che disponga l'erogazione dei prodotti in questione, a seguito di una valutazione clinica che ne attesti la "indispensabilità e insostituibilità"...».

Quanto invece allo specifico riferimento alla fibrosi cistica, evidenzia che, in base alle previsioni di cui all'articolo 54, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 risultano inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (e non si configurano pertanto quali prestazioni *extra*-LEA) l'erogazione a titolo gratuito delle prestazioni sanitarie, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario (ossia i farmaci necessari secondo le indicazioni terapeutiche prescritte dai Centri di riferimento regionali a prescindere dalla fascia di rimborsabilità appartenenza), come richiamati dall' articolo 3 della legge 23 dicembre n. 548, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati da detta patologia.

Pertanto, si configura uno spazio entro il quale, ricorrendo determinate condizioni, è possibile alle Regioni sottoposte a piano di rientro, nel caso di prescrizioni emesse nei confronti di pazienti affetti da fibrosi cistica, di sbloccare la situazione determinatasi su tali costi «*extra* LEA», altrimenti insormontabile.

Concludendo, ribadisce che per i pazienti affetti da malattie rare, a seguito degli approfondimenti di cui sopra, e in coerenza con quanto già espresso con il citato parere del 2015, è stato chiarito che, ferma restando la linea generale di non rimborsabilità dei prodotti «extra-LEA» nelle Regioni sottoposte a Piano di Rientro per la riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, è stato individuato uno spazio, in casi del tutto eccezionali, relativo alla possibilità della valutazione caso per caso da parte delle ASL, per consentire la rimborsabilità in regime di Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni emesse dai relativi Centri autorizzati dalla Regione.

La senatrice BINI *(PD)*, ringraziato il Sottosegretario, si dichiara insoddisfatta, non essendo stata data risposta alla principale questione posta con l'atto di sindacato ispettivo, in merito alla discriminazione dei pazienti affetti da malattie rare che risiedono in una regione sottoposta a piano di rientro.

Il PRESIDENTE dichiara così concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

Quindi, in conformità a una richiesta avanzata per le vie brevi dalla senatrice BOLDRINI *(PD)*, propone di sospendere la seduta e di riprendere i lavori alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(770) ***PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***

(363) ***ARRIGONI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale***

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di dare per acquisite tutte le fasi procedurali già svolte, in relazione ai provvedimenti in titolo, durante la precedente trattazione in sede redigente: in assenza di obiezioni, si procederà quindi all'immediata apertura della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, PRESIDENTE ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stato già svolto un articolato ciclo di audizioni informative, completato dall'acquisizione di una serie di contributi scritti.

Quindi, fornite alcune delucidazioni, richieste dal senatore COLLINA *(PD)*, in merito alle modalità di pubblicazione dei documenti pervenuti alla Commissione, propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 770 (testo base).

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* trova condivisibile la proposta del Presidente e, al riguardo, reputa che sarebbe congruo un termine di circa quattro settimane.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* si associa.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)*, nel manifestare a sua volta condivisione per la proposta del Presidente, nonché per l'ampiezza del termine prefigurato dalla senatrice Fregolent, segnala che potrebbe essere opportuna la costituzione di un comitato ristretto.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* concorda sia sulla immediata fissazione di un termine ampio per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sia sulla prospettata costituzione di un comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE osserva, registrato sul punto il consenso unanime degli intervenuti, che lo strumento del comitato ristretto potrà essere utilmente attivato una volta presentati gli emendamenti. Ciò posto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 8 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

(*Doc.* LXXXVI, n. 2) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***
(Parere alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e alla luce dell'esigenza – ribadita dalla relatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* – di svolgere alcuni approfondimenti.

La seduta termina alle ore 16.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 6 febbraio.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MARTELLI *(Misto)*, il quale si sofferma innanzitutto sulle problematiche sottese all'articolo 11 del disegno di legge in titolo, con particolare riferimento alla disciplina della quarantena degli organismi patogeni, fra i quali è inclusa, in particolare, la *xilella fastidiosa*. In proposito il senatore richiama brevemente le caratteristiche della normativa comunitaria di riferimento e segnala l'esigenza di una particolare attenzione riguardo alla stessa.

Passando alle problematiche oggetto dell'articolo 12, il senatore Martelli evidenzia quelle concernenti le emissioni di carbonio legate al trasporto aereo, rilevando, al riguardo, l'insufficienza del quadro normativo comunitario e auspicando l'assunzione di iniziative volte a superare un si-

tuazione in cui la riduzione delle predette emissioni dovrebbe avvenire esclusivamente nei limiti consentiti dalle condizioni di mercato.

Infine, con riferimento all'articolo 13, il senatore Martelli osserva come, in merito alle problematiche concernenti i veicoli fuori uso, l'esperienza abbia dimostrato che sarebbe di indubbia utilità un'etichettatura delle parti di tali veicoli che consentisse di individuare la loro diversa composizione e, quindi, favorisse il riutilizzo dei materiali con cui le stesse sono realizzate.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)*, con riferimento alle tematiche oggetto dell'articolo 13, si sofferma innanzitutto su quelle concernenti il *car fluff*, cioè la frazione leggera che deriva dalla frantumazione delle autovetture. In proposito sottolinea come in Italia questa frazione sia destinata alla discarica, mentre in Europa, normalmente, al recupero energetico. Al riguardo parrebbe auspicabile anche in Italia un'evoluzione nella medesima direzione mediante la diffusione, a questo scopo, dell'impiego dei termovalorizzatori. Un altro tema, sul quale sarebbero opportune iniziative volte a colmare le lacune esistenti, ritiene possa essere poi quello dell'*end of life* dei piccoli natanti, attualmente privo di soluzioni soddisfacenti.

Per quanto riguarda la tematica dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), pur essendo senz'altro d'accordo che la destinazione fondamentale di queste apparecchiature deve essere il riuso, rileva che, comunque, in alcuni casi, potrebbe valutarsi se questo riuso sia compatibile con l'esigenza di favorire l'impiego di apparecchiature che consentano un minore dispendio di energia.

Passando invece al tema dei fanghi da depurazione evidenzia come sia, a suo avviso, innegabile che le uniche due strade che, al riguardo, possono essere prese in considerazione siano quelle o di nuovi e più efficienti sistemi di depurazione ovvero di un uso più efficace dei termovalorizzatori.

Richiama infine l'attenzione, ancora una volta, sull'esigenza di risolvere la questione dell'*end of waste* che costituisce un passaggio fondamentale per favorire lo sviluppo dei meccanismi propri dell'economia circolare, nonché sull'esigenza di un adeguato trattamento della frazione organica dei rifiuti che, ove efficacemente attuato, può fare di questi una risorsa importante.

Segue un breve intervento della presidente MORONESE la quale sottolinea come, con riferimento al tema di un più efficiente trattamento della frazione organica dei rifiuti, stia acquisendo un'importanza sempre maggiore il cosiddetto compostaggio di comunità.

La senatrice L'ABBATE *(M5S)* interviene per dirsi in disaccordo con il rilievo della senatrice Gallone in ordine alla necessità di contemperare l'esigenza del riutilizzo dei RAAE con quella di evitare l'uso di apparecchiature che hanno un consumo di energia maggiore rispetto ad apparec-

chiature più recenti, evidenziando in proposito come, a suo avviso, il riuso sia comunque preferibile in termini di ecosostenibilità.

La senatrice è invece d'accordo con le osservazioni svolte dal senatore Martelli circa la necessità di rendere noti, mediante una apposita etichettatura o addirittura una vera e propria scheda tecnica, la percentuale con la quale i diversi materiali entrano a far parte delle componenti dei veicoli fuori uso, in quanto ciò faciliterebbe effettivamente il processo di riutilizzazione di tali componenti.

La senatrice LA MURA *(M5S)*, intervenendo in ordine alle problematiche oggetto dell'articolo 13, sottolinea come le direttive in recepimento si muovano in un'ottica di priorità del riutilizzo che rimane, a suo avviso, la soluzione senz'altro preferibile dal punto vista della sostenibilità ambientale. In una prospettiva convergente la senatrice evidenzia poi la necessità di assumere tutte le iniziative che possono favorire il passaggio ad una raccolta differenziata di qualità, per i vantaggi che da ciò deriverebbero nella prospettiva della transizione da una economia di tipo lineare ad una di tipo circolare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA E INTERVENTISTICA (SIRM), DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA (AIFM), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE (FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI TSRM E PSTRP) E DELL'ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (OMCEO) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario SANTANGELO fornisce risposta all'interrogazione in titolo, in cui si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda attuare al fine di affrontare lo scenario della possibile uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo (ipotesi di *«no deal»*), con riferimento all'esigenza di tutelare gli interessi dei cittadini italiani, delle nostre imprese e degli investitori presenti in tale Paese.

Il Rappresentante del Governo ricorda, al riguardo, che dal novembre scorso, la Commissione europea ha pubblicato due comunicazioni in relazione all'ipotesi di «*no deal*» e ha organizzato seminari settoriali per gli Stati membri.

Dal canto suo, il Governo italiano ha avviato, sin dall'inizio del negoziato, il coordinamento permanente a Palazzo Chigi, per seguire le fasi della trattativa in merito all'accordo di recesso e alla dichiarazione politica, coordinando i preparativi d'emergenza con periodiche riunioni e assicurando uno stretto raccordo con le Istituzioni europee e gli altri Stati membri.

In esito a tale coordinamento, nel dicembre 2018, il Governo ha pubblicato le linee di intervento in caso di emergenza, che saranno oggetto di un apposito pacchetto di misure legislative e amministrative, proprio sugli aspetti citati nell'interrogazione, al fine di mettere in sicurezza i diritti acquisiti.

Da parte britannica, il 6 dicembre è stato pubblicato un documento d'indirizzo sui diritti dei cittadini in caso di recesso senza accordo, che tende a una tutela dei diritti acquisiti per tutti i cittadini dell'UE che risultino continuativamente residenti nel Paese da almeno cinque anni alla data del 29 marzo 2019.

Per quanto riguarda i cittadini britannici in Italia, il Governo si impegna, nel quadro delle norme europee, a proteggere il loro *status quo*, con l'unica condizione della loro iscrizione nel comune italiano di residenza.

In campo economico, le citate misure d'emergenza italiane riguardano la tutela della stabilità finanziaria tra i due Paesi e la tutela della continuità operativa degli scambi commerciali. È prevista anche la promozione di un'adeguata preparazione delle imprese, con particolare riguardo ad alcuni settori tra cui trasporti aerei, dogane, sanità e agricoltura.

Replica la senatrice GARAVINI *(PD)*, dichiarando la propria insoddisfazione per una posizione del Governo che si basa su rassicurazioni britanniche, in un contesto in cui Parlamento e Governo britannici ancora non hanno stabilito come procedere e che rende tali rassicurazioni piuttosto deboli.

D'altro canto, altri Paesi come Germania e Francia si sono già attrezzati concretamente per un'ipotesi di *no deal* a tutela dei propri cittadini e

delle proprie imprese, mentre i più di 600 mila italiani nel Regno Unito continuano a trovarsi in condizioni di incertezza.

Invita, pertanto, il Governo ad adoperarsi più concretamente per la tutela degli italiani, delle imprese italiane e di un *export* italiano nel Regno Unito che supera la cifra di 20 miliardi di euro, senza contare tutto l'indotto.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 14 febbraio, alle ore 12,15, per l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1018, relativo al reddito di cittadinanza e pensioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,20

INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DI AMERICANS FOR DEMOCRACY & HUMAN RIGHTS IN BAHRAIN

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

Presidenza del vice Presidente
Carlo PIASTRA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005
S. 257 e abb
(Parere alla 3ª Commissione del Senato)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Virginia LA MURA *(M5S)*, *relatrice*, ricorda preliminarmente che la Convenzione, entrata già in vigore nell'ottobre 2011, è stata ad oggi ratificata da 18 Paesi membri del Consiglio d'Europa e si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

Fa presente che la Convenzione di Faro intende, in particolare, promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato.

Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. La Convenzione non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari,

lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.

Rileva come la Convenzione, composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti, richiami innanzitutto gli ideali e i princìpi posti a fondamento del Consiglio d'Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita. Definisce quindi i suoi obiettivi e individua il «diritto al patrimonio culturale», riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1). Il testo connota il «patrimonio culturale» come l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la «comunità patrimoniale» quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5). La Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, ed esplicita l'impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente (articoli 8-10). La Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, e prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13). La Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Da ultimo, le clausole finali (Parte V, articoli 18-23) definiscono le modalità per la firma, per l'adesione, per l'applicazione territoriale, per la denuncia e per l'emendabilità del testo convenzionale.

Segnala poi che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5). L'articolo 3, in particolare, reca norme di attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione. Si prevede in particolare che il Mi-

nistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, predisponga un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come, in via generale, il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Inoltre, le disposizioni dell'articolo 3, volte a promuovere iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua, in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, appaiono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», anch'essa affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. Richiamo in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009 che ha valutato riconducibili alle norme generali sull'istruzione anche la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e la definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione.

Rileva dunque come il provvedimento non presenti profili problematici con riferimento all'ambito di competenza della Commissione.

La deputata Emanuela ROSSINI *(Misto – Min. Lin.)* richiede l'inserimento nella proposta di parere che la Commissione è chiamata a votare di un riferimento al principio di sussidiarietà, che, come richiesto dall'Unione europea, deve regolare i rapporti tra i diversi livelli di governo territoriale, quello sovranazionale europeo, quello statale, quello regionale e delle regioni e province autonome.

La senatrice Erica RIVOLTA *(Lega)* segnala che nella Commissione competente in sede referente, la 3? Commissione esteri del Senato, sono in corso approfondimenti sul provvedimento, anche con riferimento ai profili indicati dalla collega Rossini.

La senatrice Virginia LA MURA *(M5S)*, *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta, al fine di valutare gli elementi emersi nel dibattito.

Carlo PIASTRA, *presidente*, accedendo alla richiesta della relatrice, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 9,30.

La senatrice Virginia LA MURA *(M5S)*, *relatrice*, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di compiere ulteriori approfondimenti.

Carlo PIASTRA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

S. 1018 Governo

(Parere alla 11ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2019.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(M5S)*, *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1018 di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

rilevato che:

le disposizioni del Capo I del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza appaiono riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione); assume inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

alla luce di questo intreccio di competenze, il principio di sussidiarietà verticale consente l'intervento legislativo statale, ferma restando l'esigenza di individuare adeguate modalità di coinvolgimento delle regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriale;

il provvedimento recepisce questa esigenza con alcune specifiche previsioni; in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 rinvia a un accordo da concludere in sede di Conferenza unificata la definizione dei princìpi e dei criteri generali per valutare le cause di possibile esonero rispetto agli obblighi previsti connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza (Rdc); al successivo comma 7, il decreto del Ministro del lavoro chiamato a definire gli indirizzi nazionali per la redazione del Patto per il lavoro dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; il

comma 2 dell'articolo 8 prevede infine che gli standard di qualità per i percorsi formativi siano individuati con accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni;

potrebbe risultare opportuno, al fine di evitare eventuali contenziosi, inserire nel testo la previsione di specifiche forme di coinvolgimento delle regioni con riferimento a ulteriori disposizioni: si segnalano in particolare il comma 2 dell'articolo 5, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro volto a individuare le ulteriori modalità di presentazione della richiesta del Rdc; il comma 6 del medesimo articolo 5, che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione di ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc e il comma 1 dell'articolo 6, che prevede l'adozione, con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per la gestione dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale;

risulta inoltre opportuno, sempre al fine di evitare eventuali contenziosi e garantire l'effettività della norma, approfondire la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 12 a favore di ANPAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. Navigator) e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali, anche nell'ottica di un superamento delle difficoltà che hanno finora caratterizzato il funzionamento di tali centri;

è opportuno integrare la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali prevista dall'articolo 13, comma 2, con un riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, in conformità con molti precedenti;

le disposizioni del Capo II in materia pensionistica sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

– inserire forme di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione degli atti previsti agli articoli 5, commi 2 e 6, e 6, comma 1;

– approfondire la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12, comma 3, a favore di ANPAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. Navigator) e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali, anche nell'ottica di un superamento delle difficoltà che hanno finora caratterizzato il funzionamento di tali centri;

– aggiungere, all'articolo 13, comma 2, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Il deputato Roberto PELLA *(FI-BP)* segnala due esigenze emerse, con riferimento al provvedimento, nel corso dell'audizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome di fronte alla Commissione e nell'incontro tra la delegazione ANCI e il ministro del lavoro Di Maio, svoltisi entrambi nella giornata di ieri. Da un lato la necessità, come segnalato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di individuare adeguate sedi di concertazione, per l'attuazione del reddito di cittadinanza, che coinvolgano anche i comuni, responsabili dei servizi sociali sul territorio. Dall'altro lato, quella di dare seguito agli impegni che il ministro Di Maio ha assunto con la delegazione ANCI con riferimento all'esigenza di un potenziamento del personale dei comuni per adempiere agli obblighi di verifica della residenza previsti dal provvedimento e allo stanziamento, con un prossimo imminente provvedimento, di risorse adeguate. Dichiara in proposito il proprio stupore per non aver trovato traccia di questi impegni nella proposta di parere. Chiede quindi alla relatrice e agli altri esponenti della maggioranza di chiarire se quanto affermato dal ministro Di Maio rappresenti un impegno formale o costituisca l'ennesima presa in giro.

Il senatore Albert LANIECE *(Aut. SVP-PATT, UV)*, dopo aver richiamato la sua esperienza come componente della Commissione anche nella scorsa Legislatura, ritiene estremamente positivo che con l'audizione di ieri si sia data una prima applicazione alle procedure di consultazione delle autonomie territoriali previste dal regolamento della Commissione approvato proprio alla fine della scorsa Legislatura. Dichiara quindi di condividere le osservazioni della collega Rossini avanzate nella precedente seduta con riferimento all'opportunità di rafforzare la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali presente nel testo del provvedimento. Ricorda in proposito la competenza esclusiva delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome in materia di politiche sociali. Ritiene che l'osservazione pure presente su questo punto nella proposta di parere potrebbe essere riformulata in termini più netti.

Il senatore Daniele MANCA *(PD)* giudica imprescindibile un approfondimento dell'istruttoria sul provvedimento. Richiama in particolare la necessità di un rafforzamento dei servizi sociali comunali.

Il senatore Franco DAL MAS *(FI-BP)* ritiene la proposta di parere, in molti suoi passaggi, pleonastica. La proposta richiama infatti la competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di politiche del lavoro ma, come l'audizione di ieri ha dimostrato, le regioni non sono state fin qui in concreto coinvolte. E la medesima audizione ha chiarito, ove ve ne fosse ancora bisogno, che, senza un'adeguata rete territoriale, il reddito di cittadinanza rappresenta una chimera. Ritiene debole anche l'osservazione relativa al rafforzamento della clausola di salvaguardia delle autonomie speciali. È infatti inutile proporre di richiamare, in un testo legislativo, il rispetto di una legge costituzionale, rispetto che infatti è dovuto.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(M5S)*, *relatrice*, propone, alla luce degli elementi emersi, una riformulazione della proposta di parere *(vedi allegato 1)*. La riformulazione consiste nell'inserimento nelle premesse e come ulteriore osservazione di un riferimento alla necessità di un rafforzamento dei servizi territoriali comunali.

Il senatore Patrizio Giacomo LA PIETRA *(FdI)* ritiene che non si possa procedere alla votazione del parere prima di aver audito i rappresentanti dell'ANCI.

La senatrice Daniela SBROLLINI *(PD)* si associa, alla luce delle specifiche competenze della Commissione, alla richiesta di audire i rappresentanti dell'ANCI.

La deputata Emanuela ROSSINI *(Misto – Min. Ling.)* si appella alla Commissione affinché sia considerata con la dovuta attenzione l'importanza, dal punto di vista politico e giuridico, del patrimonio rappresentato dalle autonomie territoriali. Segnala insieme la necessità di rispettare, anche in questo caso, il principio di sussidiarietà.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)* ricorda che la Commissione aveva invitato ad intervenire in audizione anche i rappresentanti dell'ANCI e che l'audizione non si è potuta svolgere per la concomitanza con il programmato incontro tra il ministro Di Maio e l'ANCI medesima. Chiede quindi una breve sospensione della seduta per valutare gli elementi emersi.

Carlo PIASTRA, *presidente*, accedendo alla richiesta avanzata, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,30.

Il deputato Roberto PELLA *(FI-BP)* pur comprendendo, da un lato, la necessità di un'interlocuzione tra rappresentanti del Governo e rappresentanti delle autonomie territoriali e, dall'altro lato, la circostanza che gli impegni del ministro Di Maio abbiano reso inevitabile la sovrapposizione con l'eventuale audizione di fronte alla Commissione, richiama i colleghi al ruolo di raccordo con le medesime autonomie che la Commissione è chiamata a svolgere. Ricorda peraltro che la Commissione è l'unica esplicitamente richiamata dalla Costituzione.

Sottolinea poi il rilevante dato politico rappresentato dalla circostanza che, prima del suo precedente intervento, i rappresentanti del gruppo Movimento 5 Stelle nulla sapevano degli impegni assunti nella giornata di ieri con l'ANCI dal ministro Di Maio; solo dopo tale intervento un riferimento a questi impegni è stato inserito nella proposta di parere. Si interroga sulle evidenti difficoltà di coordinamento tra azione del Governo e comportamento del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle.

Il senatore Daniele MANCA *(PD)* insiste sulla necessità di convocare in audizione i rappresentanti dell'ANCI.

La deputata Sara FOSCOLO *(Lega)* si rimette al riguardo alle valutazioni della relatrice.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(M5S)*, *relatrice*, ritiene necessario procedere nella seduta odierna alla votazione del parere, in modo che il parere medesimo possa essere adeguatamente considerato nell'ambito dei lavori della Commissione competente in sede referente, la 11? Commissione Lavoro del Senato, presso la quale è già scaduto, nella giornata di ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La deputata Sandra SAVINO *(FI-BP)*, alla luce del dibattito fin qui svolto, segnala l'esigenza che il Governo non scarichi sulle regioni e sui comuni quello che sarà l'inevitabile fallimento del reddito di cittadinanza.

Il deputato Francesco ACQUAROLI *(FdI)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di porre in votazione il rinvio dell'espressione del parere, in modo che sia possibile procedere all'audizione dell'ANCI.

Il senatore Luciano D'ALFONSO *(PD)* insiste sulla necessità di procedere con calma a tutti i necessari approfondimenti. Quella del reddito di cittadinanza rappresenta, al di là delle diverse valutazioni politiche che si possono fare, oggettivamente una riforma epocale. Ed è quindi necessario procedere a costruire con la dovuta attenzione il quadro amministrativo e la dotazione finanziaria necessaria per far funzionare il reddito di cittadinanza.

Il deputato Roberto PELLA *(FI-BP)* rileva che il dibattito fin qui svolto dimostra la totale assenza di esperienza amministrativa degli esponenti del Movimento 5 Stelle che appaiono non comprendere le evidenti ragioni che dovrebbero indurre ad approfondire insieme ai rappresentanti dell'ANCI, i profili problematici del provvedimento. Ribadisce poi la sua sorpresa per il fatto che solo a seguito del suo intervento sia stato inserito nella proposta di parere un riferimento agli impegni assunti ieri dal ministro Di Maio.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(M5S)* invita alla prudenza nell'indicare i precisi impegni che il ministro Di Maio avrebbe assunto nell'incontro di ieri con l'audizione dell'ANCI.

La deputata Sara FOSCOLO *(Lega)* nel segnalare che il suo gruppo non ha in linea di principio obiezioni, compatibilmente con i tempi di esame del provvedimento, a procedere all'audizione dell'ANCI, si rimette

comunque sul punto e più in generale sulle modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento, alle valutazioni della relatrice.

Carlo PIASTRA, *presidente*, chiede al deputato Acquaroli se intenda formalizzare la sua richiesta sull'ordine dei lavori.

Il deputato Francesco ACQUAROLI *(FdI)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, formalizza la richiesta di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in modo da poter procedere ad organizzare l'audizione dei rappresentanti dell'ANCI, nei limiti dei tempi disponibili prima dell'avvio della discussione del provvedimento presso l'Assemblea del Senato.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(M5S)*, *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime parere contrario sulla richiesta avanzata dal collega Acquaroli.

Carlo PIASTRA, *presidente*, pone in votazione la richiesta di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento avanzata dal deputato Acquaroli.

Dopo controprova mediante appello nominale, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, la Commissione respinge la richiesta avanzata dal deputato Acquaroli.

Carlo PIASTRA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice *(vedi allegato 1).*

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (esame nuovo testo C. 491)

Nuovo testo C. 491

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA *(M5S)*, *relatrice*, procede all'illustrazione del contenuto della proposta di legge che si compone di sette articoli volti a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie. A tale fine, le imprese produttrici dovranno rendere pubbliche tutte le

transazioni finanziarie (convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità) con un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro (i limiti di valore sono stati elevati nel corso dell'esame in sede referente; la proposta di legge prevedeva, infatti, un valore unitario maggiore di 10 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 100 euro) effettuate verso un soggetto che opera nel settore della salute; quando le transazioni finanziarie sono a favore delle organizzazioni sanitarie, l'obbligo di comunicazione scatta per un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2500 euro (quest'ultimo limite è stato elevato nel corso dell'esame in sede referente; la proposta di legge prevedeva un valore complessivo annuo maggiore di 1000 euro).

Il provvedimento prevede a carico delle imprese produttrici, costituite in forma societaria, l'obbligo di comunicazione dei dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni dell'impresa produttrice o che percepiscano dalla società compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere istituto nel sito *internet* istituzionale del Ministero della Salute il registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente» dove saranno pubblicati, in distinte sezioni, tutti i dati risultanti dalle comunicazioni.

Per le aziende che non rispettano gli obblighi di comunicazione sono previste sanzioni pecuniarie. Gli atti di irrogazione delle sanzioni saranno pubblicati in un'apposita sezione del registro.

L'articolo 1, che stabilisce i princìpi generali della legge, inserisce il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute tra i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32 (relativo alla tutela della salute) e 97 della Costituzione (relativo all'efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione).

L'articolo 2 definisce con precisione cosa debba intendersi per impresa produttrice; soggetti che operano nel settore della salute e organizzazione sanitaria.

L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni e degli accordi. Vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità eseguite da un'impresa produttrice in favore: di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 50 euro o complessivo annuo maggiore di 500 euro o di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario sopra i 500 euro o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro. Sono sottoposti a pubblicità anche gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costi-

tuzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza. La pubblicità delle erogazioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5.

La comunicazione, per ciascuna erogazione o accordo deve riportare una serie di dati del beneficiario dell'erogazione o della controparte dell'accordo (quali il nominativo o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA), nonché dati relativi all'erogazione o all'accordo medesimo, tra i quali la data, la natura e l'importo. La comunicazione deve essere eseguita entro il semestre successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione e l'accordo. Nel caso di superamento dei limiti annui di valore la comunicazione è effettuata entro il semestre successivo a quello in cui è intervenuto il superamento.

L'articolo 4 obbliga le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorrano determinate condizioni.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel registro sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4, nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione dei dati; le comunicazioni sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione: decorso tale termine, sono cancellate e i dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

Viene inoltre stabilito che, con l'accettazione dell'erogazione o dei vantaggi da parte dei soggetti operanti nel settore della salute o di organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione di partecipazioni azionarie od obbligazionarie, nonché dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale od intellettuale, si intende prestato il consenso alla pubblicità ed al trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 5. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti e ad alle organizzazioni specificando che le comunicazioni citate sono oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Ministero della salute.

La disposizione fa comunque salvi i diritti degli interessati, di cui agli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio»), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) e 21 (Diritto di opposi-

zione) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (si tratta Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.

Viene demandata a un decreto del Ministro della salute la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico, nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati che devono comunque prevedere: facilità di accesso; semplicità della consultazione; comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione; previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.

Il decreto definisce anche i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.

L'articolo 6, attribuisce alle imprese produttrici la responsabilità della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. Sono poi stabilite le sanzioni in caso di omessa comunicazione telematica, da parte delle imprese produttrici, delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dirette e indirette nonché per l'omessa comunicazione dei dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni o che percepiscono compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale, ovvero relativamente all'omessa indicazione qualora il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata.

In caso di notizie incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, l'impresa produttrice deve integrarle nel termine di novanta giorni. Qualora l'integrazione non venga effettuata nel termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.

Viene inoltre stabilito che all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 sia applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.

Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico «Sanità trasparente» (di cui all'articolo 5). Il Ministero della salute provvede a pubblicare in formato *open data* tali atti sulla prima pagina del proprio sito istituzionale per un periodo non inferiore a novanta giorni con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute o abbiano fornito notizie false.

Le funzioni di vigilanza sull'attuazione della legge e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6 sono affidate al Ministero della salute che si avvale del Comando carabinieri per la tutela della salute, mentre, l'amministrazione finanziaria e il Corpo della Guar-

dia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti.

Viene inoltre specificato che per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981, mentre gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono destinati all'entrata del bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, e sono destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità della legge stessa.

L'articolo 7 reca le disposizioni finali, prevedendo che gli obblighi di comunicazione relativi alle erogazioni e alle relazioni d'interesse dirette e indirette (previsti dall'articolo 3) si applichino a decorrere dal terzo trimestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (avviso previsto dall'articolo 5, comma 1) e che gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni azionarie, ai titoli obbligazionari e ai proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale (previsti dall'articolo 4) si applichino a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (previsto dall'articolo 5, comma 1).

Ciò premesso, evidenzia come la materia trattata dalla proposta di legge possa essere ricondotta nell'ambito della «tutela della salute», di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente e nella quale rientra anche l'organizzazione sanitaria (si richiama in proposito, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2008) e come assuma anche rilievo, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Sottolinea poi come l'articolo 1 della proposta di legge qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

In proposito, ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto *(ex plurimis*, si richiamano le sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004). Non si tratta, infatti, di una «materia» in senso stretto, bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie. Sif-

fatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005); dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli artt. 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010). La giurisprudenza costituzionale più recente ha peraltro ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche norme di semplificazione amministrativa, quali quelle sull'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in quanto «anche l'attività amministrativa, [...] può assurgere alla qualifica di prestazione'(quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale'a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati» (sentenze n. 207 e n. 203 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2014).

Rilevato che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione per gli affari regionali formula una proposta di parere favorevole.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) ritiene necessario che la Commissione disponga di tempi congrui per l'espressione dei pareri sui provvedimenti sottoposti al suo esame.

Carlo PIASTRA, *presidente*, ricorda che sui punti precedenti vi è stato un dibattito assai ampio. Pone quindi in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2).*

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario

Nuovo testo C. 712

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, rileva che la proposta di legge si compone di un solo articolo, che aggiunge un nuovo comma 9-*quater* all'articolo 4 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, stabilendo che le disposizioni del medesimo articolo 4 non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. Nel testo iniziale l'esenzione riguardava anche tutti i prodotti alimentari in genere, ma nel corso dell'esame in sede referente tale riferimento è stato soppresso. Il richiamato articolo 4 stabilisce in sostanza il divieto, per le amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, società di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Per quanto riguarda il quadro normativo in materia ricorda che il già citato articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, oltre a sancire, come ricordato, al comma 1, il divieto generale, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, elenca le finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante le società partecipate, che sono: produzione di un servizio di interesse generale; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il citato articolo 4 del testo unico ammette tuttavia la costituzione e la partecipazione a specifiche tipologie societarie (società di sperimentazione nel settore sanitario; società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, nonché alcune società elencate nell'allegato A al testo unico).

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede inoltre una deroga al limite generale di partecipazione pubblica di cui al comma 1, volta a promuovere la valorizzazione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dell'amministrazione pubblica: esclusivamente a tale fine, è ammessa l'acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, con l'obiettivo di realizzare un investimento secondo criteri propri

di un qualsiasi operatore di mercato. Le società in cui l'amministrazione può acquisire partecipazioni devono avere per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse.

Il medesimo articolo 4 attribuisce altresì, al comma 9, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Regione e Province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti, la facoltà di deliberare l'esclusione (totale o parziale) dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo a specifiche società a partecipazione pubblica (la competenza dei Presidenti di Regione e delle Province autonome è circoscritta alle società partecipate dall'ente territoriale di appartenenza).

Ricorda, al riguardo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, su richiesta del Sindaco di Brescia è stata autorizzata Centrale del latte di Brescia a derogare all'obbligo di dismissioni. Ad oggi risultano, quindi, partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Risultano svolgere la propria attività nel settore lattiero caseario anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale.

Il comma 9-*ter*, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 891, della legge n. 205 del 2017) fa poi salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le disposizioni sulle attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali possono essere ricondotte alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto volta a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (sentenza n. 326 del 2008).

Segnala altresì come, con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, lettere *a), b), c), e), i), l)* e *m)*, numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale è stato poi adottato il testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

Ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale.

La Corte ha, quindi, ritenuto che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate del citato articolo 18 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti la forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili entrambi alla competenza esclusiva del legislatore statale.

Pertanto, su tale tema la Corte delinea la concorrenza di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione: per tali ragioni, la Corte ha asserito che spetta al Governo dare attuazione ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega per l'emanazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali in sede di Conferenza unificata, sede che la giurisprudenza costituzionale considera come la più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali.

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, conclude che il provvedimento non presenti profili problematici per quello che attiene il rispetto delle competenze regionali; esso infatti, da un lato, interviene su un aspetto ordinamentale riconducibile agli ambiti materiali di esclusiva competenza statale sulla «tutela della concorrenza» e sull'»ordinamento civile» e, dall'altro lato, comporta in concreto un ampliamento degli ambiti di intervento regionale, consentendo il mantenimento di una specifica tipologia di partecipazioni. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

La senatrice Sonia FREGOLENT *(Lega)* ritiene necessario compiere una riflessione complessiva sugli effetti prodotti dal testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Se infatti risultava condivisibile la finalità di eliminare sprechi, l'effetto pratico è stato quello di colpire anche realtà virtuose.

Carlo PIASTRA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 3).*

La seduta termina alle ore 11.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
(S. 1018 – Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1018 di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

rilevato che:

le disposizioni del Capo I del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza appaiono riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione); assume inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

alla luce di questo intreccio di competenze, il principio di sussidiarietà verticale consente l'intervento legislativo statale, ferma restando l'esigenza di individuare adeguate modalità di coinvolgimento delle regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriale;

il provvedimento recepisce questa esigenza con alcune specifiche previsioni; in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 rinvia a un accordo da concludere in sede di Conferenza unificata la definizione dei princìpi e dei criteri generali per valutare le cause di possibile esonero rispetto agli obblighi previsti connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza (Rdc); al successivo comma 7, il decreto del Ministro del lavoro chiamato a definire gli indirizzi nazionali per la redazione del Patto per il lavoro dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; il comma 2 dell'articolo 8 prevede infine che gli *standard* di qualità per i percorsi formativi siano individuati con accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni;

potrebbe risultare opportuno, al fine di evitare eventuali contenziosi, inserire nel testo la previsione di specifiche forme di coinvolgimento delle regioni con riferimento a ulteriori disposizioni: si segnalano in particolare il comma 2 dell'articolo 5, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro volto a individuare le ulteriori modalità di presen-

tazione della richiesta del Rdc; il comma 6 del medesimo articolo 5, che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione di ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc e il comma 1 dell'articolo 6, che prevede l'adozione, con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per la gestione dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale;

risulta inoltre opportuno, sempre al fine di evitare eventuali contenziosi e garantire l'effettività della norma, approfondire la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 12 a favore di ANPAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. *Navigator)* e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali, anche nell'ottica di un superamento delle difficoltà che hanno finora caratterizzato il funzionamento di tali centri;

risulta parimenti necessario un rafforzamento dei servizi territoriali gestiti dai comuni;

è opportuno integrare la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali prevista dall'articolo 13, comma 2, con un riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, in conformità con molti precedenti;

le disposizioni del Capo II in materia pensionistica sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o)*, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

– inserire forme di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione degli atti previsti agli articoli 5, commi 2 e 6, e 6, comma 1;

– approfondire la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12, comma 3, a favore di ANPAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. *Navigator)* e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali, anche nell'ottica di un superamento delle difficoltà che hanno finora caratterizzato il funzionamento di tali centri;

– individuare misure per il rafforzamento dei servizi territoriali gestiti dai comuni;

– aggiungere, all'articolo 13, comma 2, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (C. 491 Massimo Enrico Baroni)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 491, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione;

evidenziato come la proposta rechi disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come la materia trattata dalla proposta di legge può essere ricondotta all'ambito della materia «tutela della salute», di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato;

rilevato altresì come l'articolo 1 della proposta qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare (C. 712 Molinari)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 712 Molinari, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile», affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,05

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019 (Esame – rel. Barachini)

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso ai componenti della Commissione uno schema di delibera per la disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle prossime elezioni che avranno luogo nella regione Basilicata.

Il testo, la cui adozione è resa urgente dall'imminente avvio della campagna elettorale, è stato predisposto considerata la prassi pregressa

della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Non essendovi osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, lo schema di delibera in titolo, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato all'unanimità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore di RAI Uno, Teresa De Santis

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il direttore De Santis per la disponibilità. Comunica che la dottoressa De Santis è accompagnata dai dottori Fabrizio Ferragni e Stefano Luppi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore delle Relazioni istituzionali della RAI e dalla dottoressa Claudia Mazzola, Capo Ufficio stampa della RAI e dal dottor Donato Fratoianni, responsabile *marketing*.

Il direttore di RAI Uno, Teresa DE SANTIS, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)*, i deputati Carla CANTONE *(PD)* e RUGGIERI *(FI)*, la senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)*, il deputato MULÈ *(FI)*, i senatori VERDUCCI *(PD)* e MARGIOTTA *(PD)*, il deputato MOLLICONE *(FDI)*, la senatrice GALLONE *(FI-BP)*, il deputato CAPITANIO *(Lega)*, il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, il deputato TIRAMANI *(Lega)*, i senatori DI NICOLA *(M5S)* e PARAGONE *(M5S)*, la deputata DI LAURO *(M5S)*.

Il direttore DE SANTIS replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa De Santis e dichiara chiusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica le determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi prima della seduta: in tale sede si è convenuto di prevedere l'audizione del direttore di RAI Due nella giornata del 21 febbraio, le audizioni dei direttori del TG3 e della TGR nella giornata del 27 febbraio, nonché l'audizione dell'Amministratore delegato del CDA RAI nella giornata del 6 marzo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 49/308 al numero 54/324, dal numero 56/326 al numero 57/327, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle ore 15,55.

ALLEGATO

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019 (Documento n. 4)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 13 febbraio 2019)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 4 del 21 gennaio 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 3 del 22 gennaio 2019, sono stati convocati per il giorno 24 marzo 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Basilicata;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante *«Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»*;

f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante *«Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»*;

g) lo statuto della Regione Basilicata promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 17 novembre 2016;

h) la legge regionale della Basilicata 20 agosto 2018, n. 20, recante *«Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali»*;

i) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *«Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»*;

l) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante *«Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»;*

m) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *«Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»*;

n) il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

o) l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;*

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata, indette per il giorno 24 marzo 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del

principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

ARTICOLO 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Basilicata trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva

parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

ARTICOLO 6.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

ARTICOLO 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Basilicata.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

ARTICOLO 11.

(Trasmissione televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO 12.

(Trasmissione per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ARTICOLO 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2019

Il Presidente BARACHINI

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 49/308 al n. 54/324, dal n. 56/326 al n. 57/327)

GASPARRI, MALLEGNI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Premesso che:

nella serata di oggi, lunedì 28 gennaio, la RAI trasmetterà uno speciale su Rai 2 su Beppe Grillo, intitolate «*C'è Grillo*»,

per sapere:

a quanto ammontino esattamente i diritti che la Rai dovrà pagare per lo speciale dedicato a Grillo;

a chi verranno pagati tali diritti, ossia le società che beneficeranno di questa erogazione da parte della Rai.

(49/308)

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Premesso che:

in data 27 settembre 2015 l'ex ministro greco Yanis Varoufakis fu ospitato alla trasmissione Rai «Che tempo che fa». L'ospitata, come si è appreso successivamente, venne retribuita dalla trasmissione con 24 mila euro;

in quell'occasione i vertici Rai emanarono una direttiva che riconfermava e rafforzava (estendendola anche agli appalti esterni) una direttiva di 15 anni prima, secondo la quale è fatto divieto al servizio pubblico di pagare esponenti politici;

in data 28 gennaio 2019, Rai2 ha mandato in onda in prima serata una raccolta di vecchi spettacoli di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 stelle e attualmente «garante» di quel partito;

per la messa in onda dei suoi spettacoli, Grillo ha ricevuto circa 30mila euro attraverso il suo agente, come confermato dal direttore di rete Carlo Freccero;

il compenso garantito all'esponente politico Beppe Grillo, garante del Movimento 5 stelle, si configurerebbe come una palese violazione della direttiva Rai che vieta di pagare politici.

Si chiede di sapere

Se la direttiva Rai che vieta di pagare i politici sia ancora in vigore e, qualora non lo sia, con quale atto ufficiale sarebbe stata cancellata.

Alla luce della palese violazione della direttiva nel caso che riguarda Beppe Grillo, quali provvedimenti la Rai intende prendere per individuare e sanzionare i responsabili.

(54/324)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue.

Per «Grillo c'è» è stato stipulato, su richiesta di Rai 2, un contratto di acquisto di diritti di utilizzazione e sfruttamento di circa 40 minuti di brani di repertorio non nella titolarità della Rai ma della società Marangoni s.r.l. e non un contratto con Grillo.

Attraverso l'acquisizione di tali diritti (per un corrispettivo di 40 mila euro) la Rai ha quindi potuto disporre di tutti quelli necessari per sviluppare il programma, che è stato realizzato all'interno dell'azienda.

TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Premesso che:

lo scorso 25 gennaio il Consiglio di amministrazione della Rai ha nominato la dott.ssa Iman Sabbah, già corrispondente Rai da Parigi, quale vicedirettore di Rai Parlamento;

considerato che stando a notizie di stampa, peraltro verificabili consultando l'albo on line dell'ordine nazionale dei giornalisti la dott.ssa Sabbah non sarebbe iscritta né come giornalista professionista né come pubblicista, bensì solo all'elenco speciale dei giornalisti stranieri, riservato a chi esercita la professione in testate straniere, e non in quelle nazionali come la radio-televisione italiana; la Sabbah, israeliana di origine araba, non sarebbe pertanto abilitata ad esercitare la professione giornalistica, come ha fatto finora, né a ricoprire la carica di vicedirettore di Rai Parlamento;

alla Società concessionaria si chiede di sapere

Se fosse a conoscenza della posizione della Sabbah già prima della sua designazione a vicedirettore di Rai Parlamento, e quali determinazioni intenda adottare per ovviare al grave incidente, non essendo percorribile l'ipotesi di farle sostenere l'esame di abilitazione a posteriori, poiché iniqua nei riguardi degli altri giornalisti Rai e, soprattutto, contraria alla normativa vigente.

(50/319)

AIROLA, FLATI – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Premesso che:

numerosi articoli sulla stampa e sui media nella rete hanno portato a conoscenza dell'opinione pubblica il caso della signora Iman Sabbah, at-

tualmente corrispondente della Rai a Parigi e candidata alla vicedirezione di Radio Parlamento nonostante non sia in possesso dei requisiti professionali e di legge.

la sig.ra Iman Sabbah, attualmente assunta come giornalista dalla RAI, risulta iscritta esclusivamente all'Elenco dei giornalisti stranieri e non risulta alcun documento che certifichi la sua iscrizione all'Elenco dei giornalisti professionisti o pubblicisti, requisito indispensabile per l'esercizio della professione e per essere assunti con la qualifica professionale nelle testate Rai.

Considerato che:

la suddetta Sabbah non potrebbe esercitare l'attività di giornalista in Italia, tantomeno per il Servizio Pubblico, proprio in virtù della sua non iscrizione all'elenco dei professionisti come chiaramente indicato, dalla legge 69/1963, art.29, come statuito senza alcuna ombra di dubbio dallo stesso Ordine nazionale dei Giornalisti (http://www.odg.it/puo-un-iscritto-nellelenco-speciale-dei-giornalisti-stranieri-diventare-direttore/26638) che esclude a priori che un giornalista straniero possa diventare direttore o vicedirettore. Inoltre per l'art.45, legge 69/1963, nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista se non iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti.

Tutto quanto premesso si chiede di sapere

Come sia stato possibile che una persona, cittadina israeliana, nel frattempo diventata italiana, assunta nel 2003 a RAI Med, in qualità di giornalista senza averne il titolo possa aver fatto una carriera in RAI raggiungendo il ruolo prima di capo servizio e poi vice caporedattore, in seguito superato tutti i colleghi qualificati e iscritti all'Ordine, in un job posting come corrispondente da Parigi e ora (come risulta all'interrogante) proposta dal direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi, in qualità di suo vicedirettore;

se risultino agli interrogati altre situazioni professionali in RAI uguali a quella della sig.ra Iman Sabbah;

se al momento dell'assunzione e successivamente siano state fatte verifiche e richiesti i documenti attestanti la qualifica di giornalista iscritta all'elenco dei giornalisti professionisti come per tutti i giornalisti assunti in tutte le testate giornalistiche della Rai, dal direttore del personale e risorse umane Luciano Flussi il quale è tenuto a fornire copia della documentazione richiesta.

se gli interrogati sono a conoscenza del fatto che, in mancanza di tali documenti, si possa ipotizzare il reato previsto e punito dall'art. 348 c.p. e di conseguenza l'odierno interrogante presenterà ulteriore interrogazione al Ministero della giustizia ed eventualmente una denuncia alla competente Procura della Repubblica per accertare i fatti anche sotto il profilo delle responsabilità penali.

(56/326)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue.

In primo luogo si osserva che già nel 1995 Rai aveva inserito nel proprio organico un giornalista di nazionalità estera, iscritto nell'Elenco stranieri, acquisendo una attestazione rilasciata nel 1992 dall'allora Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, che riportava: «... il giornalista straniero, una volta iscritto nell'Elenco Stranieri, annesso all'Albo dei Giornalisti, ha pieno titolo per svolgere attività redazionale ex art. 1 contratto giornalistico, in qualunque testata o radio-televisione italiani».

Per quanto attiene specificamente la giornalista Sabbah, l'interessata ha avuto il suo primo contratto di lavoro a tempo determinato con Rai nel 2003, unitamente altri due giornalisti madre lingua araba, nel quadro del progetto Canale Rai Med curato in collaborazione tra Rai News 24 e TGR. Successivamente nel 1997 è stato inserito un quarto giornalista, di nazionalità giordana.

La richiesta di assunzione fu effettuata dell'allora Direttore di Rai News 24; all'atto dell'assunzione con il primo contratto a tempo determinato la sig.na Sabbah ha prodotto la documentazione rilasciata dall'Ordine Interregionale dei Giornalisti di Lazio e Molise che attestava la sua iscrizione dal luglio 2002 nella categoria Elenco Stranieri.

In occasione dei successivi rinnovi contrattuali a tempo determinato, nel 2003, 2004 e 2005, la sig.na Sabbah ha prodotto la certificazione rilasciata dalla Commissione Nazionale Paritetica FIEG-FNSI attestante l'iscrizione «nell'Elenco Nazionale dei Giornalisti Professionisti» e lo stato di disoccupazione

Nel 2006 l'interessata è stata impegnata con contratto a termine di durata biennale (forma di contratto d'ingresso prevista dalla contrattazione collettiva) e nel 2008 è stata stabilizzata a tempo indeterminato a Rai News 24 dove ha rivestito diversi ruoli, tra cui quello di giornalista parlamentare e di conduttore.

Nel luglio 2017 è stata nominata Corrispondente della Rai dalla Francia, con sede di lavoro a Parigi.

In tutto questo lasso di tempo e nonostante l'ampia notorietà acquisita, nessun rilievo è mai pervenuto alla Rai circa la posizione ordinistica della propria giornalista (che risulta iscritta dal 23.07.2002, con tessera n. 57984, rilasciata dall'Ordine Interregionale del Lazio e Molise, all' Albo dei Giornalisti, Elenco Professionisti, Elenco Stranieri, con vidimazione di rinnovo annuale fino al 2019) a dimostrazione della correttezza con cui l'Azienda ha operato sia dalla instaurazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato nel 2003.

Nelle scorse settimane il Direttore Responsabile di Rai Parlamento ha proposto la sua nomina come Vice Direttore della testata, unitamente ad altri tre giornalisti.

Successive notizie di stampa hanno segnalato che la giornalista, sebbene iscritta nell'Elenco dei giornalisti di nazionalità straniera, non potrebbe rivestire l'incarico di Vice Direttore.

Tale considerazione sembrerebbe desumersi dalla previsione contenuta nell'art. 3 della Legge 47/1948 (nota come Legge sulla stampa) che prevede il possesso della cittadinanza italiana al giornalista nominato Direttore Responsabile o, nel caso che questi venga investito del mandato parlamentare, del Vice Direttore che ne assume la responsabilità.

Al riguardo si rileva che:

è escluso dalle norme sulla indipendenza e terzietà stabilite per i giornalisti del Servizio Pubblico Radiotelevisivo che un Direttore delle Testate Rai possa ricoprire il mandato parlamentare senza essere collocato in aspettativa dal servizio;

la giornalista Sabbah sarebbe in ogni caso uno dei quattro Vice Direttore di Rai Parlamento, nessuno dei quali nominato Vice Direttore Responsabile ai sensi della Legge 47/1948.

nel frattempo l'interessata ha acquisito anche la cittadinanza italiana;

assume inoltre rilievo il pronunciamento della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 26.02.2014, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che ha affermato che l'introduzione del D. Lgs 286/1998 ha abrogato parzialmente l'art. 3 della Legge 47/1948 nella parte in cui richiedeva espressamente il requisito della cittadinanza italiana per poter esercitare il ruolo di Direttore Responsabile di un giornale o altro periodico.

In ogni caso, tenuto conto della delicatezza della questione, in data 31 gennaio 2019 è stato richiesto al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di poter ricevere indicazioni circa la sussistenza di eventuali elementi impeditivi circa la possibilità di poter nominare la giornalista Sabbah Vice Direttore (non responsabile) di una testata giornalistica radiotelevisiva.

PARAGONE, DI NICOLA, AIROLA, GAUDIANO, L'ABBATE, MANTOVANI, RICCIARDI, ACUNZO, DE GIORGI, DI LAURO, FLATI, LIUZZI, PAXIA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Premesso che:

la notizia del potenziale conflitto di interessi del direttore artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni, è tornata prepotentemente alla ribalta dopo il servizio di «Striscia la notizia» dal titolo «Baglioni, Sanremo e il conflitto di interessi» andato in onda lo scorso 28 gennaio 2019 e dopo diversi articoli giornalistici;

secondo le ricostruzioni giornalistiche, il conflitto di interessi deriverebbe dal legame tra Claudio Baglioni e l'agenzia «Friend and Partners» di Ferdinando Salzano che si occupa di rappresentare e organizzare i tour di numerosi artisti, tra cui lo stesso Baglioni. Al Festival, infatti, parteciperanno molti artisti legati alla «Friend and Partners» tra cui Paola Turci, Nino D'Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek;

di recente, sempre secondo le fonti citate, una quota dell'agenzia di Salzano è stata acquisita dalla CTS Eventim, multinazionale di ticketing, insieme alla Vivo Concerti e Magellano Concerti di cui fanno parte altri cinque artisti che saliranno sul palco dell'Ariston del prossimo Festival: Ex Otago, Federica Carta e Shade, Ultimo e Irama;

oltre ai legami con la «Friend and Partners», Baglioni, per quanto concerne l'attività discografica, è sotto contratto con la Sony Music Italy che risulta essere la casa discografica maggiormente rappresentata al prossimo Festival;

nel servizio di «Striscia la notizia» si evidenzia, inoltre, come il potenziale conflitto di interessi di Baglioni non costituisca una novità visti i numerosi artisti della scuderia Salzano che hanno partecipato al Festival nell'edizione dello scorso anno. Nello specifico, il vincitore del Festival, il terzo, il quarto e il quinto classificato oltre a numerosi ospiti delle varie serate come Biagio Antonacci, Laura Pausini, Gianni Morandi, Max Pezzali e Paola Turci;

sulla vicenda è intervenuto anche «il fattoquotidiano.it» con un articolo a firma di Giuseppe Candela dal titolo «Sanremo 2019, il conflitto di interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia: ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11». La situazione, secondo il giornalista, sarebbe addirittura più grave di quella descritta da «Striscia la notizia», infatti nell'articolo si legge che «Ospiti durante le cinque serate saranno Antonello Venditti, Elisa, tra le polemiche Alessandra Amoroso, il duo comico Pio e Amedeo a cui si aggiungerà quasi certamente Luciano Ligabue. Tutti gestiti da Ferdinando Salzano, discorso identico per la serata del venerdì dedicata ai duetti. Guè Pequeno affiancherà Mahmood, Noemi si esibirà con Irama mentre il vincitore della scorsa edizione Fabrizio Moro salirà sul palco con Ultimo. Numeri alla mano, prendendo in considerazione il conduttore e direttore artistico, i big in gara, i super ospiti e i protagonisti dei duetti fanno parte della stessa agenzia, con l'aggiunta di Vivo Concerto e Magellano Concerti, ben ventuno artisti»;

oltretutto, come riporta con precisione Michele Monina, giornalista de «Linkiesta.it», da sempre la Rai stipula con i direttori artistici del Festival una specifica clausola di trasparenza in base alla quale non devono sussistere relazioni (etichette, management, edizioni e booking) tra coloro che selezionano gli artisti e gli stessi artisti. Nello specifico, la formula del contratto recita: «Resta convenuto che ella non dovrà essere in rapporto giuridico con gli artisti, gli autori, le case discografiche, le società editoriali-musicali, le c.d. etichette indipendenti et similia che parteciperanno al Festival della Canzone Italiana. Le precisiamo pertanto a titolo esemplificativo che ella non potrà avere titolarità e/o proprietà, anche attraverso partecipazioni sociali o cointeressenze, nonché cariche sociali o incarichi di responsabilità nell'ambito delle case discografiche, delle società editoriali-musicali, delle c.d. etichette indipendenti et similia che parteciperanno al Festival della Canzone italiana. Laddove ella si dovesse trovare in qualsivoglia situazione d'incompatibilità di cui sopra, ce ne dovrà dare immediata comunicazione. Agli obblighi di cui alla presente clausola

viene consensualmente attribuito carattere di essenzialità nel nostro interesse.»;

l'inviato di «Striscia la notizia», come ulteriore elemento di criticità dell'intera vicenda, ha, infine, chiuso il servizio evidenziando un ulteriore dettaglio di particolare gravità. Nella struttura dedicata ai contratti Rai lavora, con ruoli di responsabilità, la mamma di una collaboratrice di Salzano. Il riferimento sarebbe alla dirigente Rai Chiara Galvagni, capostruttura delle Risorse Televisive, e alla responsabile degli Eventi Speciali e delle Risorse Artistiche TV della F&P, Veronica Corno;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai non ritengano necessario fare chiarezza, sul potenziale conflitto di interessi del direttore artistico del Festival evidenziato in premessa, anche in relazione al surplus di valore che la stessa manifestazione canora produrrà agli artisti legati contrattualmente alla «Friend and Partners» di Ferdinando Salzano e/o alla Sony Music Italy indicando, in caso di accertata sussistenza del suindicato conflitto, quali iniziative, di propria competenza, intendano assumere al fine di sanare tale situazione per garantire una doverosa trasparenza del servizio pubblico;

se corrisponda al vero la notizia che nel contratto stipulato tra il direttore artistico del Festival di Sanremo e la Rai sia stata inserita la suddetta clausola di trasparenza e, in caso affermativo, i motivi per i quali non sia stata fatta rispettare dall'azienda;

se i vertici Rai ravvisino un conflitto di interessi nell'intreccio di rapporti familiari-professionali tra Veronica Corno, responsabile degli Eventi Speciali e delle Risorse Artistiche TV della F&P, e la dirigente Rai, Chiara Galvagni, che si occupa di contrattualizzare le risorse artistiche (definendone utilizzazione e, soprattutto, compensi) come il direttore artistico del Festival e gli ospiti della manifestazione canora e, in caso affermativo, quali iniziative intendano intraprendere al fine di sanare tale situazione.

(51/320)

MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Premesso che

è imminente l'avvio del Festival di Sanremo della Canzone Italiana, lo spettacolo più noto di musica leggera in Italia e curato da dalla RAI-TV anche l'edizione di quest'anno si è subito caratterizzata per polemiche politiche con il conduttore Claudio Baglioni che non ha mancato di iniziare la conferenza stampa indirizzandola segnatamente sul problema dei migranti e dell'immigrazione, lo stesso Baglioni non ha però posto accento o ha commentato le voci che da settimane circolavano negli ambienti vicini al Festival, ovvero le indiscrezioni sui suoi presunti conflitti di interesse con la «scuderia» di Ferdinando Salzano della società «Friends and Partners» nota agenzia di booking e concerti. Baglioni sa-

rebbe legato da contratti con la predetta società e in qualità di direttore artistico sceglie gli, artisti dalla stessa «Friends and Partners», di cui lui medesimo fa parte, e che contemporaneamente cura anche la presenza al festival dei «super ospiti» annunciati in questa edizione come Laura Pausini a Biagio Antonacci, Luciano Ligabue, legati da contratti con la stessa società; lo scorso anno – suscitando molti commenti all'interno del mondo della canzone – vinsero il Festival di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro, anche quest'ultimo della scuderia di Salzano; tra gli artisti in gara quest'anno diversi cantanti come Nek, Paola Turci, Anna Tatangelo e Francesco Renga sono legati contrattualmente con la «Friends and Partners» di Ferdinando Salzano; quindi apparirebbe evidente come Baglioni selezionerebbe – in qualità di direttore artistico – gli artisti, ma che alcuni dei quali fanno parte della sua stessa agenzia e che gli vengono proposti dal suo stesso manager. Questa incredibile serie di intrecci di interessi è stata denunciata nei giorni scorsi da numerose fonti di stampa, oltre che dalla trasmissione televisiva «Striscia la Notizia» il 28 gennaio u.s; ad ulteriore sottolineatura di un clima sconcertante appaiono anche i rapporti denunciati dalla stampa tra la signora Chiara Galvagni – che è da tempo capostruttura delle risorse televisive RAI e quindi indirettamente legata ai contratti degli artisti presenti – e sua figlia Veronica Corno responsabile degli eventi speciali e risorse artistiche TV, sempre di «Friends and Partners» di Salzano, ovvero sempre la principale agenzia di artisti che lavora con la RAI; alla base di questi episodi all'interrogante apparirebbe molto offuscato il principio della trasparenza e della necessaria mancanza di conflitti di interessi, elementi che dovrebbero essere un punto qualificante della TV pubblica; è stato rinnovato il contratto a Baglioni nonostante già durante l'anno siano circolati note di stampa accennanti a questo conflitto di interessi e ad altri legati alla stessa trasmissione; queste indiscrezioni non risultano essere state smentite, ma – nonostante ciò – anche questa seconda edizione è stata affidata a Baglioni pur con tutti questi presunti conflitti di interesse che si sono ulteriormente accentuati; qualsiasi sia il risultato finale del festival è evidente come alla manifestazione siano collegati imponenti interessi economici di cantanti, editori, case discografiche, sponsor e che appare quindi insostenibile – se quanto sopra venisse confermato – che la TV pubblica si sia infilata in un tale pasticcio che fa venir meno la credibilità stessa dell'intera azienda.

Si interroga per sapere

Se quanto sopra corrisponda a verità, se i vertici della RAI TV siano stati a conoscenza di questi fatti e quali siano stati i provvedimenti intrapresi, quando, ed a carico di chi;

se la Commissione Parlamentare di controllo ne sia informata e quali provvedimenti od iniziative concrete abbia attivato nei confronti dei vertici aziendali;

se ciò non pregiudichi in modo infamante la credibilità e trasparenza dell'intero Festival di Sanremo.

(52/321)

MULÈ, GALLONE, MARROCCO, RUGGIERI, SCHIFANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Per sapere premesso che,

in occasione dell'imminente inizio della 69º edizione del Festival di Sanremo si starebbero profilando elementi che corroborano un evidente conflitto di interessi del conduttore e direttore artistico Baglioni, rappresentato discograficamente dalla Sony Music Italy, e la società *F&P Group* di Ferdinando Salzano, controllata dalla multinazionale tedesca Cts Eventim, che cura i concerti di molti artisti in gara tra cui anche quelli dello stesso Baglioni a cui spetta l'ultima parola sulla scelta del cast, quest'anno rivoluzionato dalla nuova formula che prevede un concorso unico per 24 artisti;

una vicenda emersa già l'anno scorso e che si ripropone nell'edizione del 2019 stando a numerosi e documentati articoli di qualificati quotidiani (su tutti il Sole24Ore) nonché da servizi di importanti trasmissioni televisive (Striscia la Notizia) in merito alla quale la Rai non ha ancora fatto chiarezza;

a destare evidenti perplessità vi è senz'altro il fatto che la Sony Music Italy, casa discografica di Baglioni, vanterebbe ben sette artisti in gara (seguono le altre due major Warner, con cinque artisti, e Universal con quattro artisti); otto i concorrenti i cui concerti sono organizzati da agenzie di *promoting* del gruppo tedesco Cts Eventium a cui si sommano ospiti già annunciati gestiti direttamente dalla F&P *Group* di Salzano;

in questo modo il numero degli artisti della casa discografica del noto cantautore (Sony) e della sua agenzia di *promoting* (F&P group Cts Eventim) sovrasta di molto quello delle aziende concorrenti rendendo la gestione del Festival di Sanremo molto opaca a danno dei cittadini contribuenti;

a ciò si aggiunge che l'esecuzione della sigla, scritta dal noto cantautore romano, gli consente di aggiungere, al contratto stellare già siglato con la Rai per un cachet di circa 600 mila euro, altre royalties, oltre ai ricavi in termini di diritto d'autore per ciascuna esecuzione che ci sarà durante la manifestazione dei suoi innumerevoli brani assegnati a ciascun ospite;

se il Presidente e l'Amministratore delegato della Rai intendano riferire, attraverso la loro partecipazione ad un'audizione da convocare *ad hoc* presso la Commissione di vigilanza insieme al Direttore di Rai 1 e ai dirigenti coinvolti nella gestione della 69º edizione del Festival di Sanremo, ciascuno per le parti di propria competenza, al fine di fare chiarezza sulla vicenda riportata in premessa che comporta un evidente deficit di credibilità per il servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

(57/327)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue.

Il Festival di Sanremo 2019 è il secondo firmato Baglioni, dopo quello dello scorso anno che ha fatto registrare risultati – non solo sotto il profilo degli ascolti – di grande rilievo; un elemento importante in tal senso è rappresentato dal fatto che si è trattato di un'edizione tutta incentrata sulle canzoni in gara e sulla musica italiana. In tale quadro, pertanto, si è ritenuto di riproporre il modello dell'anno precedente.

Tutto ciò premesso si mette in evidenza come nel contratto stipulato con Baglioni – analogamente a quanto accaduto con i predecessori – sia presente il principio di trasparenza, quale elemento cardine nel rapporto con il direttore artistico: la clausola contrattuale ricalca quella abitualmente contenuta in tutti i contratti che contengono un vincolo d'esclusiva e riporta quelli che erano, antecedentemente a settembre 2017 (quando fu sottoscritto il contratto per il Festival 2018) e giugno 2018 (quando è stato sottoscritto il contratto per il Festival 2019) i rapporti giuridici preesistenti assunti dall'artista.

I due contratti sono «fotocopia» uno dell'altro, sia sotto l'aspetto economico e normativo, che per quanto riguarda i rapporti giuridici già in essere (non essendo, questi, nel frattempo cambiati). Questi ultimi riguardano, in particolare: 1) un contratto discografico con la BAG s.r.l. la quale, a sua volta, ha un contratto di distribuzione degli album con Sony Music Entertainment; 2) un rapporto, sempre con la BAG s.r.l., per la realizzazione di spettacoli musicali dal vivo, prodotti e venduti da F&P s.r.l. o Friend&Partner s.p.a. (società appartenenti a Ferdinando Salzano che in questo settore rappresenta il principale operatore del mercato italiano). Tutti i contratti di esclusiva tengono conto dei rapporti contrattuali precedentemente assunti dagli artisti che, in quanto noti e dichiarati, non possono essere considerati incompatibili con il nuovo contratto che viene stipulato. Dopo la negoziazione iniziale, i contratti con artisti del calibro di Baglioni sono sottoposti ad altri cinque ulteriori step di verifica prima della formalizzazione; per la contrattualizzazione degli ospiti e di altri artisti l'azienda ha interagito con i loro procuratori o i loro legali, nessuno dei quali afferente a F&P.

Da ultimo, si evidenza che il rapporto di parentela tra Chiara Galvagni, dirigente delle Risorse Umane Rai e Veronica Corno, dipendente della società F&P, è stato a suo tempo segnalato alla Commissione Codice Etico. Come detto sopra, dopo la negoziazione iniziale i contratti con artisti del calibro di Baglioni sono sottoposti ad altri cinque ulteriori step di verifica prima della formalizzazione e non è certo un unico dirigente che, da solo, definisce i termini essenziali di contratti di questo livello.

FARAONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*

Premesso che,

venerdì 25 gennaio u.s., nel corso della prima puntata della trasmissione «Povera Patria», andata in onda su Raidue, condotta da Annalisa Bruchi, è stata mandata in onda una scheda sul «signoraggio bancario», firmata dal giornalista Alessandro Giuli;

nel corso di detto servizio, viene letteralmente affermato che «*L'Italia è uno delle nazioni più ricche al mondo eppure ha un debito pubblico di oltre 2.300 miliardi di euro. Com'è possibile? Al di là di sprechi, ruberie e spese allegre della pubblica amministrazione una risposta sta nella parola signoraggio*». A quel punto si parte con la definizione: «*È il guadagno del signore che stampa la nostra moneta e si fa pagare il valore di quella moneta da cui sottrae il costo per produrla*». Si fa un esempio: «*Se stampare un biglietto da 100 costa 1 il guadagno è di 99*». Segue quindi la storia del signoraggio in Italia, che viene esposta in «tre fasi». La prima fase: «*Il signore è lo Stato, e cioè noi tutti. Attraverso la banca centrale di sua proprietà stampa moneta e la presta a se stesso per offrire servizi e costruire ponti, gallerie e strade. Lo Stato, che siamo sempre noi, vende all'asta il suo debito ai cittadini risparmiatori sotto forma di titoli. E se dopo l'asta qualche titolo resta senza compratore ad acquistarlo ci pensa per legge la banca Centrale. Così tutto restava in famiglia*». La seconda fase: «*Nel luglio 1981* - prosegue il servizio – *il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e il governatore Carlo Azeglio Ciampi liberano la Banca d'Italia dall'obbligo di acquistare titoli invenduti. L'Italia divorzia così dalla sua banca centrale, che diventa un istituto privato ma continua a stampare moneta prestandola allo Stato con tanto di interessi. Il signoraggio diventa così un lievito del nostro debito pubblico*». E infine la terza fase: «*Nel 2002 la fine della lira, l'adozione dell'euro e la nascita della BCE completano l'espropriazione*». *«Al popolo italiano* - si conclude –, *al quale secondo la Costituzione appartiene la sovranità, nessuno ha mai chiesto la sua opinione»;*

in altre parole, secondo l'impostazione del servizio del giornalista Alessandro Giuli, la Banca d'Italia è stata «trasformata» in un «istituto privato» (affermazione fuorviante e non veritiera, essendo piuttosto la Banca d'Italia un'amministrazione indipendente) e il «signoraggio diventa un lievito del nostro debito pubblico». Una «espropriazione» terminata, dice sempre il servizio, con «l'adozione dell'euro e la nascita della BCE»;

tale ricostruzione, è finita immediatamente al centro delle polemiche, scatenando dapprima sui social network, e successivamente su tv e giornali, parecchi commenti negativi e sonore bocciature da parte di diversi economisti e semplici utenti, contenendo il servizio parecchie imprecisioni e palesi errori, e facendo alzare l'allerta per la qualità del servizio pubblico di informazione;

come da più parti evidenziato, un errore assai grave della scheda di «Povera Patria», è il non avere mai citato in alcun passaggio il tema dell'inflazione, come pure risulta essere fuorviante descrivere la «seconda fase», quella del «divorzio» dell'Italia dalla banca centrale, omettendo di dire circa le conseguenze sui prezzi, con lo Stato costretto a finanziarsi a tassi molto alti mentre l'inflazione calava fino ad arrivare a poco sopra il 5% nel 1985. Per arrivare agli ultimi anni, dove l'euro è servito ad una forte diminuzione dei tassi di interesse sui titoli del debito pubblico, riducendo la spesa per ripagare i creditori; con viva preoccupazione, la Società Italiana degli Economisti, è intervenuta sul servizio di che trattasi, in-

viando al Presidente della Rai, dottor Marcello Foa, un documento a firma del Presidente della Società Italiana degli Economisti, Professoressa Annalisa Rosselli, e degli otto membri del Consiglio di Presidenza della importante Società Italiana degli Economisti, con il quale, premettendo che «*la trasmissione, rivolta ad un pubblico ampio, ha trascurato le basilari regole della divulgazione scientifica che necessitano di coniugare la semplicità ed efficacia nei modi di comunicazione con la assoluta correttezza scientifica dei contenuti. Il trattamento del tema del Signoraggio è stato a dir poco impreciso, inesatto e scientificamente fallace nei nessi causali proposti, che attribuiscono l'emergere del debito pubblico in Italia alla gestione della politica monetaria della Banca d'Italia, definita «banca privata», e ai suoi sviluppi europei.* E che la trasmissione sopra citata «*incrementa la produzione e la diffusione di informazioni inesatte che la Rai, adempiendo al suo mandato di servizio pubblico, dovrebbe contribuire a combattere soprattutto in un campo, come quello dell'economia, in cui la scuola italiana non fornisce nemmeno le più elementari conoscenze di base»,* quindi chiedendo al Presidente Foa che «*i contenuti economici delle trasmissioni Rai siano affidati a giornalisti competenti, che pongano la conoscenza scientifica alla base dei loro servizi».*

la Rai è tenuta ad assicurare un'offerta di servizio pubblico atta a rendere disponibile e comprensibile – nella molteplicità delle forme divulgative – su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati;

la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza;

si chiede di sapere:

quali interventi si ritenga di promuovere, al fine di impedire il ripetersi ulteriori distorsioni del sistema dell'informazione pubblica, che non può e non deve prestarsi ad assecondare «speculazioni» populistiche ed ideologiche di alcun genere, e che deve, piuttosto, impegnarsi a garantire una corretta e puntuale informazione ai cittadini.

(53/322)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

«Povera Patria» è un programma settimanale di approfondimento politico-economico, a rilevante vocazione giornalistica, che per dichiarata «mission» editoriale intende raccontare il mondo attraverso la conflittua-

lità, e mettere una di fronte all'altra le opposte visioni dell'attualità e individuare un punto di contatto tra posizioni diverse ma meno distanti di quello che appare. Già nel corso della prima puntata sono intervenuti, tra gli altri: Carlo Cazzullo (Corriere della Sera), Alessandro Giuli (Libero), l'ex Ministro Maria Elena Boschi (intervista registrata), i Ministri Matteo Salvini e Paolo Savona, Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Giorgio Mulè (Forza Italia), il Prof. Carlo d'Ippoliti (Università la Sapienza) e il Cardinale Gualtiero Bassetti (Presidente della CEI). «Povera Patria» è, dunque, un programma per sua natura plurale e pluralista, che assicurerà nel corso dell'intera programmazione lo spazio per tutte le posizioni.

Tutto ciò premesso, con riferimento all'editoriale relativo al «signoraggio bancario», nella seconda puntata del programma (andata in onda venerdì 1 febbraio) la conduttrice Annalisa Bruchi ha aperto la trasmissione con un confronto della durata di 23 minuti tra il giornalista Alessandro Giuli e il prof. Carlo Cottarelli (in collegamento dalla sede Rai di Milano) nel corso del quale sono state fornite le precisazioni necessarie rispetto ai contenuti dell'editoriale della puntata precedente.

Sottocommissione permanente per l'Accesso

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERGESIO

Intervengono per Rai Parlamento Antonio Preziosi, Fulvio Meconi e Annamaria Baccarelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto, è stata predisposta una presentazione sintetica dei programmi dell'accesso e delle modalità per fare richiesta. Se non vi sono osservazioni, provvederà – oltre che alla pubblicazione sulla pagina *web* della Sottocommissione – a inviarla a tutti i componenti la Commissione di vigilanza e anche ad altri parlamentari, affinché possano trasmetterla ai soggetti interessati.

La senatrice RICCIARDI *(M5S)* si dichiara disponibile anche a predisporre un comunicato stampa tramite il proprio Gruppo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

ESAME DI DOMANDE PER L'ACCESSO

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (allegato al resoconto), dà mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive, radiofoniche e per il mezzo di televideo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso tra il 22 febbraio e il 20 marzo 2019.

La deputata PICCOLI NARDELLI *(PD)* chiede informazioni sul numero di domande di accesso in sospeso alla data attuale e anche sulla correlazione tra le caratteristiche più o meno strutturate dei soggetti di cui si tratta nelle singole trasmissioni, ovvero del tema trattato, e i dati degli ascolti.

Il PRESIDENTE informa che, ad oggi, risultano pendenti quattordici domande d'accesso televisivo e sei domande d'accesso radiofonico. Si tratta essenzialmente di richieste pervenute dopo la chiusura dell'istruttoria per la seduta odierna, ovvero carenti di parte della necessaria documentazione, ovvero ancora per le quali non siano trascorsi tre mesi dalla trasmissione di precedenti programmi.

Il dottor MECONI nota come la casistica sia abbastanza varia, perché non è solo il carattere nazionale del richiedente l'accesso a favorire ascolti più alti ma anche il tema trattato.

La dottoressa BACCARELLI precisa che più che l'argomento è il tipo di associazione e la sua capacità di comunicazione a mobilitare gli ascolti.

La deputata PICCOLI NARDELLI *(PD)*, ringraziando per i chiarimenti ricevuti, rileva che sarebbe utile promuovere *Spaziolibero* come una sorta di marchio che consenta, ai richiedenti, di affrontare temi rilevanti ma poco trattati in ambito radiotelevisivo.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione «SPAZIO LIBERO» per il mezzo televisivo, radiofonico e per il mezzo di televideo, per il periodo compreso tra il 22 febbraio e il 20 marzo 2019.

La seduta termina alle ore 9,30.

ALLEGATO

DELIBERA IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO

(Testo approvato nella seduta del 13 febbraio 2019)

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, radiofonico e per il mezzo di televideo, per il periodo compreso tra il 22 febbraio e il 20 marzo 2019, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi

delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103

Domande per l'Accesso televisivo

Prot.	**Richiedente**	**Titolo**
7328	Emergency ong	Emergency progetto sisma
7330	Associazione italiana segnaletica e sicurezza (AISES)	La strada – dotazioni di sicurezza al servizio degli utenti
7331	Confederazione italiana della proprietà edilizia (CONFEDILIZIA)	Le novità contenute nella legge di bilancio 2019 per il comparto immobiliare
7334	Associazione italiana per la solidarietà in Asia (A.S.I.A.)	Prendila per mano. Il futuro delle bambine in Nepal
7344	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Testamento biologico ad un anno dall'approvazione della legge sulle DAT
7335	Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI)	Obiettivo acqua: bonifica e irrigazione, eccellenze italiane al servizio del territorio
7339	Movimento Gaetano Salvemini	Origini storiche della Democrazia
7340	Associazione Opera Nicola Vernieri	Progetto culturale Ara Albanellese – museo delle terre d'Italia
7343	Fondazione Pistoletto – cittadellarte	L'arte della demopraxia a Roma
7338	Società italiana delle Letterate	Letterature, femminile plurale
7346	Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus	Genitori dietro le sbarre, i diritti dei figli
7350	Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)	Prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori
7347	Movimento Difesa del Cittadino (MDC)	Tutela del consumatore
7342	Con i bambini impresa sociale	Con i bambini, contro la povertà educativa minorile. Il fondo a sostegno dei bambini

Domande per l'Accesso radiofonico

Prot.	Richiedente	Titolo
7332	Confederazione italiana della proprietà edilizia (CONFEDILIZIA)	Le novità contenute nella legge di bilancio 2019 per il comparto immobiliare
7333	Associazione italiana per la solidarietà in Asia (A.S.I.A.)	Prendila per mano. Il futuro delle bambine in Nepal
7349	Società italiana delle Letterate	Letterature, femminile plurale
7345	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Testamento biologico ad un anno dall'approvazione della legge sulle DAT
7351	Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)	Prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori
7299	Movimento dei consumatori	Il consumo di domani è sostenibile

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 14,12 alle ore 14,58

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull'ordine dei lavori gli onorevoli ZANETTIN *(FI)* e PELLICANI *(PD)* per chiedere l'acquisizione delle ordinanze di custodia cautelare adottate nel corso dell'operazione che nella giornata di ieri ha condotto ad alcuni arresti sul territorio veneto.

Il PRESIDENTE prende atto e fornisce rassicurazioni sulla richiesta avanzata.

Comunicazioni su nomina di consulenti e collaboratori

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 31 gennaio 2019 è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva e dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento interno, del maresciallo maggiore Massimo Tolomeo e del maresciallo maggiore Claudio Vuolo, carabinieri dei NAS, i quali hanno già esperienza pregressa come collaboratori presso Commissioni di inchiesta monocamerali.

Precisa inoltre che, poiché queste due collaborazioni sono condivise con la Commissione sul ciclo dei Rifiuti, non rientrano nel numero delle 12 consulenze a tempo pieno di cui all'articolo 24, comma 1, del Regolamento interno. Naturalmente, la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti delibererà autonomamente circa il regime di impiego e di consulenza che riguarda i due appartenenti all'Arma dei carabinieri.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende conto del fatto che una delegazione di senatori e deputati componenti della Commissione si è recata nella provincia di Foggia, al fine di acquisire elementi utili per l'organizzazione di una prossima missione. Inoltre, sono giunte alla Presidenza alcune sollecitazioni per organizzare un'ulteriore missione in Sicilia, tenendo anche presente l'esigenza di offrire un segno di solidarietà e vicinanza a taluni magistrati nisseni che sono stati destinatari di messaggi di intimidazione. Al riguardo, conferma che avrà luogo l'audizione del Procuratore Francesco Lo Voi alle ore 14 di mercoledì 20 febbraio. Rimanda ad un prossimo Ufficio di Presidenza la calendarizzazione precisa delle missioni, anche perché appare indispensabile dotarsi di un apparato di consulenze adeguato a svolgere attività di rilievo esterna. Prospetta, per il momento, l'ipotesi di svolgere un calendario di missioni a Bologna, Reggio Calabria, Foggia e Bari, Palermo e Caltanissetta. Comunica infine che la Commissione è in attesa dei dati da parte della Procura Nazionale Antimafia concernenti le liste elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale e della Giunta

in Sardegna. Quanto prima, dunque, la Commissione potrà essere chiamata a prendere atto degli eventuali carichi pendenti e precedenti penali che riguardano i candidati inseriti nelle liste trasmesseci dalla Corte d'Appello di Cagliari.

Istituzione di Comitati e designazione di coordinatori

Il PRESIDENTE comunica che nell'Ufficio di Presidenza integrato, tenutosi in data odierna, ha prospettato alla Commissione l'ipotesi di procedere all'istituzione di ulteriori tre comitati: mafia e manifestazioni sportive; organizzazioni criminali, tratta di esseri umani e traffico di organi; modalità organizzative e capacità espansive della 'ndrangheta. Previa verifica del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti la proposta, che risulta approvata all'unanimità.

Si passa quindi all'esame della proposta, emersa nell'Ufficio di Presidenza odierno, di designazione dei coordinatori dei seguenti comitati: I. Regime degli atti; II. Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato-mafia, l'attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella Pubblica Amministrazione; IV. Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme; XIV. Intimidazioni e condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell'informazione.

Dopo gli interventi dei senatori MIRABELLI *(PD)*, GIARRUSSO *(M5S)*, VITALI *(FI-BP)*, ENDRIZZI *(M5S)*, STANCANELLI *(FdI)* e URRARO *(M5S)*, nonché dei deputati CANTALAMESSA *(Lega)*, VERINI *(PD)*, LUPI *(Misto-NCI-USEI)* e MIGLIORINO *(M5S)*, tutti aventi ad oggetto una proposta di rinvio della votazione, il PRESIDENTE rende precisazioni regolamentari e pone ai voti la richiesta di rinvio dell'esame. La proposta risulta quindi approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

ALLEGATO

Istituzione di Comitati

(*ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 2018, n. 99)*

XVII. Mafia e manifestazioni sportive

1) Il Comitato valuta l'influenza esercitata dalle mafie e dai capitali di provenienza illecita sull'attività delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, con particolare riguardo al condizionamento esercitato nell'organizzazione di eventi, nelle transazioni di rilevante entità economico-finanziaria e nell'alterazione di risultati sportivi finalizzata al conseguimento di illeciti proventi derivanti dal sistema delle scommesse legali e illegali.

2) Individua gli strumenti normativi e amministrativi finalizzati a potenziare il contrasto del fenomeno e ad accrescere in tutti i soggetti sociali coinvolti nella filiera sportiva la consapevolezza del rischio di infiltrazioni mafiose

XVIII. Organizzazioni criminali, tratta di esseri umani e traffico di organi

Il Comitato analizza il ruolo delle associazioni criminali, anche straniere, operanti in Italia nell'ambito dei traffici illeciti internazionali riguardanti:

1) la tratta degli esseri umani, intesa come il traffico di persone attuato mediante coercizione o minaccia per finalità di sfruttamento, abuso, riduzione in schiavitù;

2) l'attività del commercio di organi umani utilizzati per il trapianto.

XIX. Modalità organizzative e capacità espansive della 'ndrangheta

1) Il Comitato analizza l'attività della ndrangheta, approfondendo le specifiche modalità organizzative e operative delle cosche di origine calabrese, valutandone le capacità espansive a livello nazionale e internazionale, nella dimensione territoriale e in quella economico-finanziaria.

2) Individua gli strumenti normativi e amministrativi finalizzati a incrementare l'efficacia dell'attività di contrasto da parte delle istituzioni nei confronti della 'ndrangheta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ELEZIONE DEL SEGRETARIO

Ugo PAROLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per procedere alla elezione del Segretario, a seguito delle dimissioni da tale carica del deputato Paolo Giuliodori.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio lo stesso deputato Paolo Giuliodori, in quanto più giovane d'età, indìce la votazione per l'elezione del Segretario.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	11

Hanno ottenuto voti:

D'Alessandro	2
Marino	1
Schede bianche	8

Proclama quindi eletto segretario della Commissione il deputato Camillo D'Alessandro.

La seduta termina alle ore 8,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Nunzia Ciardi, direttore del Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni.

La seduta inizia alle ore 8,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PILLON avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

SULL'AUDIZIONE DELLA PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Il presidente PILLON informa la Commissione che è disponibile, ad uso strettamente interno, la trascrizione dei lavori della seduta di merco-

ledì 6 febbraio 2019, nel corso della quale è stata audita la dottoressa Albano, presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Fa presente altresì che tale trascrizione sarà inoltrata via mail a ciascun componente della Commissione.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del Direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Nunzia Ciardi per la sua disponibilità a prendere parte ai lavori della Commissione, ricorda sinteticamente l'oggetto della indagine conoscitiva. Tale indagine si propone di affrontare la questione connessa alla diffusione della violenza tra i minori. Le forme di violenza possono essere le più varie, fra queste una prima tipologia è rappresentata dalla violenza di carattere sessuale e a questa categoria si può ricondurre il fenomeno della pornografia minorile. La pornografia, nella cui diffusione la rete svolge un ruolo di rilievo, è una realtà che interessa i minori sotto un duplice profilo: da un lato, come vittime dirette, e quindi come pedopornografia; dall'altro come fruitori di materiale pornografico. Dà quindi la parola alla dottoressa Ciardi.

La dottoressa CIARDI dà in primo luogo conto dell'organizzazione e delle competenze della polizia postale e delle comunicazioni, la quale costituisce una «specialità» della Polizia di Stato all'avanguardia nell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione. Il principale sforzo operativo della Polizia Postale e delle Comunicazioni è nella direzione del continuo adeguamento della propria risposta alle nuove frontiere tecnologiche della criminalità. La polizia postale è presente su tutto il territorio nazionale attraverso i 20 compartimenti, con competenza regionale, e le 80 sezioni con competenza provinciale, coordinati a livello centrale dal Servizio Polizia delle Comunicazioni. Gli uffici sono dotati di indirizzi e-mail ai quali è possibile chiedere informazioni o inviare segnalazioni di violazione di norme penali nei settori della specialità.

A livello operativo il Servizio della polizia postale e delle comunicazioni è organizzato in distinte aree d'intervento, in particolare sono cinque i settori di competenza: gli attacchi *cyber* e la protezione delle infrastrutture critiche; la pedopornografia *online*; il cyberterrorismo; l'*hacking* e il *financial cybercrime* e infine i reati postali.

Con riguardo alla questione della violenza ai danni i minori, osserva come la rete abbia significativamente mutato i rapporti interpersonali, de-

terminando una vera e propria «piazza virtuale». La rete offre molte opportunità, ma il suo utilizzo non è scevro da rischi. Tali rischi sono connessi anche all'anonimato che connota *internet* e che fa sentire chiunque, sia gli autori dei reati che le vittime, al sicuro. E ancora *internet*, oltre ad amplificare l'impatto di ogni esternazione individuale, tende a spersonalizzare e filtrare i rapporti, ciò determina che spesso l'autore del reato non ha piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta.

In termini statistici poi, rileva l'esponenziale incremento del numero di possessori di *smartphone* (attualmente oltre il 70 per cento degli italiani ne possiede uno) e l'altrettanto incisivo aumento degli iscritti ai *social networks*, e in particolare a *whatsapp* e a *instagram*.

Si sofferma quindi sul tema della pedopornografia online, che costituisce il più antico settore di competenza della polizia postale. In proposito rileva come tale fenomeno si sostanzi principalmente nella commercializzazione di immagini che ritraggono minori anche in atteggiamenti sessualmente espliciti. L'abuso sessuale online in quanto tecnomediato è particolarmente grave, non solo per la diffusività legata all'utilizzo della rete, ma anche per l'assenza di «luoghi sicuri» per i minori. Ribadisce inoltre come il filtro della rete renda non solo potenzialmente più esecrabili le condotte degli autori ma anche meno accorte le vittime, le cui strategie di difesa sono ridotte. Si tratta inoltre di un fenomeno in continuo mutamento e che richiede alle forze di polizia di essere sempre aggiornate. Rileva peraltro come sia stata elaborata una *blacklist* dei siti contenenti materiali vietati (attualmente 2077), la quale è inoltrata a tutti i provider italiani affinché tali siti siano resi inaccessibili sul suolo nazionale. Sempre con riguardo alla diffusione di immagini pedopornografiche rileva come essa avvenga principalmente attraverso il *file sharing*, lo scambio di e-mail, l'utilizzo di *chat room* o di *forum* tematici. Sempre con riguardo alla pedopornografia online rileva come fra le più recenti modalità si segnali lo sfruttamento sessuale su commissione. In questi casi il pedofilo acquista la «regia» di un abuso, guidando le azioni fisiche dell'abusante, che, solitamente, agisce in un paese diverso da quello del committente.

In relazione ai *cybercrimes* osserva come una ulteriore e particolarmente grave forma è rappresentata dallo stupro virtuale, nel quale vengono postate in rete immagini o filmati che ritraggono persone, molte volte inconsapevoli, e sulle quali sono riversati commenti di ogni genere.

Dopo aver svolto sintetiche considerazioni sui siti pro-ana e pro-mia, nonché sui videogiochi violenti si sofferma sul fenomeno delle sfide *social*, le quali hanno mietuto negli ultimi anni non poche vittime soprattutto tra gli adolescenti.

Conclude sottolineando l'importanza di interventi di prevenzione. A tal proposito ricorda alla Commissione le numerose iniziative formative condotte dal proprio Servizio all'interno delle scuole di oltre 250 città italiane.

Il presidente PILLON dichiara aperto il dibattito.

La sentrice Caterina BINI *(PD)* chiede all'audita indicazioni su che cosa possa fare il legislatore per implementare le misure a tutela dei minori a fronte dei rischi connessi alla rete.

La senatrice Paola BINETTI *(FI-BP)* pone in primo luogo quesiti sul fenomeno dell'adescamento virtuale chiedendo se sia possibile, in qualche modo, individuare i segnali del passaggio dal mero adescamento virtuale a quello reale. Chiede poi alla audita se condivida l'esigenza di contrastare l'anonimato della rete, dal momento che esso si sostanzia in una deresponsabilizzazione degli autori di condotte vietate sulla rete.

L'onorevole Laura CAVANDOLI *(Lega)* dopo aver svolto alcune considerazioni sulle opportunità e sui rischi della rete, sottolinea l'importanza di informare, non solo i minori ma anche e soprattutto i genitori su tali rischi così da aumentare la consapevolezza digitale e prevenire possibili abusi.

L'onorevole Maria SPENA *(FI)* nel prendere atto del significativo aumento dell'utilizzo della rete e dei vari dispositivi digitali nel nostro Paese, svolge alcune considerazioni sull'uso di tali dispositivi da parte dei minori anche in età prescolare. Si sofferma quindi sulla questione del *sexting* e dei *selfie killer*, i quali hanno condotto alla morte non poche ragazze, proprio perché incapaci di fronteggiare la virale diffusione in rete di proprie immagini sessualmente esplicite. Dopo aver sottolineato anche i vantaggi della rete e l'importanza di strumenti di controllo a tutela dei soggetti più deboli, quali anziani e bambini, chiede all'audita di indicare quali interventi il legislatore possa porre in essere per fronteggiare questi fenomeni.

L'onorevole Giuseppina VERSACE *(FI)* esprime apprezzamento per le iniziative svolte dalla polizia postale nelle scuole. Rileva quindi l'importanza di prevedere l'obbligatoria identificazione dei soggetti attraverso l'indicazione di un documento di identità valido, al momento dell'iscrizione ai *social*. Chiede poi all'audita se sia tecnicamente possibile intercettare ed impedire la diffusione di video o immagini lesive.

La senatrice Maria SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* chiede di sapere in che modo le *notitiae criminis* giungano all'attenzione della polizia postale e quali siano le misure adottate a protezione delle vittime.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il presidente PILLON dichiara conclusa la discussione e dà la parola alla dottoressa Ciardi per le repliche.

Prende la parola la dottoressa CIARDI, la quale rileva come la rete sia una realtà complessa e soprattutto soprannazionale, per la quale una regolamentazione di natura strettamente nazionale non può che rivelarsi

insufficiente. È quindi quanto mai necessario favorire una legislazione internazionale su questi temi. A ciò si aggiunga che quasi tutti i *social networks* sono gestiti da aziende straniere. La vera linea di intervento deve essere la prevenzione attraverso la formazione finalizzata ad una maggiore consapevolezza digitale. È importante che in questo contesto si crei una rete tra genitori, minori e scuola. Particolarmente importante, soprattutto per limitare i rischi ai danni dei bambini, è l'utilizzo di sistemi di *parental control* sui vari dispositivi digitali. Più in generale osserva come sia tecnicamente difficile e materialmente quasi impossibile impedire la diffusione virale di immagini o filmati lesivi, in quanto l'eventuale oscuramento rischia di arrivare quando l'immagine o il filmato sono stati già scaricati su supporti fisici. Conclude rilevando la scarsa consapevolezza dei rischi connessi alla rete, anche da parte dei ragazzi, i quali spesso sono inconsapevoli autori di *cybercrimes*.

Il presidente PILLON ringrazia la dottoressa Ciardi per il suo intervento e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 13 febbraio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2018

(Seguito dell'esame e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* ricorda che nella precedente seduta è stato avviato l'esame della relazione. Cede quindi la parola al deputato Elio Vito, relatore.

Il deputato Elio VITO, *relatore,* svolge alcune osservazioni e rilievi sui contenuti della relazione semestrale.

Dopo un intervento del deputato Antonio ZENNARO *(M5S)*, Lorenzo GUERINI, *presidente*, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, invierà all'Autorità politica una nota contenente le osservazioni e le richieste di approfondimenti emerse nel corso del dibattito.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2019 delle spese ordinarie degli organismi di informazione per la sicurezza

(Esame e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente,* invita la deputata Federica Dieni, *relatrice*, ad illustrare il documento all'ordine del giorno.

Federica DIENI, *relatrice*, svolge una relazione sullo schema di bilancio preventivo, relativo all'esercizio finanziario per il 2019.

Intervengono, formulando alcune osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Paolo ARRIGONI *(Lega)* e il deputato Elio VITO *(FI)*.

Federica DIENI, *relatrice*, dà lettura di una proposta di parere favorevole, con tre osservazioni.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* pone in votazione la proposta di parere.

Il Comitato approva.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sul calendario dei lavori, su cui interviene il deputato Elio VITO *(FI)*.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 13 febbraio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 11,00